



REGIONE DEL VENETO

REGIONE VENETO

**PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA (VI)**



**PROVINCIA
DI VICENZA**

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.-art. 10 L.R. 4/2016

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA DI UNA GRANDE STRUTTURA NEL COMUNE DI VICENZA (VI)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

GIUGNO 2024

IL PROPONENTE

IL COMMITTENTE


I RELATORI



C.G. Investa S.r.l. socio unico

C.G. Investa S.r.l. socio unico (VI) - Via
Nazionale 171/A 36056 Tezze sul Brenta

Tel. 0424.56.10.35 – email
m.volpe@cginvesta.it



INDICE

| | |
|--|------------|
| 1. PREMESSA..... | 2 |
| 1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ (SCREENING) E PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA)..... | 3 |
| 1.1.1 Normativa Comunitaria..... | 3 |
| 1.1.2 Normativa Nazionale | 3 |
| 1.1.3 Normativa regionale | 5 |
| 1.1.4 Metodologia..... | 6 |
| 2. RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI..... | 8 |
| 2.1 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA..... | 8 |
| 2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto | 8 |
| 2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza | 13 |
| 2.1.3 Piano Territoriale di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 & Variante per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo al P.A.T. 2020 del Comune di Vicenza (VI) | 33 |
| 2.1.4 Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI) | 48 |
| 2.1.5 Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI) | 63 |
| 2.2 RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE SETTORIALE SOVRAORDINATA..... | 67 |
| 2.2.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) della Regione Veneto | 67 |
| 2.2.2 Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico – Efficienza Energetica (P.E.R.F.E.R.) della Regione Veneto..... | 73 |
| 2.2.3 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto | 75 |
| 2.2.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della Regione Veneto | 82 |
| 2.2.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027 dell'A.d.b.A.O..... | 90 |
| 2.3 VINCOLI AMBIENTALI E CULTURALI..... | 96 |
| 2.3.1 Vincolo Paesaggistico | 96 |
| 2.3.2 Beni culturali ed ambientali | 97 |
| 2.3.3 Vincolo Idrogeologico | 98 |
| 2.3.4 Aree ambientali tutelate..... | 99 |
| 2.3.5 Rete Natura 2000 | 100 |
| 2.4 VERIFICA DELLA COERENZA..... | 102 |

1. PREMESSA

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato commissionato dalla società City Est al fine di adempiere alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) del progetto relativo all'ampliamento di una grande struttura di vendita del settore non alimentare di mq 2.400 di superficie di vendita in Comune di Vicenza.

Secondo la Legge Regionale n. 50 del 28 dicembre 2012 " *Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*" le strutture commerciali si distinguono in:

- a) esercizi di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- b) medie strutture di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 metri quadrati;
- c) grandi strutture di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati.

L'intervento oggetto di studio rientra nell'ambito della D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013 Allegato A di cui si riporta parte di interesse:

Con riferimento alle grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22 della citata legge regionale n. 50 del 2012 che prevedono la procedura di V.I.A. per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 8.000, nonché la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 20 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le grandi strutture con superficie di vendita compresa tra mq. 2.501 e mq. 8.000, a prescindere dalla loro articolazione in forma di esercizio singolo, centro o parco commerciale."

Dal 22 febbraio 2016 è entrata in vigore la L.R. 18 febbraio 2016 n. 4 recante "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

Dal 21 luglio 2017 è in vigore il D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, ha modificato la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Infine, il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 152/2006.

Nello specifico, l'intervento proposto è sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto la superficie di vendita futura supera la soglia di 8.000 mq.

1.1 Riferimenti normativi per la verifica di assoggettabilità (Screening) e per lo studio di impatto ambientale (SIA)

Il quadro legislativo è costituito da norme a livello comunitario, statale e regionale per quanto attualmente vigente.

1.1.1 Normativa Comunitaria

Direttiva CEE 85/337 del 27 giugno 1985 "Valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

Direttiva UE 97/11.

Il livello comunitario stabilisce i criteri di valutazione ed i requisiti di procedura fondamentali, in modo che gli Stati membri possano prevedere le modalità di recepimento più idonee al diritto interno; definisce, inoltre, le linee della politica ambientale della Comunità fondate sul concetto di prevenzione e comunque sulla considerazione che la tutela dell'ambiente sia presa in considerazione il più presto possibile a livello di programmazione e di decisione per determinati progetti.

La normativa vigente trae origine dalla Direttiva Europea 85/337 del 27 giugno 1985, la quale indica i fattori che devono essere considerati nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto e comprende tre allegati: l'allegato I che elenca i progetti che devono essere sottoposti alla V.I.A., l'allegato II che elenca i progetti per i quali la necessità di sottoporli alla V.I.A. è determinata dagli Stati membri sulla base delle loro caratteristiche, l'allegato III che specifica le informazioni relative al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente che devono essere fornite dal committente. La direttiva 85/337/CEE, modificata e integrata dalla direttiva 97/11/CEE, oltre ai principi e ai criteri di valutazione contiene quindi in sintesi l'elenco delle tipologie di progetti da sottoporre a procedura obbligatoria e di quelli da sottoporre alla procedura per esplicita indicazione dei singoli stati membri.

1.1.2 Normativa Nazionale

D. Lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell' art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" (cfr. art. 6);

D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 Luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme di materia di danno ambientale";

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

DPR 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";

DPCM 3 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale";

DPCM 1 settembre 2000 "Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale";

D. Lgs 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 592".

A livello nazionale, i provvedimenti legislativi garantiscono la conformità formale alle disposizioni delle direttive, il cui adeguamento è avvenuto attraverso l'emanazione dell'atto di indirizzo del 12 aprile 1996. Esso estende l'applicazione della VIA ai progetti dell'allegato II della Direttiva, designando le Regioni quali autorità competenti, allargando ai piani e programmi settoriali e territoriali l'applicazione delle norme e promuovendo la procedura di indagine pubblica a tutti i progetti dell'allegato I.

Nonostante in Italia non vi sia mai stato un completo recepimento della normativa comunitaria, con la legge 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, ed in particolare con l'art. 6, si introduce un recepimento provvisorio delle direttive comunitarie. Con tale legge il concetto di "Ambiente" viene ad assumere lo status di interesse fondamentale per la collettività, segnando l'inizio di un'era per la quale "agire per la conservazione e il recupero dell'ambiente" diviene condizione basale delle future azioni programmatiche e progettuali.

Solo con il DPR 12 aprile 1996, modificato e integrato con il DPCM 3 settembre 1999 e il DPCM 1 settembre 2000, viene approvato l'atto di indirizzo e coordinamento, nonché vengono fissate le norme tecniche definitive, precisando l'ambito di applicazione e la procedura di V.I.A. e individuando con esattezza le opere da assoggettare a procedura (ALLEGATI A e B). Con siffatta norma inoltre

si stabilisce che le regioni e le province autonome debbano assicurare l'attuazione della procedura di V.I.A. per i progetti di cui agli allegati A e B del DPR stesso e quindi provvedere a disciplinare, nei tempi stabiliti, i contenuti e le procedure di V.I.A., ovvero armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute nella stessa norma (D. Verdesca, 2003). Attualmente la normativa di riferimento è il nuovo Decreto Legislativo 4/08, secondo correttivo al "Testo Unico" Ambientale (D.Lgs. 152/06), a cui si fa riferimento per quanto concerne la V.I.A..

In data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6-7-2017) che modifica il D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla valutazione di impatto ambientale.

Infine il D.L. 77 del 31/05/2021 ha modificato alcuni articoli del D.Lgs. 152/2006.

1.1.3 Normativa regionale

L.R. 26 marzo 1999 n. 10: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale". (abrogata)

D.G.R. n. 327 del 17 febbraio 2009: "Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10."

D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011: Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" con il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.

D.G.R. n. 575 del 03 maggio 2013: Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.

La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la DGR n. 1539 del 27 settembre 2011, con la quale ha riordinato in un unico provvedimento le disposizioni da applicarsi ai procedimenti avviati dopo la data di adozione della medesima delibera, rendendo al contempo inapplicabili agli stessi procedimenti le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni (DGR n. 308/2009 e DGR n. 327/2009).

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le

procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca", pubblicata sul BUR n. 43 del 21.05.2013, vengono individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 162 e L. 17 dicembre 2012, n. 221), in materia di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011. Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene riportato il quadro sinottico delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla L.R. n. 10/1999 e quelle indicate dal D.Lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 327/2009.

Infine è entrata in vigore in data 22 febbraio 2016 la L.R. 18 febbraio 2016 n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che abroga la previgente L.R. 26 marzo 1999 n. 10: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

1.1.4 Metodologia

Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, il primo strumento che conteneva le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità, è stato abrogato nel 2017, sostituito dall'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella riunione ordinaria del 09/07/2019 il Consiglio SNPA ha approvato la proposta di *Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale-Valutazione di impatto ambientale*, pubblicata come

Lo Studio di Impatto Ambientale rappresenta il documento principale del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all'art. 22 e all'Allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Lo studio di impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. a) *una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;*
2. b) *una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;*
3. c) *una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;*
4. d) *una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;*

5. *e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;*
6. *f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.*

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una Sintesi Non Tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Linee Guida SNPA n. 28/2020 che presenta uno strumento aggiornato per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.. Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII, e sono riferite a diversi contesti ambientali e diverse categorie di opere, con l'obiettivo di fornire indicazioni tecniche chiare ed esaustive.

2. RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme con l'emanazione della *L.R. 11/2004*, la quale guida la *pianificazione comunale* attraverso i livelli di pianificazione *regionale* e *provinciale*. Detti piani individuano le strategie pianificatorie e lo sviluppo urbanistico/ambientale del territorio.

È necessario analizzare la coerenza e la conformità che c'è tra l'opera progettata e tutti gli atti di *pianificazione e programmazione territoriale settoriale*, così da individuare anche i possibili *vincoli ambientali esistenti*.

Gli elementi che emergono dall'analisi del *contesto pianificatorio e programmatico* costituiscono i parametri per il giudizio finale di *compatibilità ambientale*.

2.1 Rapporto con la Pianificazione Territoriale Sovraordinata

2.1.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Il *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)* rappresenta lo strumento regionale di governo del territorio.

Esso è stato approvato con *Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 30/06/2020, ai sensi della Legge Regionale 11/2004*.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (P.R.S.), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

Il *P.T.R.C.* delinea le scelte programmatiche per la gestione del territorio regionale nel suo insieme, integrando aspetti ambientali, insediativi e produttivi, disciplinandone le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione.

Esso si propone di proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la *Convenzione Europea del Paesaggio*, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività del sistema regionale.

In quanto strumento massimo di governo in campo di *pianificazione e programmazione*, esso è il riferimento per la *pianificazione locale e settoriale*, in modo da garantirne la compatibilità e poterne organizzare una sintesi coerente.

Il P.T.R.C. ha il compito specifico di indicare gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, riempiendoli dei contenuti indicati dalla legge urbanistica.

È dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni; forte della sua capacità di sintesi, di orientamento della *pianificazione provinciale* e di quella *comunale*.

È un *piano-quadro*, utile per la sua prospettiva generale, e perciò di grande scala.

Le finalità del piano si possono riassumere con la prospettiva di un continuo sviluppo socio-economico che non vada a discapito della tutela degli ambienti e paesaggi sia antropici che naturali, attraverso l'incremento dell'efficienza e razionalità dei sistemi produttivi, l'uso ottimale e la riqualificazione dell'urbanizzato esistente e la sostenibilità delle risorse utilizzate.

Vengono di seguito riportati degli estratti dei principali elaborati grafici della *pianificazione territoriale regionale* descritta, ottenuti attraverso *software GIS* e grazie al *servizio WMS del Geoportale della Regione Veneto*, i quali evidenziano il contesto d'indagine e ne analizzano sommariamente vincoli, elementi e classificazioni.




Figura 2.1 - Estratto della Tavola 01a – Uso del suolo – Terra, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 01a - Uso del suolo – Terra*, del *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020*, della *Regione Veneto*, ottenuto mediante *software GIS*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno del *tessuto urbanizzato* (tematismo areale a riempimento pieno di colore bianco trasparente), nei pressi di un'area *agropolitana* (tematismo areale a riempimento pieno di colore marrone trasparente) e, per la *ricognizione dei paesaggi del Veneto – perimetri* (tematismo areale vuoto con contorno lineare di colore rosso), appartiene all'area dell'*Alta Pianura Vicentina*.




Figura 2.2 – Estratto della Tavola 01b – Uso del suolo – Acqua, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 01b - Uso del suolo – Acqua*, del *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020* della *Regione Veneto*, ottenuto mediante *software GIS*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del *tessuto urbanizzato* (tematismo areale a riempimento pieno di colore bianco trasparente), di un *Comune con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile* (tematismo areale vuoto e contorno lineare spesso di colore arancione), il *Comune di Vicenza (VI)*, anche in un'area di *primaria tutela degli acquiferi* (tematismo areale a riempimento pieno di colore blu scuro trasparente); l'elaborato, inoltre, mostra la presenza a sud-ovest di un *elemento idrico superficiale di ordine 4* (tematismo lineare di colore azzurro),

ovvero del corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio del contesto circostante, passando all'esterno dell'area di analisi.




Figura 2.3 – Estratto della Tavola 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 01c - Uso del suolo - Idrogeologia e rischio sismico, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto, ottenuto mediante software GIS, emerge, ancora una volta, che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno del tessuto urbanizzato (tematismo areale a riempimento pieno di colore bianco trasparente); l'elaborato, inoltre, mostra, nuovamente, la presenza a sud-ovest di un elemento idrico superficiale di ordine 4 (tematismo lineare di colore azzurro), ovvero del corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio del contesto circostante, passando all'esterno dell'area di analisi.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



Figura 2.4 – Estratto della Tavola 02 – Biodiversità, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 02 – Biodiversità, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto, ottenuto mediante software GIS, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del tessuto urbanizzato (tematismo areale a riempimento pieno di colore bianco trasparente), anche in un'area con diversità dello spazio agrario medio alta (tematismo areale a riempimento pieno di colore marrone trasparente) e, per la ricognizione dei paesaggi del Veneto – perimetri (tematismo areale vuoto con contorno lineare di colore rosso), appartiene all'area dell'Alta Pianura Vicentina; l'elaborato, inoltre, mostra, ancora una volta, la presenza a sud-ovest di un elemento idrico superficiale di ordine 4 (tematismo lineare di colore azzurro), ovvero del corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio del contesto circostante, passando all'esterno dell'ambito di analisi.




Figura 2.5 – Estratto della Tavola 03 – Energia e Ambiente, del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 03 – Energia e Ambiente*, del *Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) 2020 della Regione Veneto*, ottenuto mediante *software GIS*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del *tessuto urbanizzato* (tematismo areale a riempimento pieno di colore bianco trasparente), anche in un'area con *inquinamento da NOx compreso tra 300 e 1.500 t/a* (tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo ocra trasparente), ed in un'area con *possibili livelli eccedenti di radon* (tematismo areale a riempimento retinato costituito dalla ripetizione sequenziale di forme circolari a riempimento pieno di colore bianco trasparente).

2.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza

Il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)*, previsto dalla *L.R. 11/2004*, è uno strumento di pianificazione territoriale urbanistica finalizzato a delineare gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio *provinciale* in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è uno strumento di indirizzo e coordinamento per l'attività pianificatoria comunale finalizzato alla tutela di quegli interessi pubblici che, per loro natura, hanno una dimensione sovracomunale sia sotto il profilo urbanistico in senso stretto sia in relazione alla tutela dell'ambiente in senso ampio.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vicenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 708 del 02/05/2012.

Vengono di seguito riportati degli estratti degli elaborati grafici della pianificazione territoriale provinciale descritta, i quali evidenziano l'ambito oggetto di analisi e d'intervento e ne evidenziano sommariamente vincoli, elementi e classificazioni.




Figura 2.6 – Estratto della Tavola 1.1.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 1.1.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud*, del *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento non vede la presenza di nessun particolare tematismo ad eccezione del vincolo sismico – Zona 3 (artt. 11 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale vuoto a contorno lineare spesso tratto – punto - punto di colore azzurro). L'elaborato mostra solamente il passaggio a sud-ovest di un elemento dell'*idrografia* (tematismo lineare spesso di colore azzurro chiaro), corrispondente al *corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara*, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, oltre che la presenza di un tratto della *Viabilità di Livello Provinciale* (tematismo lineare spesso a tratto continuo di colore nero), che lambisce il confine orientale dell'area d'indagine, corrispondente alla *S.R. 11 "Padana Superiore"*, che in questo tratto assume il toponimo di *Strada Padana verso Padova*.

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle *Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (VI)* contenente l'articolo cui fa riferimento il tematismo evidenziato.

[INIZIO ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

TITOLO II - FRAGILITA' (c)

[...]

ART. 11 – RISCHIO SISMICO

1. Il PTCP riporta nella *Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale* e nella *tavola 2 Fragilità* la classificazione del territorio in zone sismiche (zone 2, 3, 4) sulla base dell'*Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3274/2003* e alla *Deliberazione del Consiglio Regione Veneto n. 67 del 3/12/2003*. All'interno di tali ambiti così individuati occorre che in sede di redazione della carta delle fragilità dei PAT/PATI sia valutata preventivamente l'idoneità ai fini della trasformazione urbanistica del territorio ed individuare i criteri atti a prevenire gli effetti del rischio sismico, in ottemperanza alle disposizioni normative statali e regionali vigenti.

2. DIRETTIVA:

a. I Comuni in sede di redazione del PRC, riportano le zone sismiche adeguandole secondo la classificazione del territorio regionale di cui all'*Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del n. 3519 del 28/04/2006* ed in base alla normativa statale vigente (*D.M. 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e progettazione sismica e circolare 2/02/2009 n. 617*), nonché secondo le vigenti direttive della Regione Veneto.

b. I PRC e loro varianti, dovranno essere accompagnati da uno specifico studio di compatibilità sismica del territorio, redatto secondo le indicazioni della *deliberazione di Giunta Regionale n. 3308 del 4/11/2008* e relativo allegato "A" ai sensi della normativa vigente, al fine di accertare attraverso la microzonazione sismica del territorio l'idoneità alla trasformazione urbanistica al fine di prevenire il rischio.

c. Il quadro conoscitivo del PAT/PATI viene implementato sulla base delle informazioni geologico-sismiche, concorrendo così alla creazione di una banca dati regionale e provinciale (*LR 11/2004*).

d. Le norme tecniche di attuazione dei PRC, prevedono secondo la normativa tecnica antisismica vigente (*DM 14/01/2008; Circolare Ministero LL.PP. 617 del 2/02/2009*):


l. specifiche indicazioni in merito, alle modalità di valutazione dell'azione sismica da applicare nella progettazione dell'intervento, alle modalità di redazione e deposito dei relativi elaborati di progetto nonché alla loro verifica di corrispondenza ai contenuti minimi di legge previsti per la corretta progettazione antisismica dell'opera ed alle modalità di effettuazione del relativo collaudo statico dell'opera.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

II. idonee limitazioni in ordine all'altezza massima degli edifici in funzione delle tipologie strutturali, nonché delle opportune fasce di rispetto dal fronte strada al fine di garantire la transitabilità in base al rischio sismico (cfr DM 14/01/2008 punto 7.2.2; DM 16/01/1996 punto C.3).

III. l'individuazione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali secondo la normativa statale e regionale vigente, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo per le finalità di protezione civile conseguenti all'evento sismico, nonché specifiche azioni di riduzione del rischio sismico in relazione ai contenuti delle vigenti disposizioni normative (OPCM 3274/2003 – DGRV 3645/2003).

[FINE ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]



LEGENDA

- Confine PTCP
- Confini Comunali
- Idrografia primaria (Art.29 - Art.10)
- Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)
- Idrografia secondaria (Art.29 - Art.10)
- Viabilità di Livello Provinciale
- Rete ferroviaria

PERICOLOSITA' IDRAULICA PAI (Art.10)

- P1
- P2
- P3
- P4
- Aree fluviali

PERICOLOSITA' GEOLOGICA PAI (Art.10)

- P1
- P2
- P3
- P4
- Paleo frane PAI

PARCHI REGIONALI ISTITUITI

- Parco Naturale Regionale della Lessinia

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

AMBITI PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI
NATURALI E ARCHEOLOGICI E DI AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA

-  Parchi e riserve archeologiche di interesse regionale (art.27 PTRC)
-  Parchi, riserve naturali e aree di tutela paesaggistica regionali (art.33 PTRC)
-  Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (art. 34 PTRC)
-  Aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli Enti locali (art. 35 PTRC)
- CENTRI STORICI (Art.42)**
 -  Centri storici di notevole importanza
 -  Centri storici di grande importanza
 -  Centri storici di media importanza
 -  Centri Storici
 -  Ambiti naturalistici di livello regionale (Art.19 - Art.35 PTRC)
 -  Zone Umide (Art.21 - Art.35 PTRC)

Figura 2.7 – Estratto della Tavola 1.2.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 1.2.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento non vede la presenza di nessun particolare tematismo. L'elaborato mostra solamente la presenza a nord-est del sito di studio di un'area a *pericolosità idraulica P.A.I. – P1 (art. 10 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento retinato da linee curve concatenate a tratto spesso di colore verde acqua)* e, ancora una volta, il passaggio a sud-ovest di un elemento dell'*idrografia secondaria (artt. 10 e 29 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare spesso di colore azzurro)*, corrispondente al *corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara*, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, oltre che la presenza di un tratto della *Viabilità di Livello Provinciale (tematismo lineare a tratto continuo di colore grigio scuro)*, che lambisce il confine orientale dell'area d'indagine, corrispondente alla *S.R. 11 "Padana Superiore"*, che in questo tratto assume il toponimo di *Strada Padana verso Padova*.

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle *Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (VI)* contenente gli articoli cui fa riferimento il tematismo vicino evidenziato.

[INIZIO ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

TITOLO II - FRAGILITA' (c)

[...]

ART. 10 – CARTA DELLE FRAGILITA' PTCP

1. DIRETTIVE GENERALI PER LE AREE A PERICOLOSITA' E/O RISCHIO IDRAULICO GEOLOGICO E DA VALANGA.

I Comuni in sede di redazione dei PRC e loro varianti sono tenuti:

- a. a adeguare i propri strumenti urbanistici (PRC) ai Piani PAI delle Autorità di Bacino, al Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali e alle presenti norme, recependo le prescrizioni dei suddetti piani*

vigenti in quel momento e verificare, per le aree non considerate dal medesimo Piano d'Assetto Idrogeologico, la compatibilità e l'idoneità dei terreni ai fini della trasformazione urbanistica.

b. a verificare con specifiche analisi e studi, anche all'interno della redazione della valutazione di compatibilità idraulica di cui alla successiva lett. f), che le trasformazioni urbanistiche del territorio non contribuiscano ad aggravare, le condizioni di rischio e/o pericolosità geologica ed idraulica, già riportate nella Tav.1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e nella tavola 2 Carta della Fragilità, nei Piani di bacino PAI, nonché di recepire le N.T.A. dei citati piani, anche proponendo un eventuale aggiornamento delle aree di pericolosità secondo le modalità previste nei suddetti piani di settore.

c. ad effettuare una verifica ed aggiornamento dei dati storici delle fragilità idrogeologiche per migliorarne l'identificazione degli ambiti e l'attualità degli eventi segnalati recependo le prescrizioni dei Piani di bacino PAI.

d. a recepire i successivi punti I e III ed a considerare quale elemento vincolante di analisi il successivo punto II, così costituiti:

I. da elementi ed aree di pericolosità idraulica e geologica e da valanga classificate e quindi perimetrare nell'ambito degli adottati Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, di cui alle seguenti classi di pericolosità:

- Aree Fluviali (pericolosità P3, P4)
- P1 (pericolosità moderata);
- P2 (pericolosità media);
- P3 (pericolosità elevata);
- P4 (pericolosità molto elevata).

II. dalle ulteriori aree soggette a rischio idraulico ed ad allagamento non ricomprese nel PAI e risultanti dal Piano Provinciale di Emergenza, di cui alle seguenti classi di rischio:

- R1 (rischio moderato);
- R2 (rischio medio);
- R3 (rischio elevato);
- R4 (rischio molto elevato).
- Aree soggette ad allagamento
- Aree soggette a rischio caduta valanghe

III. "aree soggette a pericolo valanga" per la cui perimetrazione si rimanda alla cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico.

e. a perimetrare puntualmente alla scala di dettaglio dei PRC, sulla base di una puntuale ricognizione del territorio, la classificazione del territorio in classi di pericolosità e/o rischio idraulico e geologico riportata nella Carta delle Fragilità e parzialmente nelle Tavole n. 1.2 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" e n. 2.5 "Carta del rischio idraulico" e conseguenti delimitazioni sulla base delle condizioni di pericolosità e rischio accertate ed individuate dai citati Piani nonché le relative disposizioni normative, verificandone la coerenza con il Quadro Conoscitivo.

f. a redigere una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla verifica della riduzione delle condizioni di pericolosità e rischio relative alle previsioni del Piano che comportano una trasformazione territoriale (compresi gli aspetti relativi alla permeabilità dei terreni) che possa modificare l'uso del suolo anche locale. Ciò al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo (ad esempio con la riduzione dell'effetto dell'impermeabilizzazione superficiale dei suoli) applicando le indicazioni tecniche di cui all'allegato A della DGRV n. 2948 del 6/10/2009.

g. A verificare e curare l'assetto della rete idraulica minore, allo scopo di provvedere alla predisposizione a livello intercomunale, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato "Piano delle Acque" d'intesa con i Consorzi di bonifica, il Genio Civile, le altre autorità competenti in materia idraulica e la Provincia, quale strumento a livello comunale di verifica e pianificazione della rete idraulica locale e di convogliamento delle acque meteoriche allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- I. integrare le analisi relative all'assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore;
- II. acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate;
- III. individuare, con riferimento al territorio sovracomunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d'acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d'acqua in gestione ai Consorzi di bonifica, da corsi d'acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste;
- IV. individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico;
- V. determinare l'interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica
- VI. individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici;
- VII. individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico, che devono essere sottoposte a rigorosi vincoli urbanistici;
- VIII. individuare, le "linee guida comunali" per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di "rischio e/o pericolosità idraulico" presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc...) con sistemi che garantiscano un livello di permeabilità del suolo per lo smaltimento delle acque meteoriche in loco evitando così di aumenti dei livelli idrometrici a valle;
- IX. individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle;
- X. individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore con il rispetto delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

h. Valutare e dare attuazione a livello urbanistico alle indicazioni da parte delle autorità preposte (Autorità di Bacino, Regione del Veneto, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Provincia, ecc.) per la realizzazione di invasi e bacini per la laminazione delle piene ai fini della mitigazione e riduzione del rischio idraulico e prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché per la regimazione degli alvei fluviali, comprese le vigenti disposizioni in materia di Polizia Idraulica e relative fasce di rispetto per la manutenzione dei corpi idrici.

i. Il PRC prevede le aree per bacini di laminazione riportate con simbologia indicativa nella tavola 2 Carta delle Fragilità, e dispone per tali aree destinazioni territoriali compatibili. Il concreto recepimento e individuazione sarà effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per la loro realizzazione, in base al livello di progettazione approvato.

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC :

a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.

b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici e edificatori.

c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.

d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica e edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.

3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.

4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.

[...]

TITOLO IV – PREVENZIONE INQUINAMENTO (e)

ART. 29 - LA RISORSA ACQUA

1. **DIRETTIVE:** Ferme restando le disposizioni dettate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal Piano Regionale di Tutela delle Acque, in sede di pianificazione, i Comuni dovranno rispettare, nella redazione di progetti di regimazione idraulica, la complessità ecosistemica del corso d'acqua incrementando la diversità biologica e disincentivando la semplificazione dell'ambiente e del paesaggio attraverso l'uso di materiali compatibili e di ingegneria naturalistica (che consente in particolare la protezione e il rinverdimento delle sponde attraverso l'uso di materiali viventi come piante presenti in situazioni naturali affini, in unione con materiali non viventi, pietre, terra, legno ecc.) e garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) incentivando, fatta salva la sicurezza idraulica, tutti quei sistemi che trattengono a monte l'acqua.

2. **PRESCRIZIONI:** Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alveo (per agevolare il deflusso delle acque con asporto di materiale litoide, rimozione o taglio di alberature in alveo, ecc.) o per ripristinare la funzionalità di opere idrauliche esistenti (ripristino di briglie, platee, soglie, ecc.) devono avere caratteristiche tali da non comportare alterazioni sostanziali allo stato dei luoghi, rispettando le caratteristiche di naturalità degli alvei, le aree di espansione prestando massima attenzione alla vegetazione e fauna e attuando eventuali prescrizioni delle autorità idrauliche competenti.

3. **DIRETTIVE PER LE ZONE DI RICARICA DELLA FALDA:**

a. Tali zone dovranno essere cartografate a livello comunale, nell'ambito degli studi geologici ed idrogeologici di settore o di altri strumenti necessari per la redazione del PAT/PATI. Il Comune provvede a trasmettere alle autorità idrauliche competenti l'individuazione cartografica di tali zone ai fini del loro eventuale inserimento nei piani dei relativi enti.

b. In tali aree dovrà essere evitata la localizzazione di nuovi siti e/o ampliamenti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi; è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti inerti di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010. Queste aree non sono compatibili con la concessione di nuove deroghe ai sensi dell'art. 10 del D.M. 27.09.2010. Deve essere evitata la localizzazione di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi degli artt. 6 e/o 8 DLGS 334/99 e s.m.i.) per la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente. I Comuni possono prevedere ulteriori norme di tutela. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007. In tal senso dovranno essere attentamente rispettate ed attuate le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'articolo 5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS".

c. Gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari, dovranno essere adeguati funzionalmente, potenziati se necessario, e mantenuti nel miglior stato di efficienza. I sistemi di sfioro dovranno essere adeguati alla normativa regionale vigente.

d. La trasformazione del territorio urbano o rurale in queste zone è condizionata alla salvaguardia della capacità di infiltrazione efficace del suolo e quindi al mantenimento della maggiore proporzione possibile di aree permeabili.

4. **DIRETTIVE RELATIVE ALLE MISURE PER LA TUTELA QUANTITATIVA DELLA FALDA**

a. Nella redazione dei PRC i Comuni specificano, dettagliano e completano il bilancio delle disponibilità, dei prelievi e dei consumi idrici. A tal fine i Comuni provvedono ad aggiornare ed integrare gli indicatori ambientali, usandoli come riferimento per la valutazione delle conseguenze indotte dalle trasformazioni previste dal PRC. rispetto alle conseguenze che esse comportano sulla qualità e quantità delle risorse idriche sotterranee e superficiali.

b. I Comuni, nei propri PRC, dispongono affinché le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni siano accompagnate da azioni specifiche per la tutela della risorsa acqua e per il risparmio idrico. La progettazione dovrà altresì prevedere valutazioni ulteriori di aspetto “naturalistico-ambientale”, quali ad esempio le fasce di vegetazione arbustiva o ripariale a valle dei sistemi di scolo delle acque dai terreni agricoli, in grado di trattenere le sostanze chimiche e organiche veicolate dalle acque prima che queste raggiungano i corpi idrici.


c. I Comuni nei propri PRC:

- promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.
- incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.
- promuovono misure atte a salvaguardare in particolare le fonti idriche destinate a scopo idropotabile, individuate nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, o in ogni caso destinate all'alimentazione di infrastrutture acquedottistiche pubbliche;
- individuano le destinazioni d'uso del territorio e dispongono le norme di attuazione in coerenza con le previsioni regionali in materia di acquedotti, con particolare riferimento alle aree destinate ai prelievi per scopo idropotabile di competenza regionale previste dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Le previsioni di nuove edificazioni e urbanizzazioni dovranno essere subordinate alle estensioni delle zone di rispetto e di protezione totale afferenti ai medesimi punti di prelievo, così come individuate dalla Regione o dai soggetti dalla stessa delegati.

d. Ogni intervento su siti di cave in cui si è conclusa l'attività di coltivazione e/o estinta dovrà essere preceduto da una valutazione su una possibile utilizzazione degli stessi come sistemi per la ricarica delle falde. Tale destinazione, qualora percorribile e congrua, sarà prioritaria rispetto a qualsiasi altra finalità ipotizzata. Gli interventi su queste aree, idonee per la ricarica della falda, individuate secondo il comma 3, dovranno essere preventivamente analizzati con specifiche analisi idrogeologiche ed ambientali, allo scopo di verificare l'assenza di potenziali situazioni di contaminazione in modo tale da garantire la qualità della risorsa idropotabile.

[...]

[FINE ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]



Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza





Figura 2.8 – Estratto della Tavola 2.1.B – Carta delle Fragilità (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)


Dall'analisi dell' *Estratto della Tavola 2.1.B – Carta delle Fragilità (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di*

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

Vicenza (VI), emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno di un'area a rischio idraulico R1 per il Piano Provinciale di Emergenza (art. 10 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste scuro trasparente e contorno lineare spesso a tratto continuo di colore nero) e, come precedentemente già evidenziato, in zona 3 per quanto riguarda invece il rischio sismico (art. 11 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale vuoto a contorno lineare spesso di colore arancione). L'elaborato mostra inoltre, ancora una volta, la presenza a nord-est del sito di studio di un'area a *pericolosità idraulica P.A.I. – P1* (art. 10 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento retinato da linee curve concatenate a tratto spesso di colore verde acqua), il passaggio a sud-ovest di un elemento dell'*idrografia secondaria* (artt. 10 e 29 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare spesso di colore azzurro), corrispondente al *corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara*, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ed infine la presenza di un *impianto della rete telefonia mobile* (art. 10 delle Norme del P.T.C.P., tematismo puntuale costituito da simbolo circolare in linee leggere di colore magenta) a nord dell'area d'indagine.



Legenda

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
|  | Confine del PTCP |  | Barriere infrastrutturali (Art. 38) |
|  | Confini comunali |  | Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa (Art.25) |
|  | Idrografia primaria |  | Aree ad elevata utilizzazione agricola (Art.26) |
|  | Idrografia secondaria |  | Aree di agricoltura Periurbana (Art.23) |
|  | Aree umide di origine antropica |  | Aree agropolitano (Art.24) |
|  | Specchi lacuali | | |
|  | G000 Geositi e codice (Art.39) | | |
|  | Risorgive (Art. 36) | | |

| | |
|--|---|
|  | Sorgenti (Art.10 - Art.39) |
|  | Grotte (Art.10 - Art.39) |
|  | Sorgenti e Grotte coincidenti |
|  | Aree Carsiche (Art. 14) |
|  | Zone boscate (Art. 38) |
|  | Siti di Importanza Comunitaria |
|  | Zone di Protezione Speciale |
|  | Aree Nucleo/Nodi della rete (Art. 38) |
|  | Stepping Stone (Art.38) |
|  | Corridoi ecologici principali (Art. 38) |
|  | Corridoi ecologici secondari (Art. 38) |
|  | Corridoi PTRC (Art. 38) |
|  | Buffer zone/Zone di ammortizzazione o transizione (Art. 38) |
|  | Restoration area/Area di rinaturalizzazione (Art. 38) |

Figura 2.9 – Estratto della Tavola 3.1.B – Sistema Ambientale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 3.1.B – Sistema Ambientale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno delle aree dell'agropolitano (art. 24 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento pieno di colore grigio chiaro trasparente e contorno lineare spesso a tratto continuo di colore blu). L'elaborato mostra inoltre, ancora una volta, il passaggio a sud-ovest di un elemento dell'*idrografia secondaria* (tematismo lineare spesso di colore azzurro chiaro), corrispondente al *corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara*, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ed il passaggio a sud di un *corridoio ecologico secondario* (art. 38 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare costituito dalla ripetizione di grossi rettangoli vuoti a doppio contorno lineare di colore verde e nero).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle *Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (VI)* contenente l'articolo cui fa riferimento il tematismo evidenziato.

[INIZIO ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

TITOLO III – SISTEMA AGROFORESTALE (d)

[...]

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

[FINE ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]



Legenda




Figura 2.10 – Estratto della Tavola 4.1.B – Sistema Insediativo Infrastrutturale (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola 4.1.B – Sistema Insediativo Infrastrutturale (Approvata con D.G.R. 708/2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade in un ambito per la pianificazione coordinata fra più comuni, ovvero l'ambito C – Vicenza e il Vicentino (art. 91 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale vuoto a contorno lineare costituito da rettangoli a riempimento pieno di colore arancione ripetuti in serie, con al centro simbolo quadrangolare della medesima colorazione recante la lettera "C" di identificazione dell'ambito), oltre che, per il sistema produttivo, tra le aree produttive (artt. 66 e 71 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento pieno di colore lilla trasparente e contorno lineare leggero della medesima colorazione), e vede il passaggio, lungo il suo confine orientale, di una linea della rete della mobilità sostenibile e del sistema del trasporto pubblico, ovvero in particolare, di una linea del collegamento rapido di massa, appartenente alla Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale (artt. 63 e 64 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare spesso costituito da elementi circolari a contorno lineare leggero di colore rosso e riempimento pieno della medesima colorazione, con ampia fascia di pertinenza sottostante a riempimento pieno di colore marrone chiaro trasparente) corrispondente alla S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume il toponimo di Strada Padana verso Padova ed è anche un elemento della viabilità esistente di terzo livello (art. 63 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare spesso di colore grigio scuro).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle *Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (VI)* contenente gli articoli cui fanno riferimento i tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

TITOLO X - SISTEMA INFRASTRUTTURALE E DELLE RETI DI COMUNICAZIONE (k)

[...]

ART. 63 - IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

1. Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP definisce la rete di interesse provinciale per la mobilità delle persone e delle merci, gerarchizzata in livelli fra loro integrati che costituiscono il "sistema della mobilità".

2. La gerarchizzazione della rete ha lo scopo di definire i criteri di priorità nel fissare gli interventi per la programmazione di settore, ed ha valenza e carattere urbanistico. I Comuni, nell'ambito della propria competenza, qualificano le strade ed applicano ad esse le distanze di rispetto ai sensi del Codice della Strada. Le caratteristiche di tracciato, di sezione ed ogni altra caratteristica delle sedi viarie devono conformarsi al dettato della legislazione statale e regionale.

a. Il primo livello (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema delle connessioni esistenti e di progetto d'area vasta e comprende:

- I. La rete stradale di interesse interregionale, nazionale, costituiti dalla rete autostradale e superstrade;
- II. le principali strutture di servizio per la logistica (terminal intermodali da sviluppare) e i principali nodi intermodali di eccellenza;
- III. il sistema di trasporto su ferro di interesse sovraprovinciale, che garantisce i collegamenti e le connessioni regionali e nazionali;
- IV. i nodi di interscambio passeggeri di primo livello con caratteristiche di eccellenza, che garantiscono il collegamento con i servizi di valenza regionale e nazionale;

b. Il secondo livello (rappresentato in tavola 4) identifica le principali infrastrutture di interesse provinciale e interprovinciale che costituiscono l'ossatura portante del sistema dei collegamenti sul quale si attesta e organizza la rete di distribuzione ed è costituito da:

V. la rete stradale principale che garantisce i collegamenti sia interprovinciali sia intraprovinciali e di collegamento con la rete di primo livello;

VI. il sistema di trasporto su ferro e le principali reti di trasporto su gomma di interesse provinciale (aste della maglia principale) che costituiscono l'ossatura del trasporto pubblico locale;

VII. i nodi di interscambio di interesse sovracomunale, che raccolgono l'utenza dai centri minori verso i principali poli, con le linee di adduzione che servono capillarmente il territorio;

c. Il terzo livello (rappresentato in tavola 4) identifica il sistema della mobilità di collegamento intercomunale di interesse provinciale a supporto delle attività e di valorizzazione dei sistemi economici locali e di collegamento con il secondo livello.

3. Nel rispetto degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale di settore, il PTCP nella tavola 5 identifica il sistema della mobilità lenta, orientato alla fruizione del patrimonio territoriale e ambientale con modalità leggere e lente, costituito da percorsi ciclabili, da tracciati storici e dalle ippovie. La rete dei collegamenti ciclabili è così definita:

a. primo livello: rete piste ciclabili di collegamento interprovinciale con valenza regionale. Il PTCP recepisce il progetto strategico "Via Ostiglia" art. 26 L.R. 11/2004;

b. secondo livello: piste ciclabili di collegamento intercomunale con valenza provinciale individuate dal PTCP;

c. assi ciclabili relazionali: la cui rappresentazione in cartografia non definisce un tracciato ma la necessità di creare il collegamento che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati.

4. DIRETTIVA. La rappresentazione cartografica del sistema della mobilità costituisce la localizzazione della viabilità esistente e la individuazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione di progetto che saranno recepiti dai Comuni interessati in base al livello di progettazione raggiunto, come meglio indicato all'art. 64. La rappresentazione delle connessioni riportate in tav. 4 come "collegamenti con tracciati da definire" non individua un tracciato ma la necessità di creare il collegamento, che dovrà essere definito in accordo con i Comuni interessati. La rappresentazione dell' "area critica per la viabilità" riportata nella tav. 4 evidenzia situazioni di particolare complessità in relazione ai collegamenti viari; per tali ambiti risulta necessario procedere a specifiche verifiche e valutazioni di tipo economico ambientale e funzionale, da attuarsi secondo le procedure di legge con la partecipazione dei comuni territorialmente interessati.

5. I piani provinciali di settore potranno approfondire l'organizzazione dei livelli in coerenza agli obiettivi fissati dal PTCP.

6. DIRETTIVA GENERALE. Nella progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi al sistema della mobilità provinciale e per gli interventi relativi alla mobilità nella pianificazione comunale, che vadano ad interessare siti della rete Natura 2000 o elementi della rete ecologica, dovranno essere previste particolari misure di mitigazione e di prevenzione rispetto alla frammentazione territoriale dovuta alla loro realizzazione, tenendo conto anche delle opportunità e dei possibili effetti positivi di interventi condotti in modo compatibile con la struttura naturale del paesaggio (corridoi e fasce tampone lungo le infrastrutture viarie, opere di ingegneria naturalistica, ecc.).

ART. 64 - LA MOBILITÀ NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

1. DIRETTIVE GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE:

a. I PAT-PATI, dovranno raggiungere l'integrazione tra pianificazione della mobilità e pianificazione territoriale ed urbanistica e, in particolare, dovranno soddisfare i seguenti criteri:

I. integrare ogni singola infrastruttura e servizio per i trasporti con gli elementi del sistema insediativo a cui appartiene, in funzione dell'ottimizzazione delle prestazioni e del contesto entro il quale l'intervento si inserisce;

II. aumentare l'efficacia complessiva dell'offerta per la mobilità, anche con interventi di riorganizzazione funzionale delle reti esistenti, ottimizzandone l'uso con opere di innovazione, completamento e miglioramento;

III. risolvere le problematiche presenti nelle aree urbane con particolare riferimento ai problemi di accesso, di penetrazione, di attraversamento e di sicurezza dei centri abitati;

IV. garantire l'accessibilità dei principali punti origine/destinazione dei movimenti di merci alla rete stradale di secondo livello e alle grandi infrastrutture per la mobilità, evitando gli attraversamenti dei centri abitati;

V. assicurare la realizzazione di misure per la sicurezza e la moderazione del traffico atte a regolamentare la velocità dei veicoli;

VI. evitare la proliferazione di accessi e intersezioni, relativamente alle strade appartenenti al secondo e terzo livello assicurandone, comunque, la maggiore distanza possibile;

VII. incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico attraverso idonea strutturazione delle fermate del trasporto pubblico su gomma e la realizzazione di centri di interscambio passeggeri nelle autostazioni e stazioni ferroviarie. Tali nodi devono essere dotati di infrastrutture quali aree di parcheggio per l'interscambio, impianti fissi e servizi per l'utenza;

b. La viabilità appartenente al primo livello funzionale dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzionale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), con la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare ad aree verdi, con la creazione di zone da destinare alla forestazione e al mantenimento di determinati standard ambientali e funzionali (aree boscate per produzione di biomassa), e per un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e da PM10 e degli altri effetti del traffico.

c. Le aree limitrofe agli accessi delle stazioni SFMR sono da ritenersi aree strategiche ai sensi della pianificazione regionale. La pianificazione di tali aree sarà oggetto di valutazione di compatibilità con la pianificazione provinciale e regionale.

d. Per l'attuazione degli interventi per l'area della stazione FTV di Vicenza, per un raggio di 1 Km circa, la pianificazione dovrà avere come obiettivo la perequazione e l'equilibrio territoriale, l'unitarietà del disegno urbanistico e l'individuazione di adeguati servizi correlati.

2. DIRETTIVE PER LA MOBILITÀ LENTA.

a. I Comuni al fine di promuovere concretamente la mobilità sostenibile, dovranno definire nei propri strumenti urbanistici la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, sviluppando la propria rete di livello comunale interconnessa alla rete delle piste ciclabili riportata dal PTCP. Ciò dovrà favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri abitati, avvalendosi di percorsi ciclo pedonali e dello sviluppo della rete dei percorsi con valenza turistica ambientale e storico culturale (es. linee ferroviarie storiche), secondo tracciati che si connettono alla rete provinciale e a quella dei percorsi pedonali e dei sentieri.

b. I Comuni dovranno definire nei propri strumenti urbanistici la rete dei percorsi ciclabili e pedonali, al fine di correlare prioritariamente:

I. la rete ciclabile di primo, secondo livello e gli assi ciclabili relazionali;

II. stazioni ferroviarie e fermate principali del trasporto collettivo extraurbano incentivando il mezzo pubblico/la bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e adeguate aree di sosta;

III. servizi urbani di base, con particolare riferimento a scuole, centri civici e sociali, complessi commerciali;

IV. parchi urbani e complessi sportivi;

V. centri direzionali e aree produttive.

c. Ippovia del Brenta. I Comuni di Pozzoleone, Bassano del Grappa, Caltrano, Calvene, Fara, Nove, Marostica, Salcedo, Lugo di Vicenza, Lusiana ed Asiago, i cui territori sono interessati dall'attraversamento della l'ippovia regionale denominata "Ippovia del Brenta" provvedono ad individuare nel PAT il relativo tracciato.

3. DIRETTIVE PER IL RECEPIMENTO DEI TRACCIATI DI PROGETTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

a. Nella redazione dei PAT/PATI i Comuni devono prevedere gli assi viari e ferroviari riportati nella cartografia di Piano (tav. 4). Il concreto recepimento dei tracciati dovrà essere effettuato secondo le indicazioni dell'Ente competente per l'infrastruttura in base al livello di progettazione approvato.

b. I PRC dovranno prevedere gli sviluppi insediativi compatibilmente con la possibilità di realizzare le infrastrutture di progetto individuate dal PTCP.

c. Il PTCP si adegua ai progetti regionali in materia di viabilità, con particolare riferimento alla Pedemontana Veneta, al completamento della Valdastico Sud e Nord, al "Sistema delle Tangenziali Venete" e alla Nuova Valsugana.

4. DIRETTIVE PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

- a. Al fine di non pregiudicare il livello di servizio della rete viaria di interesse provinciale, i collegamenti alla rete di secondo e terzo livello dalle zone di espansione o di trasformazione urbanistica dovranno avvenire attraverso assi viari di connessione e non come innesto diretto dalla singola proprietà. La geometria della rete viaria di connessione e dei nodi di innesto dovrà garantire adeguati livelli di servizio in base ai carichi veicolari generati dai nuovi insediamenti. La definizione di questi collegamenti dovrà essere realizzata anche a mezzo di adeguamento o riqualificazione di collegamenti esistenti, e in ogni caso in accordo con la Provincia.
- b. I Comuni devono valutare la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto, rispetto ai flussi veicolari esistenti, incrementati dall'indotto derivante dalla nuova urbanizzazione in aree di espansione o di trasformazione urbanistica. L'entità dell'indotto deve essere calcolata in base alla capacità insediativa e all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.
- c. I Comuni nelle norme dei PAT/PATI dovranno prevedere specifiche direttive per il PI al fine di attuare quanto enunciato al comma 3 lettera a) e lettera b).
- d. I Comuni dovranno realizzare il coordinamento e la definizione di una scala di priorità temporali, per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con le attuazioni urbanistiche comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati.
- e. La localizzazione delle attività che prevedono rilevanti movimentazioni di mezzi dovrà essere prevista in siti da cui siano facilmente raggiungibili i nodi della rete viaria di primo livello e ferroviaria di primo e secondo livello. In ogni caso la localizzazione delle attività dovrà essere definita in modo da evitare l'attraversamento dei centri abitati consolidati da parte del traffico generato e attratto dall'insediamento, prevedendo anche opere infrastrutturali a supporto dell'intervento.
- f. Il Comune dovrà subordinare l'attuazione di interventi di significativa entità relativi a previsioni ricadenti in aree di espansione o di trasformazione urbanistica, e le attività di cui alla lettera e alla verifica, a carico del proponente, delle ricadute sul sistema della mobilità. Sono considerati di significativa entità gli interventi con superficie territoriale uguale o superiore a 5 ettari o volume edificabile pari ad almeno 50.000 mc o che comportino la realizzazione di spazi a parcheggio in misura uguale o superiore a 10.000 mq; e gli interventi di cui al comma 4 lettera e, fatta salva la possibilità dello strumento urbanistico di fissare valori di riferimento inferiori.

[...]

TITOLO XI - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E DEL TURISMO (m)

CAPO I – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 66 - DIRETTIVE GENERALI

1. Il PTCP concorre, all'interno del quadro normativo regionale, ad una riqualificazione organica dei sistemi insediativi del territorio Provinciale, coordinando in particolare quello produttivo con quelli della residenza e delle reti infrastrutturali.
2. Il PTCP in sintonia con i criteri stabiliti dal PTRC relativamente al riordino del sistema insediativi delle aree ed impianti artigianali ed industriali fissa i criteri di progettazione predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione degli ampliamenti indicando i principi insediativi e i criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica.
3. In applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 11/04 e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta Regionale, il PTCP considera di interesse Provinciale l'intero sistema delle aree produttive articolandole in due gruppi: il primo individua le aree produttive ampliabili, il secondo individua le rimanenti, che non ammettono ulteriori ampliamenti. Le aree produttive sono indicate, distinte tra "ampliabili" e "non ampliabili", nella Tavola 4 del PTCP.
4. DIRETTIVE: Le nuove superfici produttive debbono essere previste solamente in ampliamento ad aree esistenti, realizzate in continuità e aderenza ad esse. Le modalità di ampliamento sono regolate dall'ART. 67 delle presenti norme.
5. DIRETTIVE: I Comuni promuovono forme di accordo intercomunale finalizzate a ricercare regole chiare e condivise per gestire la trasformazione degli spazi produttivi, la rilocalizzazione delle situazioni improprie persistenti e la realizzazione di nuovi spazi qualificati per la produzione a servizio del territorio.

6. **DIRETTIVE:** Criteri generali per lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). I Comuni elaborano criteri da adottare negli interventi relativi alla disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive, secondo le normative nazionali e regionali, volti a favorire e promuovere:

- a. la qualificazione complessiva del manufatto produttivo e dell'area interessata dalla variante, sulla base di criteri ambientali;
- b. la previsione di crediti edilizi, perequazione urbanistica o altri strumenti previsti dalla normativa vigente per favorire il riordino, la riqualificazione ambientale ed architettonica del manufatto e dell'area oggetto di variante.

7. **Direttive:** Il PAT ed il PI, ciascuno per quanto di competenza, precisano i confini e gli ambiti delle aree produttive localizzate nel territorio comunale, disponendo per ciascuna di esse apposita disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal PTCP. Per gli insediamenti produttivi presenti nel territorio non rilevati dal PTCP, lo strumento urbanistico comunale provvede ad individuarli.

8. **PRESCRIZIONI** per le aree produttive ampliabili e non ampliabili. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque, garantendo una adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti ed assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscono una buona infiltrazione del terreno.

[...]

ART. 71 - DIRETTIVE PER LE AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI

1. Sono quelle aree produttive facenti parte del sistema delle aree produttive provinciale che, per caratteristiche ambientali o viabilistiche, non sono considerate ampliabili e che, nel medio periodo, dovranno essere riqualificate.

2. I Comuni, in sede di redazione dei PAT o PATI, svolgono un'analisi delle aree definite non ampliabili dal PTCP al fine di valutarle e classificarle rispetto alle seguenti definizioni:

- a. **Aree consolidate:** sono aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere, per la loro specializzazione e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti comunali vigenti, ma che non appaiono indicate per le politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale e urbanistica o di limiti di infrastrutturazione;
- b. **Da riconvertire** – sono aree produttive esistenti o comunque convenzionate con il Comune, la cui destinazione risulta incongrua in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale o urbanistica o di infrastrutturazione, per le quali in sede di pianificazione comunale è opportuna una specifica analisi ed approfondimento finalizzata all'eventuale trasformazione e riconversione. Per tali aree dovrà essere valutata l'opportunità del trasferimento in area produttiva ampliabile ai sensi del precedente ART. 68.

3. **DIRETTIVE:** Nelle aree produttive non ampliabili "consolidate" ciascun Comune può prevedere ampliamenti nel limite del 5% della superficie territoriale dell'area interessata vigente alla data di adozione del presente piano, purché tali previsioni siano rivolte a soddisfare esigenze di potenziamento e adeguamento delle aziende già insediate nella zona. L'ampliamento è subordinato alla previsione di misure di compensazione degli impatti ambientale, paesaggistico, visivo ed acustico.

4. In deroga al comma 3, con le modalità di cui all'art. 68, possono essere concessi ampliamenti ulteriori per le aree produttive non ampliabili "consolidate" nei casi previsti dall'art. 68, comma 1, lett. b) e c).

5. Nelle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" non sono possibili ampliamenti.

6. La riqualificazione delle aree produttive non ampliabili "da riconvertire" è nel territorio Provinciale prioritaria rispetto all'urbanizzazione di nuove aree, secondo i seguenti criteri:

- a. Nelle aree produttive non ampliabili contigue a tessuti urbani residenziali dovranno essere realizzati, prioritariamente, eventuali nuovi volumi residenziali previsti dal PAT, garantendo tutti i requisiti minimi propri di un nuovo insediamento residenziale (a titolo meramente esemplificativo: fognature separate, connessione ad un depuratore, quote di terreno permeabile e a verde ecc.), nonché aree per interesse pubblico (parchi, verde pubblico, scuole...);
- b. Le aree produttive non ampliabili ben connesse alla viabilità di primo livello dovranno essere prioritariamente riqualificate e trasformate per inserire eventuali nuove superfici direzionali o commerciali

o per realizzare centri logistici da destinare alle attività di protezione civile (stoccaggio materiali, formazione, addestramento).

c. Qualora si tratti di insediamenti in un contesto extraurbano (industrie isolate o impianti zootecnici) non contiguo a centri abitati né connesso a viabilità principale, l'individuazione delle soluzioni ottimali avverrà tendendo al recupero dell'immagine del paesaggio rurale ed alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni, che potranno essere legate sia ai servizi all'agricoltura, sia ai servizi alla persona sia ad attività di servizi o terziario avanzato che non comporti aumento di traffico.

[...]

TITOLO XIII – PIANIFICAZIONE COORDINATA (n)

ART. 91 - VICENZA ED IL VICENTINO

1. Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissara, Dueville, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza.

2. DIRETTIVA In considerazione del rilievo sovracomunale delle funzioni direzionali e del terziario avanzato dell'area e del ruolo ad essa riservato dal PTRC, anche rispetto alle politiche territoriali del progetto Vi.Ver., con una corrispondente necessità di servizi, il Comune di Vicenza, in sede di pianificazione urbanistica comunale, concerta con la Provincia ed i Comuni interessati, le tematiche che necessitano di un coordinamento sovracomunale ed in particolare:

- a. L'insediamento di strutture del terziario avanzato e direzionale, anche private, che possono costituire utile servizio a tutti i poli produttivi della Provincia e incidere sul fabbisogno abitativo dei Comuni contermini e quindi sulla loro pianificazione;
- b. l'organizzazione del trasporto pubblico locale urbano e l'interconnessione dello stesso con quello extraurbano;
- c. l'accessibilità alla Fiera, polo di attrazione e di interesse sovracomunale, e l'ubicazione di parcheggi scambiatori e di servizio ai visitatori;
- d. La pianificazione delle aree limitrofe ai caselli autostradali, ed agli accessi alle stazioni SFMR e FTV di Vicenza interessate da tessuti urbani consolidati.


3. Il PATI dovrà approfondire lo studio della mobilità a servizio delle zone industriali del Comune di Vicenza, verificare l'accessibilità dall'esterno del comune al centro storico, il collegamento tra i quartieri finitimi, e valutando anche i flussi di traffico indotti dalle trasformazioni su base comunale e provinciale connesse con gli interventi previsti dal PTCP della Provincia.

4. Il Comune di Vicenza dovrà inoltre:

- a. promuovere interventi tesi a "ricucire" la cesura esistente tra ambito dei Monti Berici e Città di Vicenza;
- b. prevedere la densificazione contro il consumo di territorio generato dalla proliferazione insediativa;
- c. determinare in modo definito i limiti per contrastare la dispersione insediativa;
- d. prevedere i quartieri residenziali di forma compatta e forte contestualizzazione ambientale la previsione di architetture dense, (anche verticali), sulle direttrici delle grandi infrastrutture di collegamento, in ambiti di scarsa qualità della zona industriale Ovest e tra questa e il casello autostradale;
- e. destinare le aree ancora libere al collegamento paesistico ed ecologico Nord-Sud, evitando quindi l'individuazione di nuovi insediamenti in corrispondenza di tali spazi;
- f. prevedere interventi di inserimento e mitigazione paesistica lungo la tangenziale di Vicenza;
- g. prevedere itinerari ciclabili coordinati e in sicurezza per l'accessibilità ai servizi e alle attività urbane.
- h. per la città di Vicenza, creare percorsi ciclo-pedonali sicuri/attrezzati/piacevoli finalizzati alla creazione di una continuità urbana tra gli spazi della vita sociale (es. percorso centro storico-nuovo teatro...);
- i. progettare gli spazi aperti per valorizzare le risorse ambientali specifiche di cui dispone la città.
- j. prevedere per l'area la redazione di un piano ambientale.

[FINE ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



Legenda




Figura 2.11 – Estratto della Tavola 5.1.B – Sistema del Paesaggio (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'Estratto della Tavola 5.1.B – Sistema del Paesaggio (Approvata con D.G.R. 708 / 2012) – Zona Sud, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della

Provincia di Vicenza (VI), emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente, per quanto riguarda gli ambiti strutturali di paesaggio del P.T.R.C., all'interno dell'ambito n. 23 – Alta Pianura Vicentina (art. 60 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale vuoto a contorno lineare spesso tratteggiato di colore nero e simbolo interno rettangolare a riempimento vuoto e contorno lineare continuo della medesima colorazione, recante all'interno il numero dell'ambito) e, per quanto riguarda le aree agricole del P.T.R.C., all'interno delle aree dell'agropolitano (art. 24 delle Norme del P.T.C.P., tematismo areale a riempimento pieno di colore grigio chiaro trasparente e contorno lineare spesso a tratto continuo di colore blu). L'elaborato mostra inoltre, ancora una volta, il passaggio a sud-ovest del corso d'acqua (tematismo lineare a tratto continuo di colore azzurro) del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, e, lungo il suo confine orientale, la presenza di una linea delle reti fruibili della mobilità lenta, ovvero di un asse ciclabile relazionale (art. 63 delle Norme del P.T.C.P., tematismo lineare spesso costituito da elementi circolari a riempimento pieno di colore giallo oca) lungo la S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume il toponimo di Strada Padana verso Padova.

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Vicenza (VI) contenente l'articolo cui fa riferimento il tematismo evidenziato.

[INIZIO ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

TITOLO IX - BENI CULTURALI (j)

ART. 60 - ATLANTE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

1. L'Atlante del patrimonio culturale, architettonico, archeologico e paesaggistico della Provincia di Vicenza (allegato D) indica a titolo meramente ricognitivo i beni paesaggistici e culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 presenti nel territorio provinciale, nonché ulteriori beni da salvaguardare.
2. DIRETTIVA. I Comuni, in sede di pianificazione comunale ed intercomunale, individuano azioni volte al soddisfacimento degli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica definiti per ciascun ambito di paesaggio, contenuti nell'allegato D.

[FINE ESTRATTO NORME DEL P.T.C.P.]

2.1.3 Piano Territoriale di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 & Variante per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo al P.A.T. 2020 del Comune di Vicenza (VI)

La Legge Regionale n. 11 del 2004 "Norme per il governo del territorio" stabilisce all'art. 12 che il Piano Regolatore Comunale si componga di disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e di disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

Il P.A.T. delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico monumentale e architettonica.

Il P.A.T. è un "*piano struttura*" ovvero un documento di programmazione che:


- delinea le grandi scelte sul territorio e le strategie per lo sviluppo sostenibile;
- definisce le funzioni delle diverse parti del territorio comunale;
- individua le aree da tutelare e valorizzare per la loro importanza ambientale, paesaggistica e storico architettonica;
- fa proprie le direttive generali degli *strumenti sovraordinati* (P.T.R.C., P.T.C.P.) e degli strumenti comunali riferiti all'area vasta (*Piano Strategico, Piano Urbano della Mobilità*).

Il P.A.T. del Comune di Vicenza (VI) è stato adottato con *Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 11/12/2009, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11 del 23/04/2004*; esso è stato poi approvato con la *Conferenza dei Servizi del 26/08/2010 tra Comune di Vicenza (VI) e Regione Veneto, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. 11 / 2004*, ratificato dalla *Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 2558 del 02/11/2010*, pubblicato nel *B.U.R. n. 88 del 30/11/2010*, ed è efficace dal *15/12/2010*.

Con *Delibera Consiglio comunale n. 21 del 28/05/2020* è stata poi approvata la *Variante al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo*.

Vengono di seguito riportati degli estratti degli elaborati grafici della *pianificazione territoriale comunale*, nella loro versione più recente, inerenti all'ambito oggetto di analisi e d'intervento, così da evidenziare i principali vincoli e le principali classificazioni della porzione di territorio comunale sottoposta a studio.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



LEGENDA

 Confine Comunale

VINCOLI

 Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 - Art. 6

 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - Art. 6

 Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 - Art. 7

 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Art.7

 Vincolo a tutela del paesaggio - Corsi d'acqua - Art. 6

 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate - Art.7

 Vincolo destinazione forestale L.R. 52/78 Art. 15 - Art. 7

 Vincolo ad alto rischio archeologico D.Lgs. 42/2004 - Art. 6

 Vincolo a rischio archeologico D.Lgs. 42/2004 - Art. 6

RETE NATURA 2000

 Siti di importanza comunitaria - Art. 6

 Zone di protezione speciale - Art. 6

PIANIFICAZIONE DI LIVELLO REGIONALE

 Ambiti dei Parchi o per l'istituzione dei Parchi e riserve naturali ed archeologiche e di tutela paesaggistica - Art. 7

 Piano d'Area dei Monti Berici - Art. 7

 Aree a pericolosità idraulica modesta (P1) in riferimento al PAI - Art. 7

 Aree a pericolosità idraulica bassa (P2) in riferimento al PAI - Art. 7

 Aree a pericolosità idraulica elevata (P3) in riferimento al PAI - Art. 7

 Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4-aree fluviali) in riferimento al PAI - Art. 7

 Centro Storico - Art. 6

 Strade romane - Art. 6

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| ALTRI ELEMENTI | | | |
|---|--|---|---|
|  | Fasce di rispetto - Art. 8 |  | Elettrodotti - Art. 8 |
|  | Depuratori - Art. 8 |  | Metanodotti - Art. 8 |
|  | Pozzi di prelievo per uso idropotabile - Art. 8 |  | Acquedotti non comunali - Art. 7 |
|  | Pozzo comunale geotermico - Art. 8 |  | Fasce di rispetto stradale - Art. 8 |
|  | Aeroporto - Art. 8 |  | Ferrovia - Art. 8 |
|  | Elisuperficie - Art. 7 |  | Idrografia - corsi d'acqua e specchi lacustri - Art. 8 (fascia di rispetto idraulico di 10 ml) |
|  | Zona militare - Art. 8 | | |
|  | Cimitero - Art. 8 | | |
|  | Attività a rischio di incidente rilevante - Art. 8 | | |
|  | Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Art. 8 | | |
|  | Allevamento zootecnico intensivo - Artt. 32,59 | | |

Figura 2.12 – Estratto dell’Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)

Dall’analisi dell’*Estratto dell’Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l’ambito di analisi ricade interamente in vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art. 6 delle N.T.A., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratto – punto - punto di colore arancione), in area a pericolosità idraulica modesta (P1) in riferimento al P.A.I. (art. 7 delle N.T.A., tematismo areale vuoto a contorno lineare costituito da triangoli equilateri a riempimento pieno di colore rosa chiaro) e che la sua porzione orientale è in parte interessata dalla presenza di una servitù tecnologica legata al passaggio di un acquedotto non comunale (art. 7 delle N.T.A., tematismo lineare spesso tratto – punto – punto di colore nero) lungo la S.R. 11 “Padana Superiore”, la quale, come già più volte evidenziato, lambisce il confine nord-orientale dell’area d’indagine. L’elaborato mostra inoltre la presenza, a debita distanza, a nord del sito di studio, di un *impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 8 delle N.T.A., tematismo puntuale costituito da un simbolo circolare a contorno lineare nero e riempimento pieno di colore magenta).*

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.A. contenente gli articoli cui fanno riferimento i tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO N.T.A.]

TITOLO II - DISPOSIZIONI PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO

CAPO I - VINCOLI DEFINITI DALLE LEGGI E DAI CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI E RICOGNITIVI

Art. 6 - Vincoli di fonte legislativa (P)

Negli elaborati del PAT sono rappresentati graficamente gli elementi e le aree generatori o assoggettati a vincolo presenti nel territorio comunale.

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nell'Elaborato 1 del PAT hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nell'Elaborato 1 del PAT che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi dell'articolo, ancorché riportati nel quadro conoscitivo.

Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.

Di seguito sono indicati gli obiettivi e le direttive da considerare e applicare nella formazione del PI.

Vincolo sismico

(OPCM n. 3274/2003, OPCM n. 3519/2006)

L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 3 ai sensi dell'OPCM 3274/2003 recepita dalla Regione Veneto con DGR 67CR/2003. Per quanto riguarda i progetti da realizzare vanno rispettate le specifiche prescrizioni contenute nell'OPCM 3519/2006 e alla DGR 71/2008.

In sede di formazione del PI saranno definite apposite linee guida per promuovere le migliori tecniche per la costruzione e il consolidamento degli edifici, per il corretto inserimento o la modifica degli impianti negli edifici esistenti nonché per l'effettuazione di monitoraggi sul patrimonio edilizio esistente e, anche in considerazione delle particolari caratteristiche del tessuto urbano, con particolare riguardo al Centro Storico.

[...]

Art. 7 - Vincoli e prescrizioni definiti nella pianificazione territoriale (P)

Le disposizioni che seguono sono qui richiamate a solo titolo ricognitivo e hanno la funzione di direttiva per la formazione del PI. Il contenuto normativo delle stesse, anche avente natura vincolistica, va rinvenuto nella fonte originaria. Il PI, in sede di adeguamento, accerta il sussistere e il permanere dell'elemento che genera le disposizioni vincolistiche riferendole allo strumento di pianificazione territoriale che li definisce ed alla vigenza dello stesso.

[...]

Aree a rischio Idraulico

Aree classificate dal PAI e pertanto assoggettate alle disposizioni delle Norme di attuazione del medesimo. Il PAT assume dette disposizioni inerenti alla tutela idraulica e affida al PI, in sede di adeguamento, il recepimento delle stesse e la conforme rappresentazione di dettaglio delle aree in oggetto.

[...]

Acquedotti non comunali


Il PAT individua i tracciati degli acquedotti non comunali e la relativa servitù tecnologica.

Il PI ne preciserà l'esatto tracciato in sede di attuazione del PAT.

Sono fatte salve le normative di legge statale e regionale in materia di acquedotti nonché disposizioni previste dagli organi competenti.

[FINE ESTRATTO N.T.A.]

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



LEGENDA

| | | |
|--|--|--|
| Confine Comunale | INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE | Contesti figurativi delle Ville Venete - Art. 9, 22 |
| INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA | Bosco urbano - Art. 11 | Ville Venete - Art. 9, 22 |
| Area interessata da risorgiva - Art. 11 | Lago di cava - Oasi di Casale - Rete Natura 2000 - Artt. 6, 11, 36 | Complessi e testimonianze storico-architettoniche - Artt. 9, 10 |
| Dolina - Art. 11 | Parco del Roncone - Art. 11 | Edificio Liberty - Artt. 9, 10 |
| Traccia di corso fluviale estinto (palcoalveo) - Art. 11 | Corsi d'acqua e principali arginature - Artt. 11, 12 | Approdo fluviale storico (antico porto) - Art. 10 |
| Orlo di scarpata di erosione fluviale - Art. 11 | Esempiani arborei di pregio - Art. 11 | Impianto storico di utilizzo del fiume (ex mulinochiusa) - Art. 10 |
| Orlo di scarpata di denudazione - Art. 11 | INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE | |
| Sorgente - Art. 11 | Centro Storico (UNESCO) - Artt. 9, 23 | |
| Ingresso di grotta a sviluppo orizzontale - Art. 11 | Buffer Zone - Centro Storico (UNESCO) - Artt. 9, 23 | |
| INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA | Dorgni storici - Artt. 9, 10, 21 | |
| Parchi storici - Art. 11 | Cimiteri - Artt. 9, 10, 21 | |
| Paesaggi storici del Veneto - Art. 17 | Nuclei storici minori frazioni - Artt. 9, 10, 21 | |
| Sistema dei rilievi - Art. 11 | Sistema delle residenze sociali - Artt. 9, 10, 21 | |

Figura 2.13 – Estratto dell'Elaborato 2 – Carta delle Invarianti, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto dell'Elaborato 2 – Carta delle Invarianti, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)*, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi e d'intervento. L'elaborato mostra solamente la presenza, a debita distanza, a sud-est del sito di studio, di un *orlo di scarpata di erosione fluviale (art. 11 delle N.T.A., tematismo lineare costituito da asterischi ripetuti in serie a tratto spesso di colore marrone chiaro)*.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



LEGENDA




Figura 2.14 – Estratto dell'Elaborato 3 – Carta delle Fragilità, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto dell'Elaborato 3 – Carta delle Fragilità, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento, per quanto concerne la compatibilità geologica, ricade per la sua porzione nord-orientale, all'interno delle aree idonee (art. 14 delle N.T.A., tematismo areale a riempimento pieno di colore verde scuro trasparente) e per la sua porzione sud-occidentale, all'interno delle aree idonee a condizione (art. 14 delle N.T.A., tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo ocra scuro trasparente) e delle aree esondabili o a ristagno idrico (art. 15 delle N.T.A., tematismo areale a riempimento retinato in linee diagonali parallele a tratto leggero di colore azzurro, e contorno lineare tratteggiato spesso della medesima colorazione).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.A. contenente gli articoli cui fanno riferimento i tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO N.T.A.]

Titolo II - DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

Capo III – FRAGILITÀ

[...]

Art. 14 - Compatibilità geologica dei terreni ai fini edificatori

Sulla base delle analisi, la classificazione delle compatibilità geologica ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza

di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche e delle risorse naturali.

Sulla base della normativa vigente (L.R. 11/2004, D.M. 11/03/1988, L. 64/1974, D.M. 14/9/2005, D.M. 14/01/2008 riguardante Norme Tecniche per le Costruzioni), degli studi effettuati e della classificazione proposta, il PAT ha individuato tre tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono

a. **AREE IDONEE:** si tratta di aree in cui la falda risulta sempre maggiore di 2 metri di profondità da piano campagna. Esse sono costituite prevalentemente da depositi granulari a diversa pezzatura (sabbie e ghiaie fini) in matrice limosa argillosa di caratteristiche geotecniche buone. Tali aree peraltro sono ad alta vulnerabilità per gli acquiferi sotterranei; in tali aree non c'è alcun limite all'edificabilità; l'indagine geologica sarà redatta come previsto dalla normativa vigente e sarà necessaria per fornire i parametri corretti per la progettazione delle fondazioni anche in chiave antisismica e sarà necessario un adeguato approfondimento delle condizioni idrogeologiche al fine di valutare il rischio idrogeologico per le falde sotterranee e venga adeguatamente progettato l'eventuale sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), ed eventuali azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

b. **AREE IDONEE A CONDIZIONE:** aree mediamente esposte a pericolosità geologico – idraulica.

In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto a possibile dissesto idrogeologico, forti pendenze, acclività con remota possibilità di frane, zone a vulnerabilità idrogeologica, a rischio di esondazione, per deflusso difficoltoso delle acque e con caratteristiche geotecniche penalizzanti.

Sono individuate le seguenti aree idonee a condizione:

01 – per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti e medio-alto rischio di esondazione dei corsi d'acqua: si tratta di aree soggette a medio alto rischio di inondazione periodica e costituite prevalentemente da depositi recenti dei corsi d'acqua di natura argillosa e argillosa-limosa, complessivamente scadenti dal punto di vista geotecnico, in cui l'insieme di elementi sfavorevoli necessita di una attenta valutazione degli interventi edilizi. La falda in questo ambito è compresa entro i 5 metri di profondità, anche se insistono ampie fasce ad una profondità inferiore ai 2 metri.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificandone le criticità individuate; sarà necessario verificare che la realizzazione di indagini di dettaglio siano estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, e siano finalizzate ad evitare che gli interventi proposti possano creare pregiudizio rispetto alle condizioni penalizzanti sopra indicate. In quest'ultimo caso indicare le possibili modalità per ovviare a tale eventualità.

Per ogni intervento e/o opera in questo ambito si prescrive quanto segue:

- realizzare riporti di terreno con materiali granulari di buone caratteristiche geotecniche;
- non realizzare scantinati al di sotto del piano campagna se non dopo aver realizzato un riporto adeguato
- realizzare eventuali opere in sottoterraneo (specie per ambiti in cui la falda sia superiore ai 2 metri di profondità) con adeguate opere di drenaggio e di impermeabilizzazione e gli accessi in sottoterraneo e le bocche di lupo con aperture sopra il piano campagna
- per la scelta delle fondazioni evitare quelle che possono comportare cedimenti differenziali
- non realizzare sistemi di depurazione degli scarichi reflui nel suolo che possano comportare pregiudizio per gli acquiferi sotterranei (in particolare per gli ambiti in cui la falda si trova a profondità inferiore ai 2 metri da piano campagna)

Stante le caratteristiche idrauliche delle aree, negli ambiti per i quali si evidenzino rischi di esondazione, sarà necessario procedere a preventive valutazioni di compatibilità idraulica in sede di formazione del PI.

02 – per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche scadenti a basso rischio di esondazione dei corsi d'acqua e profondità della falda < 2 metri: si tratta di aree soggette a basso rischio di esondazione, costituite, prevalentemente, da depositi alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri di natura limo-argillosa, complessivamente scadenti dal punto di vista geotecnico e caratterizzate da una profondità di falda sempre al di sotto di due metri da piano campagna, in cui l'insieme di elementi sfavorevoli necessita di una attenta valutazione degli interventi edilizi.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificandone le criticità individuate; sarà necessario verificare che la realizzazione di indagini di dettaglio siano estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, e siano finalizzate ad evitare che gli interventi proposti possano creare pregiudizio rispetto alle condizioni penalizzanti sopra indicate. In quest'ultimo caso indicare le possibili modalità per ovviare a tale eventualità.

Per ogni intervento e/o opera in questo ambito si prescrive quanto segue:

- realizzare riporti di terreno con materiali granulare di buone caratteristiche geotecniche
- non realizzare scantinati al di sotto del piano campagna se non dopo aver realizzato un riporto adeguato
- realizzare eventuali opere in sotterraneo con delle adeguate opere di drenaggio e di impermeabilizzazione e gli accessi in sotterraneo e le bocche di lupo con aperture sopra il piano campagna
- per la scelta delle fondazioni evitare quelle che possono comportare cedimenti differenziali
- non realizzare sistemi di depurazione degli scarichi reflui nel suolo che possano comportare pregiudizio per gli acquiferi sotterranei

03 – per la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche mediocri, profondità della falda > 5 metri ed alta vulnerabilità degli acquiferi: si tratta di aree poste a contorno dei rilievi collinari e il centro storico in rilevato di Vicenza. Le prime possono essere soggette ad eventi di ristagno idrico per sbarramento idraulico. Esse sono costituite prevalentemente da depositi granulari a diversa pezzatura (sabbie e ghiaie fini) in matrice limosa argillosa di caratteristiche geotecniche perlopiù mediocri e in cui la falda si trova sempre ad una profondità maggiore di 5 metri da piano campagna. Tali aree sono ad alta vulnerabilità per gli acquiferi sotterranei.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguente individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

04 – per il rischio di dissesto idrogeologico sui versanti e l'elevata vulnerabilità degli acquiferi: si tratta delle aree poste sulle dorsali collinari di natura calcarea perlopiù carsificata con presenza di forme epigee e ipogee e con accumulo sui versanti di depositi coesivi di scarsa consistenza soggetti a dissesto idrogeologico specie con media acclività (15-30°) e in concomitanza con interventi antropici non adeguati.

Per rendere idonee le aree soggette a questa condizione, in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, venga supportato da un adeguato approfondimento delle conoscenze delle condizioni idrogeologiche dell'area, con conseguenti individuazione del grado di vulnerabilità delle falde sotterranee ed eventuale progettazione di un sistema per il trattamento degli scarichi reflui (per quelli convogliati nel suolo e sottosuolo), e di possibili azioni di mitigazione per ridurre i rischi di impatto per gli acquiferi sotterranei.

Nei contesti interessati da fenomeni di carsismo deve essere accertata, anche con metodi di indagine indiretta, la presenza di cavità sotterranee che possono ripercuotersi con sprofondamenti in superficie, nonché la presenza di materiali fini di riempimento con caratteristiche geotecniche talora insufficienti e da verificare.

Per le seconde per renderle idonee in fase di PI sarà necessario ridefinirle ad una scala più adeguata, verificando che per ogni nuovo intervento edilizio o di ristrutturazione che comporti un ampliamento dei fabbricati o una modifica della destinazione d'uso, dovrà essere accompagnata da indagini di dettaglio estese a tutto il territorio interessato e in un ragionevole intorno, finalizzati alla verifica della stabilità dei pendii sia in condizioni naturali che in seguito alla realizzazione delle opere previste ed all'individuazione di eventuali interventi di stabilizzazione necessarie ad evitare che le soluzioni proposte possano creare pregiudizio per l'intervento stesso o per le aree circostanti anche con la modifica dell'assetto idrogeologico dell'area.

[...]

Art. 15 - Aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico (D)

Il PI, in riferimento alle aree già individuate o che saranno individuate come aree esondabili o con periodico ristagno idrico con successiva ricognizione di concerto con i competenti Enti, disciplina le trasformazioni secondo le seguenti direttive e alla luce delle Linee guida per la formazione del "Piano delle Acque" di cui al successivo articolo e riportate in appendice alle presenti norme:

- *individua appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione;*
- *indica le situazioni che potranno essere assoggettate a programmi complessi e all'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e le modalità di intervento.*

(P) *Al fine di salvaguardare e non compromettere ulteriormente l'assetto idraulico, fino all'entrata in vigore del PI adeguato alle presenti disposizioni, in dette aree si applicano le seguenti prescrizioni:*

- *divieto di tombinamento o di chiusura di fossati esistenti, anche privati, a meno di evidenti necessità attinenti alla pubblica sicurezza. In caso di tombinamento occorrerà provvedere alla ricostruzione planoaltimetrica delle sezioni idriche perse secondo configurazioni che ripristinino la funzione iniziale sia in termini di volumi che di smaltimento delle portate defluenti;*
- *eventuali ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte e quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero. L'autorità competente potrà comunque definire e prescrivere luci e sezioni diverse in relazione a piani, programmi e progetti di messa in sicurezza, riassetto e riqualificazione;*
- *negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, in misura da precisarsi attraverso un'analisi della situazione*

morfologica circostante e comunque non inferiore ai cm. 30;


- *negli interventi di nuova edificazione per i volumi interrati, vanno previsti adeguati sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio e adottate tecniche e dispositivi per impedire allagamenti dei locali, sono vietati gli scivoli esterni per accesso ad autorimesse, inoltre bocche di lupo, sfiati etc. vanno disposti sempre con apertura superiore a una quota come definita al punto precedente;*
- *gli interventi per il riassetto della rete idraulica dovranno, in particolare, perseguire la salvaguardia e il ripristino delle condizioni di:*

- *funzionalità della rete idrica, attraverso la ripresa di eventuali punti critici strutturali (in particolare delle parti intubate)*
- *accessibilità ai corpi idrici, per assolvere alle necessarie operazioni di pulizia e manutenzione.*

Il PI in sede di adeguamento, sulla base di specifiche analisi geologiche e idrauliche, ridefinisce e precisa i limiti delle aree esondabili o soggette a periodico ristagno idrico e specifica e dettaglia i divieti e le prescrizioni di cui sopra anche vietando, ove necessario, la realizzazione di interventi di trasformazione dei luoghi.

[FINE ESTRATTO N.T.A.]

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



LEGENDA

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Confine Comunale |  | Varianti SUAP - n. UT - Art. 59 |
|  | Ambiti Territoriali Omogenei - Art. 18 | ELEMENTI INFRASTRUTTURALI | |
| AZIONI STRATEGICHE | |  | Cardini di accessibilità - Artt. 25, 47 |
|  | Tessuto urbano consolidato - Art. 24 |  | Strada di progetto - Artt. 48, 49 |
|  | Edificazione diffusa - Art. 31 |  | Collegamento ferroviario - Art. 49 |
|  | Mantenimento discontinuità - Art. 31 |  | Collegamento interrato - Artt. 48, 49 |
|  | Linee preferenziali di sviluppo insediativo (LPA) - Art. 30 |  | Cavalcaferrovia - Artt. 48, 49 |
|  | Linee preferenziali di sviluppo insediativo (LPB) - Art. 30 |  | Nodo infrastrutturale - Art. 49 |
|  | Linee preferenziali di sviluppo insediativo (LPC) - Art. 30 |  | Freccia direzionale - Art. 49 |
| | Orientamenti preferenziali di sviluppo produttivo (LPD) - Art. 30 |  | Sistema di trasporto in sede riservata - Artt. 48, 49 |
|  | Limiti fisici alla nuova edificazione - Art. 30 |  | Fermata SFMR - Art. 49 |
|  | Ambiti di interesse pubblico strategico (IPSn°) - Art. 25 |  | Stazione e fermata SFMR - Art. 49 |
|  | Ambiti con assetto delineato (ADn°) - Art. 25 |  | Parcheggi scambiatori - Art. 49 |
|  | Ambiti con assetto aperto (AAn°) - Art. 25 |  | Infrastrutture ferroviarie - Art. 49 |
|  | Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana - Art. 26 |  | Infrastrutture e attrezzature di maggior rilevanza - Art. 49 |
|  | Ambiti di interesse nazionale - Art. 64 |  | Vegetazione in ambito urbano e nel territorio aperto - Art. 46 |
|  | Attività da trasferire per incompatibilità o opere incongrue - Art. 59 | | |

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| | | |
|--|--|---|
| VALORI E TUTELE |  | Rurale periurbano intercluso - Art. 32 |
|  Pertinenze scoperte da tutelare - Art. 9 |  | Rurale periurbano aperto - Art. 32 |
|  Edifici e complessi di valore monumentale - Art. 9 |  | Rurale ambientale - Art. 32 |
|  Contesti figurativi dei complessi monumentali - Art. 22 |  | Rurale collinare - Art. 32 |
|  Ville individuate nella pubblicazione dell'IRVV - Art. 22 |  | Rurale agricolo - Art. 32 |
|  Tessuto antico e tessuto storico - Art. 21 |  | Oasi di Casale - Artt. 6, 11, 36 |
|  Ambito altomedievale - Art. 21 |  | Corsi d'acqua e specchi lacuali - Art. 12 |
|  Centro storico del capoluogo - Art. 21 |  | Ambiti di connessione naturalistica - Art. 37 |
|  Addizioni ottomovecentesche - Art. 21 |  | Corridoi ecologici principali - Art. 37 |
|  Edifici individuati dal PTRC - Artt. 9, 10 |  | Corridoi ecologici secondari - Art. 37 |
|  Edifici Liberty - Artt. 9, 10 |  | Barriere antropiche - Art. 40 |
|  Edifici rurali di valore testimoniale - Artt. 9, 10 |  | Varchi ambientali - Art. 38 |
|  Edifici testimoniali della civiltà dell'acqua - Artt. 9, 10 |  | Esemplari arborei di pregio - Art. 11 |
|  Ambiti di valore storico - la Valletta del Silenzio - Artt. 17, 23 |  | Coni visuali - Art. 22, 23, 45 |
|  Ambiti di valore storico - le Risare - Art. 17 | PREVISIONI PUNTUALI | |
|  Ambiti di interesse ambientale - Art. 45 |  | Ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art.13 della LR 14/2017 |
|  Territorio boscato - Art. 6 | | |

Figura 2.15 – Estratto dell'Elaborato 4 – Carta delle Trasformabilità, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto dell'Elaborato 4 – Carta delle Trasformabilità, del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno dell'Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) n. 6 (art. 18 delle N.T.A., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato spesso di colore oro con simbolo circolare centrale recante il numero dell'A.T.O.) e per quanto riguarda le azioni strategiche, all'interno del tessuto urbano consolidato (art. 24 delle N.T.A., tematismo areale a riempimento retinato in linee diagonali parallele a tratto leggero di colore blu). L'elaborato mostra inoltre il passaggio a sud-ovest del corso d'acqua (art. 12 delle N.T.A., tematismo lineare spesso di colore blu scuro) del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, oltre che la presenza nelle immediate vicinanze a sud-ovest del sito di studio, di un *ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della L.R. 14/2017* (tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato spesso di colore magenta).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.A. contenente gli articoli cui fanno riferimento i tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO N.T.A.]**Titolo III - STRUTTURA URBANA E TERRITORIALE****Capo I - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA - LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ****Art. 18 - Ambiti territoriali omogenei (P)**

Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), individuati sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo e identificati nell'Elaborato 4 "Carta delle trasformabilità":

- ATO 1, comprende il centro storico del capoluogo;
- ATO 2, comprende la città cresciuta intorno al centro storico e San Pio X;
- ATO 3, comprende gli insediamenti della strada Pasubio, di Monte Crocetta e di Cattane nel territorio compreso tra il Bacchiglione, il confine ovest, l'Orolo e Viale del Sole;
- ATO 4, comprende la località Carpaneda, la zona industriale e S. Agostino.
- ATO 5, comprende Monte Berico e la Riviera Berica fino al Bacchiglione;
- ATO 6, comprende gli insediamenti di Casale, Vicenza Est e Settecà dal Bacchiglione alla linea FS VE-MI;
- ATO 7, comprende gli insediamenti di Bertesinella e Bertesina tra la linea FS VE-MI, via Aldo Moro e la linea FS VI-TV;
- ATO 8, comprende gli insediamenti di Ospedaletto, Anconetta, Saviabona, Pologge e Laghetto.

Per l'intero comune e per ogni ATO, nelle tabelle allegate in appendice alle presenti norme, sono indicati:

- i parametri teorici di dimensionamento decennale;
- i limiti quantitativi e fisici, costituenti il carico insediativo aggiuntivo, per lo sviluppo degli insediamenti residenziali comprensivi dell'artigianato di servizio e della ricettività turistica, produttivi, commerciali-direzionali;
- i parametri per i cambi di destinazione d'uso nonché la relativa quota di aree per servizi.

Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal vigente PRG ad eccezione di quella relativa a:

- strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di adozione del PAT;
- superfici utili di attività produttive attive alla data di entrata in vigore del PAT in zona impropria e da trasferire;
- ampliamento di abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore del PAT, fino al 20% della volumetria esistente e senza incremento del numero di unità, limitatamente alle aree e agli interventi definiti dal PI, per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza, all'accessibilità, all'efficienza energetica e alla qualità architettonica delle abitazioni in coerenza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 57 delle presenti norme;
- ampliamento di attività produttive attive, ricadenti in zona impropria e confermate dal vigente PRG, fino al 10% della superficie utile e fino al massimo di 300 mq di superficie utile, limitatamente alle aree e agli interventi definiti dal PI per la realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza, all'efficienza energetica e alla qualità architettonica in coerenza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58 delle presenti norme.

Il dimensionamento complessivo teorico decennale del PAT può essere incrementato o ridotto fino al massimo del 10% senza che ciò comporti variante. Detto incremento o riduzione dovrà essere oggetto, in sede di formazione del PI, a specifica motivazione in relazione allo stato di attuazione del PAT, alle dinamiche insediative complessive e in ciascun ATO, per le diverse destinazioni e verificate, sotto il profilo della sostenibilità, con riferimento alla VAS.

Il 10% della capacità insediativa prevista per ogni singolo ATO può essere ridistribuita negli ATO limitrofi, nel rispetto del dimensionamento complessivo del PAT senza che ciò comporti variante. Detta distribuzione dovrà essere oggetto, in sede di formazione del PI, di specifica motivazione in relazione allo stato di attuazione del PAT, alle dinamiche insediative complessive e in ciascun ATO, per le diverse destinazioni e verificate, sotto il profilo della sostenibilità, con riferimento alla VAS.

La capacità insediativa conseguente alla compensazione ed ai crediti edilizi costituisce una quota insediativa aggiuntiva rispetto al dimensionamento teorico comunale del PAT. Detta quota aggiuntiva non può superare il 10% del totale e può essere attuata in ATO diversi da quelli da cui origina la compensazione o il credito.

Art. 18 bis - Ambiti di urbanizzazione consolidata (P)

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati nell'Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata, sono definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della LR 14/2017.

[...]

Capo II - LA CLASSIFICAZIONE DEI TESSUTI INSEDIATIVI E DEL TERRITORIO

Art. 24 - Tessuto urbano consolidato (D)

La "città consolidata" comprende la parte del territorio comunale costruita ed i contesti territoriali di "completamento" (sia residenziali che produttivi - commerciali - direzionali), già dotati delle principali opere di urbanizzazione, nonché le aree assoggettate dal PRG a strumento urbanistico attuativo già approvato. Per la "città consolidata", vanno perseguiti obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione con particolare riguardo a:

- riduzione dei tempi di percorrenza per la fruizione dei servizi;
- contenimento dei consumi energetici e delle risorse idriche;
- contenimento della produzione ed efficiente gestione dei rifiuti;
- miglioramento del microclima urbano mediante la riduzione delle impermeabilizzazioni, interventi che favoriscano la ventilazione urbana, il potenziamento del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica degli edifici e delle reti tecnologiche;
- promozione della qualità architettonica e dell'arredo urbano;
- edifici e tessuti urbani di pregio da tutelare;
- sicurezza urbana e coesione sociale mediante specifiche modalità di realizzazione delle aree pubbliche e mediante la distribuzione di servizi di interesse pubblico e di esercizi pubblici.

Alla "città consolidata" sono equiparati anche gli insediamenti di edilizia non rientranti nel territorio agricolo, compresi i lotti e/o le zone previsti con specifica disciplina dal vigente PRG e non ancora edificati.

Il PI in sede di adeguamento al PAT riconsidera gli ambiti RSA2 RSA3 e RSA4 nonché il PPM2, come individuati nel vigente PRG, al fine di integrare nel nuovo quadro normativo la disciplina di tali aree in coerenza con le strategie e gli obiettivi del PAT. Gli ambiti che il PAT indica come centro storico saranno oggetto di revisione delle previsioni urbanistiche del vigente PRG al fine di assicurare la tutela degli elementi di valore storico, monumentale, testimoniale e archeologico.

Il PI stabilisce le destinazioni urbanistiche delle singole zone e/o aree, i parametri edificatori, la dotazione dei servizi, le modalità attuative nonché, fatta salva l'esigenza di salvaguardare i caratteri tipologici del tessuto urbano, quali interventi sull'edilizia esistente siano sempre possibili (nuove costruzioni, ampliamenti, riqualificazione, riconversione).

Il PI, in coerenza e in attuazione del PAT, sulla base del quadro conoscitivo aggiornato e per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione, innovazione e valorizzazione di cui al presente articolo, provvede a:

- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparto urbanistico stabilendo le modalità tecniche di redazione del medesimo;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio da salvaguardare;
- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione anche mediante la determinazione di crediti edilizi;
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- prevedere l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti.

Gli edifici e i manufatti esistenti, anche esterni alla "città storica", che presentano elementi tipologici, di finitura, decorazioni e/o particolari connotazioni di valore storico-culturale, vanno conservati e tutelati e tal fine, in sede di adeguamento di PI, si procederà ad apposita ricognizione.

(P) A seguito dell'approvazione del PAT le previsioni del PRG vigente inerenti alla città consolidata acquistano il valore e l'efficacia del PI. Sino all'adozione del primo PI anche le NTA del PRG vigente restano in vigore per le parti non in contrasto con le presenti NTA.

Il perimetro della città consolidata indicato all'Elaborato 4 "Carta della trasformabilità" sarà meglio precisato dal PI per le parti previste in attuazione del PAT.


In tale sede il PI potrà introdurre modifiche connesse alla definizione esecutiva degli interventi e, a fronte di una ricognizione di maggior dettaglio relativa allo stato reale dei luoghi, potrà introdurre le conseguenti rettifiche.

In tale sede il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi, dai perimetri delle Tessuto Urbano Consolidato, alle seguenti condizioni:

- che, in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di consumo di suolo determinato dal PAT e il dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza;
- che tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- che comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento ed alla riqualificazione dei margini degli insediamenti.

Tali variazioni dovranno naturalmente avvenire nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa, impedendo e/o controllando la costruzione a nastro lungo le strade di interconnessione tra aggregati insediativi, la "fusione" tra gli stessi, e avendo soprattutto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.

[FINE ESTRATTO N.T.A.]



Legenda

-  Confine comunale
-  Ambiti di urbanizzazione consolidata
-  Ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della LR 14/2017

Figura 2.16 – Estratto dell’Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata, della Variante per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2020 del Comune di Vicenza (VI)

Dall’analisi dell’ *Estratto dell’Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata*, della *Variante per l’adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2020 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l’ambito oggetto di analisi e d’intervento ricade all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata (tematismo areale a riempimento pieno di colore azzurro trasparente). L’elaborato mostra inoltre la presenza, nelle immediate vicinanze a sud-ovest del sito di studio, di un *ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 13 della L.R. 14/2017* (tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato spesso di colore magenta).

2.1.4 Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)

La *Legge Regionale 11 del 2004 "Norme per il governo del territorio"* stabilisce all’art. 12 che il *Piano Regolatore Comunale* si componga di *disposizioni strutturali* contenute nel *Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)* e di *disposizioni operative* contenute nel *Piano degli Interventi (P.I.)*.

Il *Piano degli Interventi* è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del *Piano di Assetto del Territorio*, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.


Il *Piano degli Interventi* è suddiviso in più ambiti territoriali.

Il *Comune di Vicenza (VI)* si è dotato di *Piano degli Interventi (P.I.)*, adottato con *D.C.C. n. 50 del 24/10/2012*, approvato con *D.C.C. n. 10 del 07/02/2013*, adeguato con *Determina dirigenziale P.G.N. 19107 dell’ 08/03/2013* e corretto con *Determina dirigenziale P.G.N. 24722 del 28/03/2013*.

Il *Piano* è stato poi aggiornato con una serie di *provvedimenti* di cui il più recente è l’*Aggiornamento degli elaborati ai sensi dell’art. 2, comma 6 e dell’art. 4, comma 1 delle Norme Tecniche Operative*, avvenuto con *Determina dirigenziale n. 1227 del 17/05/2023*.

Vengono di seguito riportati degli estratti degli elaborati principali della *pianificazione comunale operativa* sopra descritta, nella loro versione più recente, inerenti all’ambito oggetto di analisi e d’intervento, così da evidenziare i principali vincoli e le principali classificazioni della porzione di territorio comunale sottoposta a studio.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



LEGENDA

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Confine Comunale | | |
| VINCOLI | | FASCE DI RISPETTO | |
|  | art. 13 Beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 |  | art. 15 Metanodotti e fascia di rispetto |
|  | art. 13 Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 |  | art. 15 Deposito di accumulo gas in serbatoio: fascia m 35 / m 200 |
|  | art. 13 Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua |  | art. 15 Impianti AIM distribuzione gas - primari / secondari |
|  | art. 13 Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Zone Boscate |  | art. 15 Ossigenodotto e fascia di rispetto |
|  | art. 13 Vincolo destinazione forestale L.R. 52/1978 art.15 |  | art. 15 Risorse idropotabili e fascia di rispetto |
|  | art. 13 Vincolo Idrogeologico-Forestale R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926 |  | art. 15 Impianti di depurazione e fascia di rispetto |
|  | art. 13 Vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 |  | art. 15 Acquedotti e fascia di rispetto |
|  | art. 13 Vincolo Sismico O.P.C.M 3274/2003 |  | art. 15 Pozzi di geotermia |
|  | art. 13 Monumento nazionale e zona monumentale di interesse storico nazionale |  | art. 15 Risorgiva e fascia di rispetto |
| TUTELE | |  | art. 15 Idrografia sottoposta a servitù idraulica - R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 |
|  | art. 14 PGRA - Pericolosità idraulica moderata - P1 |  | art. 15 Elisuperficie e fascia di rispetto |
|  | art. 14 PGRA - Pericolosità idraulica media - P2 |  | art. 15 Elettrodotti e DPA (Distanza di Prima Approssimazione) |
|  | art. 14 PGRA - Pericolosità idraulica elevata - P3a |  | art. 15 Elettrodotti di progetto e DPA da definire |
|  | art. 14 PGRA - Area Fluviale - F |  | art. 15 Elettrodotti - Nodi complessi con DPA non definita |
|  | art. 14 PGRA- Zone di Attenzione |  | art. 15 Cimitero e fascia di rispetto |
|  | art. 14 Piano d'Area dei Monti Berici | RICOGNIZIONI PUNTUALI DI CARATTERE AMBIENTALE | |
|  | art. 14 Siti di Importanza Comunitaria |  | art. 16 Siti sottoposti a procedura ambientale |
|  | art. 14 Zone di Protezione Speciale |  | art. 16 Impianti generanti campi elettromagnetici ad alta frequenza |
|  | art. 14 Siti sottoposti a tutela dall'UNESCO - Centro storico | AREE ASSOGGETTATE A SALVAGUARDIA | |
|  | art. 14 Siti sottoposti a tutela dall'UNESCO - Buffer zone |  | art. 31 Corridoio linea ferroviaria Alta Velocità - Delibera CIPE del 29 marzo 2006 e del 28 novembre 2020 |
|  | art. 14 PTCP - Contesti figurativi | | |
|  | art. 14 Aree ad "Alto rischio archeologico" D.Lgs. 42/2004 | | |
|  | art. 14 Aree a "Rischio archeologico" D.Lgs. 42/2004 | | |
|  | art. 14 Zona di tutela fluviale ai sensi della L.R. 11/2004 art. 41 | | |
|  | art. 14 Impianti a rischio di incidente rilevante e area di danno | | |
|  | art. 14 Ambiti per l'istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica | | |

Figura 2.17 – Estratto dell'Elaborato 2 – Vincoli e Tutele (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'Elaborato 2 – Vincoli e Tutele (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI) emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento:

- ricade interamente in vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art. 13 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratto – punto - punto di colore arancione);
- ricade interamente in area a pericolosità idraulica media – P2 in riferimento al P.G.R.A. (art. 14 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare costituito dalla ripetizione in serie di triangoli equilateri a riempimento pieno di colore magenta scuro);
- vede la sua porzione orientale essere in parte interessata dalla presenza di una fascia di rispetto legata al passaggio di un acquedotto (art. 15 delle N.T.O., tematismo lineare spesso tratto – punto – punto – punto di colore nero con fascia di rispetto areale vuota a contorno lineare leggero tratto – punto – punto della medesima colorazione) lungo la S.R. 11 “Padana Superiore”, la quale, come già più volte evidenziato, lambisce il confine nord-orientale dell’area d’indagine;
- vede la sua porzione occidentale essere in parte interessata dalla servitù idraulica di un elemento dell’idrografia sottoposta a servitù idraulica dal R.D. 368/1904 e dal R.D. 523/1904 (art. 15 delle N.T.O., tematismo lineare spesso a tratto continuo di colore ciano acceso con fascia di rispetto areale vuota a contorno lineare leggero tratto – punto – punto di colore nero) corrispondente al corso d’acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l’angolo sud-occidentale dell’ambito oggetto di analisi e d’intervento.

L’elaborato mostra inoltre la presenza, a debita distanza, a nord e a nord-ovest del sito di studio, di due impianti generanti campi elettromagnetici ad alta frequenza (art. 16 delle N.T.O., tematismo puntuale costituito da un simbolo circolare a contorno lineare nero e riempimento pieno di colore magenta).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.O. contenente gli articoli cui fanno riferimento i tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO N.T.O.]

VINCOLI, FASCE DI RISPETTO E DISPOSIZIONI DI TUTELA

Art. 13 – Vincoli

Disposizioni generali

1. Nell’Elaborato 2 – Vincoli e tutele, sono indicati i vincoli e le tutele derivanti da fonti normative statali e regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore o da piani settoriali prevalenti sul PI per effetto di norme aventi carattere di specialità.
2. La rappresentazione dei vincoli sotto i profili localizzativo e dimensionale e i richiami o i riferimenti nelle presenti norme hanno esclusivamente carattere ricognitivo e non esaustivo e sono riferiti temporalmente alla data dell’ultimo aggiornamento del quadro conoscitivo allegato al PI.
3. La sussistenza e l’estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti e i limiti alla trasformabilità degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in ogni fase di attuazione, in sede di progettazione attuativa o definitiva, in conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza, della denuncia o della segnalazione con propria apposita asseverazione e

successivamente verificata dall'organo comunale competente al controllo preventivo o successivo dell'intervento.

4. Sugli immobili vincolati non sono ammesse trasformazioni o nuove costruzioni in contrasto con le norme speciali che li disciplinano; restano inoltre fermi i limiti all'edificabilità e alla trasformabilità previsti dalle presenti norme.

5. Il rilascio del titolo abilitativo o l'accertamento di conformità degli interventi ammessi sugli immobili vincolati sono subordinati al preventivo atto d'assenso, comunque denominato, dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

6. In sede di rilascio dell'atto di assenso di cui al comma precedente, l'autorità preposta alla tutela di un vincolo sovraordinato può dettare, sul progetto presentato, motivate prescrizioni esecutive che potranno essere recepite in sede di rilascio del titolo abilitativo solo se compatibili con lo strumento urbanistico e con la disciplina generale di zona.

Normativa settoriale

[...]

12. Vincolo sismico

a. L'intero territorio comunale è classificato in zona sismica 2.

b. Le nuove costruzioni e la trasformazione delle costruzioni esistenti sono comunque assoggettate alle normative tecniche vigenti in fase realizzativa.

[...]

Art. 14 - Tutele

Disposizioni settoriali

1. Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)

a. Nelle aree individuate dal Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), si applicano le relative disposizioni per quanto efficaci. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo, gli interventi devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 5 delle NTA del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA).

[...]

Art. 15 - Fasce di rispetto

Disposizioni generali

1. Le fasce di rispetto sono aree nell'ambito delle quali operano divieti o limiti all'edificabilità e alla trasformabilità ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme di zona su cui ricadono, volti a evitare che interventi di trasformazione edilizia e urbanistica possano arrecare pregiudizio all'oggetto o alla previsione che le origina o volti ad evitare che i medesimi interventi possano a loro volta subire pregiudizio dall'esercizio dell'oggetto o della previsione che origina la fascia di rispetto.

2. L'individuazione delle fasce di rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da strumenti di pianificazione di livello superiore ha carattere ricognitivo e non esaustivo.

3. L'individuazione e la regolamentazione delle fasce di rispetto di competenza del PI hanno natura costitutiva.

4. L'effettiva estensione delle fasce di rispetto, dei divieti e dei limiti alla trasformabilità degli immobili ricadenti in dette fasce dovranno essere oggetto di accertamento a cura del progettista in sede di progettazione attuativa o di intervento diretto secondo la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, della denuncia o della segnalazione e verificati dall'organo comunale competente al controllo.

5. Nell'ambito delle fasce di rispetto non sono ammesse trasformazioni o nuove costruzioni in contrasto con le norme speciali che le disciplinano; restano inoltre fermi i limiti di edificabilità e trasformabilità previsti dalle norme di zona.

6. Fatti salvi i divieti o le limitazioni alla trasformabilità più restrittive previsti da fonti normative statali, regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore, o dalle norme di zona in cui l'intervento ricade non derogate dal presente comma, sulle costruzioni legittimamente esistenti ubicate nelle fasce di rispetto e non oggetto di altre norme di tutela più restrittive, sono consentiti:

a. gli interventi di cui alla lettera d), comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001 con il mantenimento delle destinazioni d'uso legittimamente esistenti o ammesse dalle norme di zona e delle unità immobiliari esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI;

b. la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente ed esterna alla fascia di rispetto delle costruzioni esistenti con il mantenimento delle destinazioni d'uso legittimamente preesistenti

o ammesse dalle norme di zona e delle unità immobiliari esistenti al 24/10/2012 data di adozione del PI, sempre che ciò non comporti, in tutto o in parte, l'avanzamento dell'edificio verso altri fronti di rispetto.

7. Il rilascio del titolo abilitativo o l'accertamento di conformità degli interventi ammessi nelle fasce di rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da strumenti di pianificazione di livello superiore, salvo che non siano di carattere meramente conservativo dell'esistente o esplicitamente ammessi dalle norme, sono subordinati al preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Disposizioni settoriali

[...]

12. Acquedotti

a. Il PI riporta le condotte comunali ed extracomunali e una relativa fascia di rispetto cautelativa di 20 m per lato, misurata dall'asse della condotta.

b. Il rilascio di titoli abilitativi per l'esecuzione di tutte le opere in prossimità degli impianti idrici e di scavi sulle strade interessate da detti impianti è subordinato al nullaosta da parte della società proprietaria o gestore del servizio.

[...]

15. Servitù idraulica

a. Entro il limite di 10 m dal limite fluviale o dal piede esterno valgono le disposizioni specifiche di cui al RD 368/1904 e al RD 523/1904.

b. Qualsiasi intervento previsto in tale fascia dovrà essere autorizzato a seguito di presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica all'Ente competente.

[...]

[...]

22. Viabilità

a. Nelle fasce di rispetto stradale potranno realizzarsi, oltre alle opere stradali, impianti di arredo urbano, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, ecc.) aree di parcheggio e stazioni di servizio per rifornimento carburanti.

b. Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la nuova sede stradale, che deve essere esclusa dal computo. Esse sono altresì computabili al fine del calcolo degli standard con esclusione di una fascia di 7 m sul lato del ciglio strada.

c. Nel caso di nuove strade, con l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto dell'opera che si mantenga all'interno delle fasce di rispetto ai sensi del DPR 753/1980, nonché ai sensi del DM 1404/1968, la previsione del PI è adeguata al nuovo tracciato, senza che ciò costituisca variante al piano stesso, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio a seguito delle previsioni di nuove infrastrutture viarie nel PI, decorso il quinquennio di efficacia del PI, potranno essere previste misure di indennizzo compensativo anche mediante Credito Edilizio.

d. Gli incroci viari cittadini, tra strade di cui almeno una non sia strada locale, hanno un'area di rispetto stradale circolare, di raggio pari a metà della distanza massima tra due fabbricati prospettanti sull'intersezione, maggiorata di metri 10, con centro all'intersezione degli assi stradali. Il raggio non potrà mai superare i 50 m, salvo disciplina regolamentare specifica delle intersezioni e quanto stabilito dalla norma nazionale. In ogni caso, vanno rispettate le disposizioni derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 5 del DM 1404/1968 e dall'art. 16 del Nuovo Codice della strada, in merito alle distanze da osservarsi in corrispondenza degli incroci, per quanto concerne le aree di visibilità nelle intersezioni.


e. Lungo gli assi viari maggiormente interessati dai fenomeni dell'edificazione diffusa e di edificazione lineare, il PI prevede in corrispondenza dei varchi ambientali, di cui all'Elaborato 4 – Rete ecologica, il mantenimento della discontinuità edilizia per una fascia di ampiezza minima ortogonale all'asse stradale di 30 m.

f. All'interno dei centri abitati, sono indicate graficamente sulle tavole di PI le fasce di rispetto da applicare alle singole strade. Comunque, anche indipendentemente da detta indicazione, lungo le strade appartenenti alla rete portante delle piste ciclabili (individuata nell'Elaborato 3 – Zonizzazione con gli assi stradali di colore verde), è prevista una fascia di rispetto minima di 5 m dal ciglio esterno di entrambi i marciapiedi o, in mancanza di esso, dal confine di proprietà della strada. Lungo le strade interessate dal transito delle linee Linee ad Alta Mobilità (LAM) del servizio di Trasporto Pubblico Locale, è prevista analogamente una fascia di rispetto minima di 5 m.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

g. All'esterno del perimetro dei centri abitati, nei casi in cui non sono esplicitamente indicate le fasce di rispetto nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, le distanze minime dei fabbricati dalle strade sono quelle stabilite dalla normativa vigente al momento dell'intervento, in riferimento alla classificazione tecnico funzionale della rete di viabilità esistente.

[FINE ESTRATTO N.T.O.]



| | | | |
|--|---|--|---|
| | Confine comunale | | |
| ZONIZZAZIONE | | INFRASTRUTTURE | |
| ZTO A - ZONA DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE | | | art. 31 Ferrovia |
| | art. 36 A1 - Centro storico | | art. 32 Viabilità esistente |
| | art. 36 A2 - Ph. - Tessuti e Borghi Storici | | art. 32 Viabilità di progetto |
| | art. 36 A3 - Ph. - Centro storico minore | | art. 34 Percorsi Ciclo-pedonali |
| | art. 36 A4 - Complessi e immobili storici e di interesse culturale | | |
| | art. 36 A5 - Parchi, giardini e spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale | | |
| | ZTO B - ZONA RESIDENZIALE E MISTA ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO | SICUREZZA E TUTELA DELL'ASSETTO MORFOLOGICO, AMBIENTALE E PAESAGGISTICO | |
| | art. 37 Residenziale e mista esistente e di completamento | VINCOLI, FASCE DI RISPETTO | |
| | ZTO C - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ASSOGGETTATA A PUA | | art. 15 Fascia di rispetto stradale |
| | art. 38 Residenziale di espansione assoggettata a PUA | | art. 15 Fascia di rispetto cimiteriale |
| | ZTO D - ZONA PER INSEDIAMENTI ECONOMICO - PRODUTTIVI | | art. 15 Fascia di rispetto tecnologico |
| | art. 39 Ambito per insediamenti economici e produttivi soggetto a riqualificazione | | art. 33 Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione |
| | art. 39 Insedimenti economici e produttivi esistenti e di completamento | | |
| | art. 39 Insedimenti economici e produttivi di espansione assoggettati a PUA | | |
| | ZTO E - ZONA RURALE | DISPOSIZIONI DI TUTELA | |
| | art. 40 Rurale collinare | | art. 14 Sedime storico cinta muraria, Arco, Scalette, Portici e Basilica di Monte Berico e fascia di rispetto |
| | art. 40 Rurale periurbano aperto | | art. 14 Edifici e contesti di valore testimoniale |
| | art. 40 Rurale periurbano intercluso | | art. 14 Edificio di valore monumentale |
| | art. 40 Rurale ambientale | | art. 14 Edificio di valore architettonico - intervento di restauro conservativo (rs1) |
| | art. 40 Rurale agricolo | | art. 14 Edificio di valore architettonico - intervento di restauro e risanamento (rs2) |
| | | | art. 14 Edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione (r) |
| | | | art. 14 Edificio di valore ambientale - intervento di ristrutturazione con tutela dei prospetti (r*) |
| | | | |
| | ZTO F - ZONA DESTINATA AD ATTREZZATURE E IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE | PREVISIONI PUNTUALI | |
| | art. 44 Istruzione esistente/progetto (Fa) | | art. 26 Attività da trasferire per incompatibilità o opere incongrue |
| | art. 44 Attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune esistente/progetto (Fb) | | |
| | art. 44 Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport esistente/progetto (Fc) | | |

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| | art. 44 Servizi a supporto della viabilità esistente/progetto (Fd) | | art. 26 Attività produttiva in zona impropria da trasferire |
| | art. 44 Riqualficazione e miglioramento ambientale (Frm) | | art. 26 Attività produttiva in zona impropria da confermare |
| | art. 44 Ambito Parco | | art. 28 Parco commerciale |
| AMBITI DI INTERVENTO | | | |
| | art. 28 Aree o strutture dismesse e degradate | | art. 40 Annessi rustici non più funzionali al fondo |
| | art. 52 Coordinamento Urbanistico | | art. 40 Aree inedificabili art. 7 LRV 4/15 |
| | art. 53 Accordo art. 32 LRV 35/01 | | art. 61 Esigenze abitative di tipo familiare (art. 57 di PAT) |
| | art. 54 Accordo art. 6 LRV 11/04 | | art. 21 Ambito variante SUAP - UT n. |
| | art. 55 Progetto urbano | | Area non pianificata art. 33 LRV 11/04 |
| | art. 55 Comparti Progetto urbano | | |
| | art. 56 LPS non attuabile | | |
| | art. 56 LPS attuabile | | |
| | art. 57 PUA in corso di attuazione | | |
| | art. 58 IED convenzionato | | |
| | art. 59 Residenziale di perequazione | | |
| | art. 60 Nucleo residenziale rurale | | |

Figura 2.18 – Estratto dell'Elaborato 3 – Zonizzazione (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto dell'Elaborato 3 – Zonizzazione (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)* emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento:

- ricade, per la sua porzione occidentale e centrale, all'interno della Z.T.O. D21 – Zona per insediamenti economici - produttivi – ambito per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento (art. 39 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato leggero di colore blu, recante al suo interno un rettangolo a riempimento pieno di colore bianco e contorno lineare leggero con all'interno il codice alfanumerico “D21” di identificazione dell'ambito nella medesima colorazione);
- ricade, per le sue porzioni sud-occidentale e sud-orientale, all'interno della Z.T.O. D10 – Zona per insediamenti economici - produttivi – insediamenti economici e produttivi di espansione assoggettati a P.U.A. (art. 39 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratto – punto spesso di colore blu, recante al suo interno un rettangolo a riempimento pieno di colore bianco e contorno lineare leggero con all'interno il codice alfanumerico “D10” di identificazione dell'ambito nella medesima colorazione), e all'interno di due ambiti di intervento con LPS attuabile (art. 56 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato spesso di colore magenta scuro);
- ricade, per la sua porzione nord-occidentale, all'interno della Z.T.O. B23 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento (art. 37 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare tratteggiato leggero di colore marrone, recante al suo interno un rettangolo a riempimento pieno di colore bianco e contorno lineare leggero con all'interno il codice alfanumerico “B23” di identificazione dell'ambito nella medesima colorazione);
- ricade, per la sua porzione centro-occidentale, all'interno della Z.T.O. B7 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento (art. 37 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno

lineare tratteggiato leggero di colore marrone, recante al suo interno un rettangolo a riempimento pieno di colore bianco e contorno lineare leggero con all'interno il codice alfanumerico "B7" di identificazione dell'ambito nella medesima colorazione);

- ricade, quasi interamente, ad esclusione dei due ambiti in Z.T.O. B23 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento, ed in Z.T.O. B7 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento, all'interno della previsione puntuale di parco commerciale (art. 28 delle N.T.O., tematismo areale vuoto a contorno lineare punteggiato spesso di colore grigio scuro);
- ricade parzialmente, per le sue porzioni orientali, all'interno della fascia di rispetto stradale (art. 15 delle N.T.O., tematismo areale a riempimento punteggiato leggero di colore nero e contorno lineare tratto – punto della medesima colorazione), legata al passaggio, lungo il confine orientale della S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume il toponimo di "Strada Padana verso Padova", elemento della viabilità esistente (art. 32 delle N.T.O., tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo ocra trasparente) classificato anche come asse viario principale assoggettato a specifiche misure per la riqualificazione (art. 33 delle N.T.O., tematismo lineare spesso di colore verde).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.O. contenente gli articoli cui fanno riferimento i diversi tematismi evidenziati.

[INIZIO ESTRATTO N.T.O.]

PARAMETRI, DISTANZE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

[...]

Art. 28 - Insediamento attività commerciali al dettaglio

1. Le attività commerciali esistenti, al 22/07/2014 data di adozione della relativa disciplina, non sono obbligate a conformarsi a quanto dettato dalle disposizioni della LR 50/2012. In caso di aumento della Superficie di vendita, della Superficie lorda di pavimento o di cambio di tipologia per le Grandi strutture, che comportino una maggiore dotazione di parcheggi di uso pubblico a servizio delle attività, per le porzioni modificate, si applicano le presenti norme.
2. Le strutture con Superficie di vendita non superiore a 1.500 mq sono insediabili su tutto il territorio comunale nei limiti delle disposizioni stabilite per le singole zone.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della LR 50/2012, gli ambiti da D4 a D10 sono idonei per l'insediamento delle medie strutture con Superficie di vendita (Sv) fino a 2.500 mq.
4. L'insediamento delle medie strutture con Superficie di vendita superiore a 1.500 mq e delle grandi strutture di vendita è ammesso all'interno delle aree o strutture dismesse e degradate, di cui al comma 3 dell'art. 2 del Regolamento regionale n. 1/2013, individuate nell'Elaborato 5 – Fascicolo Schede Urbanistiche che contiene le relative schede descrittive, fatto salvo quanto previsto all'art. 36.
5. A seguito di ricognizione, nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, sono individuati i parchi commerciali esistenti alla data del 30 giugno 2014 ai sensi della LR 50/2012. A fronte dell'assetto territoriale, infrastrutturale, ambientale e della mobilità in cui si colloca il parco commerciale, in caso di aumento dell'attuale carico urbanistico derivante dall'apertura di nuove attività, dovranno essere valutati in particolare le seguenti situazioni di criticità:
 - a. accessibilità al parco commerciale con utilizzo di TPL, con mobilità ciclopedonale e mezzi sostenibili;
 - b. miglioramento della mobilità in entrata e uscita dal parco commerciale anche con l'eliminazione degli incroci stradali esistenti;
 - c. interventi di mitigazione delle isole di calore;
 - d. mitigazioni degli effetti derivanti da ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli;

- e. interventi per il risparmio idrico e riutilizzo delle acque;
 - f. abbattimento delle emissioni CO2 anche con l'utilizzo delle energie rinnovabili e aumento dell'efficienza energetica;
 - g. ottimizzazione della gestione dei rifiuti;
 - h. interventi di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico.
6. Per l'insediamento di nuovi esercizi commerciali o di modifica di quelli esistenti di cui al comma 1. devono essere reperite superfici minime a parcheggio di uso pubblico a servizio delle attività come sotto riportate:

| | Quantità di parcheggi di uso pubblico a servizio delle attività ai sensi dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 1/2013 | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------|
| | Centro storico | Centro urbano | Fuori centro urbano |
| Esercizio di vicinato | 0,8 mq/mq Sv | 0,8 mq/mq Sv | 1 mq/mq Sv |
| Medie strutture di vendita | convenzione | 0,8 mq/mq Sv | 1 mq/mq Sv |
| Grandi strutture di vendita | convenzione | Zone di completamento 0,4 mq/mq Slp | Lett. b) comma 4 art. 5 |
| | | Zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica 0,5 mq/mq Slp | |

7. Per gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita assoggettati all'art. 19, la superficie a parcheggio dovuta corrisponde alla superficie maggiore tra quella risultante dall'applicazione dello stesso articolo delle NTO e quella richiesta dal precedente comma 6. In ogni caso la superficie di parcheggi di cui all'art. 19, deve essere garantita mediante la cessione delle aree o vincolo a uso pubblico, ai sensi del comma 1 dell'art. 32 della LR 11/2004, collocati in modo da agevolare la piena funzionalità e direttamente accessibili dalla viabilità pubblica.

8. Il perimetro del centro urbano è indicato nell'Elaborato 9 – L.R. 50/2012.

9. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si applica la LR 50/2012.

[...]

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Art. 32 - Viabilità esistente e di progetto

1. Sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare.
2. Esse indicano, ove necessario, l'intera area nella quale sarà ricavata la viabilità, e nei rimanenti casi soltanto la sede viaria.
3. Qualora sia indicata la viabilità e/o la fascia di rispetto stradale, il tracciato viario di progetto riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al PI.
4. Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di 10 m di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI.
5. La rete di distribuzione urbana secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI.
6. Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative relative alla zona produttiva lungo la Statale Riviera Berica, in prossimità dell'Autostrada (località Campedello), si prescrive di attrezzare adeguatamente l'innesto alla S.S. Riviera Berica.
7. Nella realizzazione della variante relativa alla S.P. 46 del "Pasubio" da viale del Sole a Moracchino – Stralcio A, è prescritta l'osservanza di quanto valutato dal Genio Civile con nota n. 47841 del 28/01/2009; in particolare, che vengano eseguite le opere di scavo, di raccolta e smaltimento acque meteoriche, così come previste e

dimensionate nello studio di compatibilità idraulica depositato, al fine del rispetto del principio dell'invarianza idraulica. Considerato, altresì, che il nuovo tracciato stradale correrà in prossimità di un'area presso la roggia Dioma, che per la sua fragilità ha in previsione la realizzazione di una cassa di espansione, si sottolinea l'importanza di favorirne l'attuazione a difesa del territorio e della nuova infrastruttura in argomento. Ogni opera di mitigazione dovrà essere sottoposta a periodiche attività di manutenzione, in modo da conservare efficienza sia nella raccolta che nello smaltimento delle acque meteoriche. Dovranno peraltro essere osservate tutte le precauzioni per quanto attiene il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, prevedendo apposite quinte arboree oltre che opere di mitigazione ambientale (pannelli fonoassorbenti). Il collegamento stradale dalla variante alla S.P. 46 del "Pasubio" alla Base militare, rappresentato nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, ha carattere indicativo. In fase di progettazione dell'opera stradale si dovrà preliminarmente accertare, con le competenti Autorità statali, la necessità di traslare a nord l'ingresso principale alla base in modo da ridurre lo sviluppo del tracciato della nuova infrastruttura viaria e quindi il consumo di territorio e l'impatto ambientale.

8. Per gli edifici esistenti, ricadenti all'interno della viabilità e della fascia di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi previsti fino alla lett. d) comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/2001.

Art. 33 - Assi viari principali assoggettati a specifiche misure per la riqualificazione

1. Le infrastrutture viarie previste dal PUM con funzione di Linee Alta Mobilità (LAM) e pista ciclabile portante sono considerate di prioritaria rilevanza per la modernizzazione e l'efficientamento del sistema di Trasporto Pubblico locale e della mobilità ciclabile e per il contributo che la loro riqualificazione può dare alla fluidità del traffico, alla qualità ambientale e alla sicurezza.

2. Lungo dette infrastrutture non devono aumentare le interferenze costituite dalla presenza di passi carrai e aree di sosta prive di idoneo sistema di gestione delle immissioni e in occasione di interventi di trasformazione e riqualificazione si deve procedere all'eliminazione dei fattori di interferenza.

3. Le aree scoperte ricadenti in una fascia di 5 m dal limite delle infrastrutture viarie vanno mantenute libere da nuovi edifici o ampliamenti, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni in materia di viabilità, ogni intervento che determini una modifica dell'attuale movimentazione e immissione dei veicoli sull'asse stradale dovrà essere coordinato mediante la definizione di un apposito Schema Direttore per orientare gli interventi privati in sinergia con gli obiettivi di riqualificazione degli assi stradali.

4. In carenza di detto Schema Direttore da elaborare a cura dei competenti Settori comunali, gli interventi di cui sopra sono assoggettati all'acquisizione del preventivo positivo parere vincolante del Settore Mobilità e Trasporti.

5. Lo Schema Direttore di cui sopra, soggetto ad approvazione della Giunta comunale, potrà essere definito anche mediante PUA e dovrà comunque affrontare prioritariamente le seguenti tematiche:

- a. la risistemazione funzionale degli spazi in carreggiata stradale;
- b. la riorganizzazione delle immissioni dalle aree private;
- c. la definizione degli altri spazi pubblici esistenti lungo la strada;
- d. la realizzazione di nuova pavimentazione tesa al miglioramento delle fruizioni veicolari, ciclabili e pedonali;
- e. il rinnovo e il coordinamento degli elementi di arredo urbano;
- f. l'ammodernamento delle reti tecnologiche impiantistiche;
- g. il rinnovo degli elementi per la raccolta dei rifiuti anche mediante l'allestimento di soluzioni innovative, migliorando gli aspetti igienici e di impatto ambientale del punto di raccolta;
- h. la riorganizzazione e il potenziamento delle fermate del trasporto pubblico locale, anche con la realizzazione di strutture intermodali per la mobilità ciclabile.

6. L'ambito dell'eventuale PUA deve comprendere l'intero asse viario prospiciente prevedendo limiti e sagome di edificazione per le nuove costruzioni e per la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti.

7. In ragione dell'importanza dell'asse viario di collegamento tra il Comune di Altavilla e viale degli Scaligeri, la fascia di rispetto di cui al precedente comma 3. è pari a 35 m.

[...]

ZONIZZAZIONE

[...]

Art. 37 - ZTO B – Zona residenziale e mista esistente e di completamento

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

1. Trattasi di tessuti esistenti o in via di completamento destinati principalmente alla residenza e integrata con usi terziari e commerciali, nonché a suolo libero non impermeabilizzato nei limiti ed alle condizioni di cui ai successivi commi.

[...]

3. Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

4. Il PI si attua secondo i seguenti indici:

| ZTO | Uf (mq/mq) | Su (mq) | H max (m) |
|-----|------------|---------|-----------|
| B0 | 0 | 0 | 0 |
| B1 | 1 | - | 18 |
| B2 | 1 | - | 15 |
| B3 | 1 | - | 12 |
| B4 | 0,5 | - | 12 |
| B5 | 0,5 | - | 9 |
| B6 | 0,5 | - | 7,5 |
| B7 | 0,35 | - | 9 |
| B8 | 0,35 | - | 9 |
| B9 | 0,35 | - | 7,5 |
| B10 | 0,35 | - | 7,5 |
| B11 | - | - | 9 |
| B12 | 0,35 | - | 9 |
| B13 | - | 750 | 9 |
| B14 | - | - | 7,5 |
| B15 | - | 1000 | 11 |
| B16 | 1 | - | 15 |
| B17 | 1 | - | 12 |
| B18 | 1 | - | 18 |
| B19 | 1 | - | 15 |
| B20 | 1 | - | 15 |
| B21 | 1 | - | 12 |
| B22 | 0,7 | - | 12 |
| B23 | - | 690 | 9 |
| B24 | 0,35 | - | 9 |
| B25 | 0,25 | - | 7,5 |
| B26 | - | - | 9,5 |

[...]

5. In tali aree, al fine dell'integrazione della residenza con altre funzioni urbane a essa collegate, sono ammesse attività complementari nel limite massimo del 10% della Superficie utile per le zone da B1 a B14, B16, B17 e B23 e nel limite massimo del 40% per le zone da B18 a B22;

[...]

6. Le attività complementari ammesse sono:

- a. uffici pubblici e privati, studi professionali, istituti di credito;
- b. esercizi commerciali per la vendita al dettaglio;
- c. pubblici esercizi;
- d. locali di spettacolo e divertimento purché non arrecanti disturbo al vicinato e non compatibili con altre disposizioni di PI e/o di settore;
- e. laboratori artigianali, nel limite di 300 mq di Superficie utile per ciascuna attività, a condizione che risultino non inquinanti e rumorose, nonché insalubri di prima classe ai sensi del RD 1265/1934;
- f. attività artigianali di servizio, di riparazione e/o produzione di beni o servizi direttamente collegati alla residenza;
- g. depositi e magazzini di attività artigianali in esercizio e regolari alla data di entrata in vigore del PI (23/03/2013);
- h. autorimesse private o pubbliche;

i. servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;

j. attività per ricettività turistica.

7. Non sono consentite attività incompatibili con la residenza, quali industrie, depositi nocivi o maleodoranti, allevamenti di animali, depositi e magazzini di merci all'ingrosso, ospedali e case di cura ed ogni altra attività che, a giudizio degli organi competenti, risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona.

8. Per gli edifici di valore ambientale e valore testimoniale ricadenti in ZTO B, si applica la disciplina di cui all'art. 14 delle presenti NTO.

9. Nella ZTO B è ammesso un ampliamento della Su pari a 30 mq per alloggio, nonché un incremento della Su con destinazione residenziale fino al 20% aggiuntivo rispetto alla potenzialità derivante dalla tabella di cui al comma 5. da realizzare, nel rispetto degli altri parametri di zona, mediante l'utilizzo di Credito Edilizio a condizione che l'intervento edilizio determini la conseguente classificazione energetica A dell'intero edificio.

10. Sugli annessi rustici riconosciuti non più funzionali al fondo sono ammessi gli interventi fino alla demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15, e con le destinazioni ammesse nella zona in cui ricadono, senza incremento della Superficie utile.

[...]

Art. 39 - ZTO D – Zona per insediamenti economico – produttivi

[...]

2. Zona per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento

a. Sono riconosciute quale luogo vocato alla produzione, conseguentemente sono ammesse le attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente statale, regionale, provinciale e locale poste a tutela dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti matrici ambientali:

- scarichi idrici;
- approvvigionamento idrico;
- emissioni in atmosfera;
- emissioni odorigene;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- rumore;
- traffico;
- energia e risparmio energetico;
- campi elettromagnetici.

b. Il PI riconosce l'importanza di perseguire lo sviluppo locale sostenibile attraverso la ricerca di diverse e ambientalmente più compatibili modalità di utilizzo delle risorse rinnovabili. A tal fine il competente Organo comunale, nel rispetto del dimensionamento del presente PI, potrà adottare provvedimenti ritenuti idonei per favorire o incentivare l'applicazione di tecnologie o modalità costruttive ambientalmente sostenibili.

[...]

k. Nella zona D21 valgono le norme e le previsioni contenute negli specifici strumenti attuativi approvati. Sono fatti salvi la Superficie utile residua, le altezze e le destinazioni previste dagli stessi.

[...]

3. Zona per insediamenti economici e produttivi di espansione assoggettati a PUA

a. Comprende porzioni di territorio inedificato destinato all'insediamento di nuove attività di tipo economico produttivo con le specificazioni del presente comma.

b. L'edificazione può avvenire esclusivamente attraverso PUA secondo i criteri di cui all'art. 5; in sede di stesura del piano attuativo potranno essere stabilite ulteriori quote di parcheggio rispetto a quanto previsto dagli standard urbanistici, per rispondere a fabbisogni derivanti da particolari attività eventualmente inserite nell'area e che dovessero generare frequenti movimenti e soste, in funzione agli indirizzi strategici e all'assetto funzionale definito dagli strumenti di pianificazione della mobilità e del traffico.

c. Il PI si attua con PUA esteso all'intero ambito secondo i seguenti indici:

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| ZTO | Ut (mq/mq) | Sc (%) | H max (m) |
|-----|------------|--------|-----------|
| D7 | 0,8 | 60 | 15 |
| D8 | 0,8 | 60 | 15 |
| D9 | 0,35 | 60 | 15 |
| D10 | 0,8 | 60 | 15 |

I PUA D7 e D10 dovranno prevedere a loro carico la realizzazione dei collegamenti viari con le strade esistenti: per il D7 il tratto da via Zamenhof a viale Da Vinci, per il D10 il tratto tra via Faedo e la viabilità del PUA n. 215.

d. Sono ammesse esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso:

- medie strutture di vendita con Sv non superiore a 2500 mq;
- attività commerciali all'ingrosso, magazzini e depositi senza vendita diretta al pubblico;
- attività direzionali e artigianali di servizio;
- laboratori di ricerca e analisi in genere;
- sale di esposizione e convegni;
- strutture per la sosta e la logistica;
- impianti ed attività a servizio del traffico (garage, officine, impianti per la distribuzione del carburante, ecc.);
- palestre ed altre attrezzature destinate ad attività sportive, motorie, riabilitative e simili, private e/o pubbliche, purché non all'aperto;
- attività per lo spettacolo, l'intrattenimento e per il ristoro;
- attività per la ricettività turistica;
- abitazioni per il titolare dell'attività o per il personale di custodia, nella misura massima di 120 mq di Su per lotto.

e. In tutte le zone di cui al presente comma si applicano le seguenti disposizioni relative alle distanze da rispettare all'interno degli ambiti:

- la distanza dal confine dell'ambito è stabilita in 1/2 dell'altezza con un minimo di 5 m;
- la distanza dal confine di proprietà è stabilita in 1/3 dell'altezza. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica o di accordo, registrato e trascritto, tra i proprietari interessati;
- la distanza tra edifici è stabilita in 1/3 dell'altezza con un minimo di 10 m in caso di pareti prospicienti di cui anche solo una sia finestrata. Sono ammesse distanze inferiori e l'edificazione a confine sulla base di PUA con previsione planivolumetrica.

[...]

AMBITI, ACCORDI E PROGETTI URBANI

[...]


Art. 56 - LPS non attuabile e attuabile

1. Negli ambiti LPS non attuabili e indicati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, sarà possibile realizzare esclusivamente gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione senza demolizione e gli interventi di nuova edificazione previsti in applicazione dell'articolo 61 delle presenti NTO solo atti a soddisfare le esigenze abitative in caso di gravi e certificate situazioni familiari.

2. Negli ambiti LPS attuabili, indicati nell'Elaborato 3 – Zonizzazione, si attuano gli interventi previsti per le ZTO incluse nel perimetro d'ambito.

[FINE ESTRATTO N.T.O.]

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



Legenda

-  Confine comunale
-  art. 46 SIC/ZPS - aree nucleo
-  art. 46 SIC/ZPS - buffer zone
-  art. 47 Corridoio ecologico principale
-  art. 47 Corridoio ecologico secondario
-  art. 47 Ambito progetto "Corridoio Ecologico Berici-Bacchiglione-Tesina"
-  art. 48 Ambito connessione naturalistica
-  art. 49 Isole ad elevata naturalità
-  art. 50 Aree di mitigazione ambientale - barriera antropica
-  art. 50 Varchi ambientali
-  art. 51 Ambito di interesse ambientale
-  Aree boscate
-  Idrografia e specchi lacuali

Figura 2.19 – Estratto dell'Elaborato 4 – Rete Ecologica (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto dell'Elaborato 4 – Rete Ecologica (Foglio n. 6), del Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)*, non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi e d'intervento. L'elaborato mostra solamente il passaggio a sud-ovest di un elemento dell'*idrografia* (tematismo areale a riempimento pieno di colore azzurro trasparente e contorno lineare leggero a tratto continuo di colore blu scuro) corrispondente al *corso d'acqua non vincolato* del *Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara*, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, cui è legata anche la presenza di un

corridoio ecologico secondario (art. 47 delle N.T.O., tematismo lineare spesso tratteggiato di colore grigio scuro).

Per completezza viene di seguito riportato un estratto delle N.T.O. contenente l'articolo cui fa riferimento il vicino tematismo evidenziato.

[INIZIO ESTRATTO N.T.O.]

SISTEMA AMBIENTALE

Art. 47 - Corridoi ecologici

1. I corridoi ecologici ed in particolare le fasce fluviali caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale e i corridoi di collegamento ecologico in ambito prevalentemente agricolo, svolgono la funzione di mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico.
2. La funzione dei corridoi ecologici è di limitare gli effetti della frammentazione ecologica superando gli effetti negativi causati dagli insediamenti e dalle infrastrutture del territorio.
3. I corridoi ecologici individuati dal PI sono suddivisi in corridoi principali e corridoi secondari. Il requisito essenziale utilizzato per la definizione dei corridoi principali e secondari non è legato esclusivamente a parametri di tipo strutturale (larghezza del corso d'acqua, ampiezza della fascia priva di strutture artificiali, ecc.) ma anche a considerazioni di carattere funzionale, individuando gli elementi che contribuiscono effettivamente alla connettività del territorio, favorendo i flussi di materia ed energia tra ecosistemi e il mantenimento nel tempo di popolazioni e comunità biologiche vitali.
4. I corridoi ecologici fluviali (blueways), primari e secondari, hanno ampiezza di 20 m dal limite demaniale del corso d'acqua, su entrambi i lati.
5. Costituiscono corridoi ecologici fluviali principali i corsi d'acqua Bacchiglione, Tesina e Retrone, le fasce demaniali del corso d'acqua, la fascia di 20 m dal limite dell'area demaniale e la fascia non antropizzata che attraversa il centro storico laddove si rinviene una esigenza di "connessione" ecologica in ambito urbano.
6. Costituiscono corridoi ecologici fluviali secondari l'Astichello, la Dioma e i corsi d'acqua minori che assumono il ruolo di "linee preferenziali di permeabilità ecologica" per le quali può essere proposta una politica di mantenimento e di valorizzazione delle risorse biologiche.
7. I corridoi ecologici terrestri (greenways) sono caratterizzati in ragione della loro capacità di favorire la mobilità e la dispersione biologica e hanno una ampiezza variabile in generale non inferiore a 40 m.
8. Gli interventi ricompresi nell'Ambito del "Corridoio Ecologico Berici - Bacchiglione - Tesina" saranno attuati secondo il progetto definitivo approvato dall'Amministrazione comunale in osservanza della Convenzione tra la Regione del Veneto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, il Comune di Vicenza per la realizzazione del progetto denominato "Rete ecologica del Comune di Vicenza. Progetto assi fluviali Astichello e Bacchiglione. Primo Stralcio per la realizzazione del Corridoio Ecologico Berici-Bacchiglione-Tesina", siglata il 12/07/2011.
9. Il Comune in tali ambiti promuove, in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti:
 - a. il mantenimento di fasce di protezione delle rive anche attraverso l'impianto di specie vegetali riparie;
 - b. il recupero di aree degradate ed erosioni in atto attraverso interventi di ingegneria naturalistica e la rinaturazione di rive e sponde artificiali con l'inserimento di vegetazione arborea – arbustiva riparia;
 - c. la minimizzazione della frammentazione dei corsi d'acqua causata da manufatti quali soglie, briglie, derivatori, ecc., con interventi che favoriscano la risalita e la realizzazione di percorsi di connessione a bypass;
 - d. la riapertura di rami laterali e lanche che, oltre a fungere da vasche di contenimento e regolazione delle piene, rappresentano degli ambienti idonei ad ospitare una diversificata comunità vegetale e faunistica;
 - e. la costruzione di vasche o bacini di laminazione, integrando la finalità di realizzazione di nuovi ecosistemi;
 - f. il miglioramento dei punti di inserzione di fossi irrigui e adduttori di acque depurate attraverso la realizzazione di ecosistemi filtro (lagunaggi, fitodepurazione, ecc.);
 - g. il completamento dei corridoi terrestri con realizzazione di tratti a siepi e neoformazioni boscate contraddistinte da composizione e struttura ecologicamente coerenti con le tipiche cenosi planiziali e collinari;
 - h. la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e punti di sosta attrezzati utili alla visitazione;

i. la realizzazione di aree a servizi da attrezzare con elementi di arredo urbano e opere di mitigazione e compensazione con specie arboree e arbustive da utilizzare secondo le indicazioni del Prontuario.

10. Gli interventi di trasformazione edificatoria, qualora ricadano nei corridoi ecologici non devono interrompere la connettività, ma devono contemplare adeguati "intervalli del costruito" per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

11. Le eventuali recinzioni dovranno essere faunapassanti o realizzate con siepi di essenze vegetali autoctone, arboree e/o arbustive.

[FINE ESTRATTO N.T.O.]

2.1.5 Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)

Ai sensi della Legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di Vicenza (VI) si è dotato del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.), redatto dal Settore Ambiente e Tutela del Territorio in collaborazione con il Dipartimento Provinciale ARPAV, approvato dal Consiglio Comunale n. 12 del 23 febbraio 2011, P.G.N. 12947 – "Esame delle osservazioni, controdeduzioni e approvazione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Vicenza", e basato sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti a sei classi. Per ciascuna classe sono definiti dei precisi parametri acustici da rispettare.

La zonizzazione acustica fornisce una mappa di come dovrebbe essere il territorio dal punto di vista del rumore, per garantire un'adeguata tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico e rappresenta quindi la situazione a cui tendere.

Le classi acustiche:

La classificazione acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle 6 classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997:

Classe 1 - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

Classe 2 - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

Classe 3 - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

Classe 4 - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

Classe 5 - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

Classe 6 - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Vengono di seguito riportati due estratti degli elaborati grafici principali della *pianificazione comunale* descritta, i quali evidenziano la *classe* attribuita all'ambito oggetto di analisi e d'intervento, e permettono di verificare l'eventuale presenza, all'interno di esso e nel contesto circostante, di *fasce di pertinenza acustica*.




Figura 2.20 – Estratto della Tavola delle Classi (Aggiornata con approvazione del P.C.A. - D.C.C. n. 12 del 23/02/2011), del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell'*Estratto della Tavola delle Classi (Aggiornata con approvazione del P.C.A. – D.C.C. n. 12 del 23/02/2011)*, del *Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento rientra interamente in Classe 5 – aree prevalentemente industriali (tematismo areale a riempimento pieno di colore magenta trasparente).

Per completezza, vengono di seguito riportati i *valori limite* stabiliti dalla *Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza* per la *classe* individuata:

[INIZIO ESTRATTO RELAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA – COMUNE DI VICENZA]

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturmo(22:00-06:00) |
| I aree particolarmente protette | 43 | 35 |
| II aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Tabella 2.1 – Valori Limite Assoluti di Emissione Leq in dB(A) di cui alla tabelle B del DPCM 14/11/97 (Fonte: Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturmo(22:00-06:00) |
| I aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 2.2 – Valori Limite Assoluti di Immissione Leq in dB(A) di cui alla tabelle D tabella C 1 del DPCM 14/11/97 (Fonte: Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza)

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|----------------------|-----------------------|
| | Diurno (06:00-22:00) | Notturmo(22:00-06:00) |
| I aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 2.3 – Valori di Qualità Leq in dB(A) di cui alla tabella D del DPCM 14/11/97 (Fonte: Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza)

I valori attenzione coincidono con i valori limite di immissione se fanno riferimento ai valori mediati su più periodi di riferimento dello stesso tipo; se riferiti a un'ora i valori della tabella 7 sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno.

[FINE ESTRATTO RELAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA – COMUNE DI VICENZA]




Figura 2.21 – Estratto dell'Appendice grafica 3 – Fasce di pertinenza acustica preliminare, del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)

Dall'analisi dell' *Estratto dell'Appendice grafica 3 – Fasce di pertinenza acustica preliminare*, del *Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)*, emerge che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento è interessato, per la sua porzione nord-orientale, dalla presenza di una fascia di pertinenza acustica preliminare interquartiere (tematismo areale a riempimento retinato da puntini ripetuti, in serie orizzontali e verticali, di colore giallo ocra scuro), legata al passaggio della vicina S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume, in particolare, il toponimo di Strada Padana verso Padova, e presenta, oltre alla classificazione funzionale indicata, classificazione acustica - Da, con conseguente ampiezza, della citata fascia di rispetto, di 100 m.

Per completezza, vengono di seguito riportati i *valori limite* stabiliti dalla *Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza* per la *fascia di pertinenza acustica preliminare* individuata:

[INIZIO ESTRATTO RELAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA – COMUNE DI VICENZA]

- ✓ **Strada urbana di scorrimento (D):** strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed un eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata;

| Tipo di strada esistente | Sottotipo ai fini acustici | Ampiezza fascia di pertinenza acustica | Scuole*, Ospedali, Case di cura e di riposo | | Altri ricettori | |
|--------------------------|---|--|---|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) |
| | | | | | | |
| A-autostrada | | 100 fascia A | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 fascia B | | | 65 | 55 |
| B-extraurbane principali | | 100 fascia A | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150 fascia B | | | 65 | 55 |
| C-extraurbane secondarie | Ca (strade a carreggiate separate) | 100 fascia A | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | | | 65 | 55 |
| | Cb (tutte le strade extraurbane secondarie) | 150 fascia B | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | | | | 65 | 55 |
| D-urbane di scorrimento | Da (strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db (tutte le strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E-urbane di quartiere | | 30 | Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla Zonizzazione acustica delle aree urbane | | | |
| F-locali | | 30 | | | | |

*Per le scuole si applica solo il limite diurno

Tabella 2.4 – Limiti di facciata per infrastrutture esistenti e relative fasce di competenza di cui alla tabella 2 del DPR 142/04 (Fonte: Relazione Zonizzazione Acustica – Comune di Vicenza)

[FINE ESTRATTO RELAZIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA – COMUNE DI VICENZA]

2.2 Rapporto con la Pianificazione Settoriale Sovraordinata

2.2.1 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) della Regione Veneto

La Regione Veneto attualmente è dotata di un *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)*, approvato con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 57 dell'11 novembre 2004 (B.U.R.V. n.° 130 del 2004)*: esso rappresenta lo strumento per la programmazione,

il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Lo scopo principale di tale piano è quello di definire le linee guida per la pianificazione degli insediamenti produttivi e dei servizi, proponendosi di ridurre gli inquinanti in atmosfera ai limiti previsti della più recente normativa su tutto il territorio regionale e fissare le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.

Il Piano provvede ad una zonizzazione preliminare del territorio regionale in base a criteri tecnici e territoriali. I Comuni veneti sono stati classificati sulla base dei dati delle stazioni di misura della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria relativi al periodo 1996-2001. In particolare, sono stati presi in considerazione gli inquinanti SO₂, NO₂, O₃, CO, PM10, benzene e IPA, e sono state individuate le postazioni nelle quali si sono verificati superamenti del valore limite e soglie d'allarme. Oltre a questi parametri per la zonizzazione sono stati presi in considerazione anche altri fattori come il numero degli abitanti e la densità abitativa. In base alla normativa la Regione ha individuato le zone a diverso grado di criticità, rispetto ai valori limite previsti, per i diversi inquinanti atmosferici. In particolare, sono state individuate tre tipologie di zone:

- **ZONA A:** i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; in queste zone andranno applicati i Piani di Azione;
- **ZONA B:** i livelli di uno o più inquinati eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; in queste zone dovranno essere applicati i Piani di Risanamento;
- **ZONA C:** livelli degli inquinanti sono inferiori al valore limite e sono tali da non comportare il rischio del superamento degli stessi; in queste altre zone andranno applicati i Piani di Mantenimento.

La zonizzazione ha l'obiettivo di definire gli interventi da attuare per il miglioramento dello stato di qualità dell'aria.

Definiti ed analizzati il quadro di sintesi sull'inquinamento atmosferico, gli scenari e le tendenze future, il piano si concentra sulla definizione di una serie di azioni integrate o dirette, a breve, medio e lungo termine finalizzate alla riduzione ed al contenimento delle emissioni inquinanti, tra le quali rientrano anche le attività di monitoraggio.

Poiché il problema dell'inquinamento atmosferico è gestito a diversi livelli istituzionali in sede di realizzazione del *P.R.T.R.A.* si è resa necessaria l'istituzione, quale prassi di governo della qualità dell'aria nel territorio veneto, di un *Comitato di Indirizzo e Sorveglianza regionale (C.I.S.)* e sette *Tavoli Tecnici Zonali provinciali (T.T.Z.)* per la definizione e valutazione delle azioni (o misure) di contenimento, risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, secondo quanto prescritto dai decreti legislativi e ministeriali vigenti.

L'attuale normativa nazionale ha recepito le *Direttive comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria* imponendo l'aggiornamento del vigente Piano. Pertanto, con *D.G.R. n.° 788 del 07/05/2012*, in coerenza con il *D. Lgs. n.° 155/2010*, sono state avviate le fasi previste dalla *Parte II, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.*, di *valutazione ambientale strategica*, adottando come primo atto, il *Documento preliminare di piano* ed il *Rapporto ambientale preliminare*.

Nel *B.U.R. del 22 gennaio 2013*, è stata pubblicata la *Deliberazione della Giunta Regionale n.° 2872 del 28/12/2012*, con la quale, nell'ambito della *Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)*, sono stati adottati il *Documento di Piano*, il *Rapporto Ambientale*, il *Rapporto Ambientale - sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*.

Nel *B.U.R. n. 44 del 10 maggio 2016*, è stata pubblicata la *Deliberazione n.° 90 del 19 aprile 2016* con la quale Il *Consiglio regionale* ha approvato l'*Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*.

L'*Aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera* aveva fatto propria la zonizzazione di cui alla *deliberazione n.° 2130 del 23/12/2012*, la quale è confluita integralmente nel medesimo.

Considerato che *l'art. 4 e l'art. 8* del citato *D.Lgs. n.° 155 del 2010* prevedono che la classificazione delle "zone" e degli "agglomerati", sia riesaminata almeno ogni cinque anni e comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell'atmosfera, è stato predisposto il progetto di "*Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.° 155*".

Nel *B.U.R. n.° 14 del 29 gennaio 2021* è stata approvata l'ultima "*Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n.° 155 del 13/08/2010 approvata con D.G.R. n.° 2130 del 23/10/2012*", facendo seguito alla *Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 121 del 17/11/2020*.

Il progetto di revisione della zonizzazione della *Regione del Veneto*, redatto da *ARPAV - Servizio Osservatorio Aria* in accordo con l'*Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera*, non modifica nella sostanza i contenuti di quella precedentemente approvata con la *Deliberazione n.° 2130 del 2012*. Infatti, nonostante sia stata registrata una diminuzione complessiva a livello regionale delle emissioni inquinanti, non si è modificata la distribuzione del carico emissivo per ciascun inquinante nei vari comuni del territorio regionale.

È necessario infine sottolineare infine che nel *B.U.R. n.° 157 del 23/11/2021* è stata pubblicata la *Deliberazione n.°1537 del 11 novembre 2021*, con la quale la *Giunta regionale* ha avviato la procedura di *aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*, avvalendosi ancora una volta del supporto dell'*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)*.

ALLEGATO A – D.G.R. n. 1855 del 29 dicembre 2020

La “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155” non modifica, nella sostanza, quanto contenuto nella precedente D.G.R.V. n.° 2130 del 2012. Nonostante le emissioni regionali degli inquinanti siano complessivamente diminuite, non si è infatti modificata la distribuzione del carico emissivo, per ciascun inquinante, nei comuni del territorio regionale. Si è proceduto quindi a modificare la zonizzazione, solo nei casi in cui ci fossero stati, negli ultimi cinque anni (2014-2018) evidenze sperimentali di modifiche da apportare in alcuni comuni sulla base dei monitoraggi effettuati nel quinquennio.

Nel processo di zonizzazione del territorio regionale, si è proceduto, in primo luogo, all'individuazione degli agglomerati e, successivamente, all'identificazione delle altre zone.

L'articolo 2 del D. Lgs. n.° 155 del 2010 definisce agglomerato “una zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente:

1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti

oppure

2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una densità di popolazione per km² superiore a 3.000 abitanti”.

Tenendo conto di quanto previsto in *Appendice I* al D. Lgs. n.° 155 del 2010, in Veneto sono stati individuati 5 agglomerati ciascuno costituito dal rispettivo *Comune Capoluogo di provincia*, dai *Comuni contermini* e dai *Comuni limitrofi* connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci; nella tabella sottostante sono indicate anche la popolazione e l'area afferente a ciascun agglomerato.

Sostanzialmente la conformazione degli agglomerati è rimasta la medesima di quella assegnata con la precedente *zonizzazione* di cui alla D.G.R.V. n.° 2130 del 2012. Le uniche variazioni riguardano l'inserimento del *Comune di Montegrotto Terme (PD)* nell'*Agglomerato di Padova*, in considerazione della continuità e similarità al *Comune di Abano Terme* e la fuoriuscita del *Comune di Fumane (VR)* dall'*Agglomerato di Verona*, per effetto della riduzione della densità emissiva determinata dalla chiusura di un cementificio. Il *Comune di Fumane (VR)* è assegnato quindi, per valore di densità emissiva e per caratteristiche orografiche alla zona IT0525 “*Prealpi Alpi*”.

Dopo l'individuazione degli agglomerati, della zona “*Alpi e Prealpi*” e della zona “*Fondovalle*”, si è provveduto a definire le altre zone del territorio regionale. La zonizzazione di tali aree è stata effettuata considerando il criterio della densità emissiva. Nello specifico, è stata stimata la densità emissiva comunale, utilizzando i dati delle emissioni dell'inventario *INEMAR20151*.

La classificazione dei *Comuni* è stata realizzata in aree a differente criticità a seconda che il valore di densità emissiva comunale fosse inferiore o superiore a 6 tonnellate/anno km², mediana regionale della densità emissiva calcolata considerando tutti i *Comuni* del territorio regionale. Tale valore costituisce dunque il discriminante tra le zone a minore e maggiore criticità in relazione allo stato della qualità dell'aria. I risultati della valutazione delle densità emissive hanno evidenziato una situazione analoga a quella della zonizzazione approvata con *D.G.R.V. n.° 2130 del 2012*, ovvero l'esistenza di una zona centrale del *Veneto* a maggiore densità emissiva e di un'altra zona, a minore densità emissiva, comprendente la *fascia costiera* e il *Polesine*.

Considerato che le polveri costituiscono l'inquinante più critico per il *Veneto*, soprattutto in relazione al superamento del valore limite giornaliero del *PM10*, sono stati utilizzati, rispetto alla precedente versione della zonizzazione, anche i dati di concentrazione di *PM10* stimati con il modello *SPIAIR*, implementato dal *Servizio Osservatorio Aria* di *ARPAV*. Sono state stimate le concentrazioni di *PM10* degli ultimi cinque anni in una griglia a maglia quadrata (4x4km). Tramite tale valutazione è emersa una zona di gradiente delle concentrazioni di *PM10* corrispondente alla fascia pedemontana, ovvero alla zona di passaggio tra l'area di montagna e quella di pianura. Tale zona è stata quindi disgiunta dalla *zona di pianura (ex zona IT0513)* e denominata *IT0524 "Zona Pedemontana"*.



ALLEGATO B DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020

pag. 1 di 1

Zonizzazione Veneto 2020 ai sensi del D.Lgs.155/2010

Zone

- IT0517 - Agglomerato di Venezia
- IT0518 - Agglomerato di Treviso
- IT0519 - Agglomerato di Padova
- IT0520 - Agglomerato di Vicenza**
- IT0521 - Agglomerato di Verona
- IT0522 - Pianura
- IT0523 - Zona Costiera e Colli
- IT0524 - Zona Pedemontana
- IT0525 - Prealpi e Alpi
- IT0526 - Fondovalle




Figura 2.22 – Inquadramento dell’ambito di progetto rispetto alla Zonizzazione Regionale (Fonte: Allegato B della D.G.R.V. n.° 1855 del 2020)

Il Comune di Vicenza (VI) e, conseguentemente, l’ambito di analisi, ricade nella Zona denominata “Agglomerato di Vicenza” (tematismo areale a riempimento pieno di colore viola e contorno nero posto a rappresentare i confini amministrativi comunali), contraddistinta dal codice IT0520.

I livelli di *biossido di zolfo, monossido di carbonio, piombo, arsenico, cadmio, nichel* si situano sotto la soglia di valutazione inferiore in tutte le zone.

Le criticità principali si riscontrano per gli inquinanti quali il *biossido di azoto, il particolato PM10 e PM2.5, l’ozono ed il benzo(a)pirene* in relazione ai target di protezione della salute umana.

Relativamente all’indicatore orario per il *biossido di azoto*, le zone che eccedono la SVS sono gli *Agglomerati di Padova, Vicenza e Verona*; si situano tra le due soglie gli *Agglomerati di Venezia e Treviso* e le *zone di Pianura*; è sotto la SVI la *zona Prealpi e Alpi*.

Rispetto all’indicatore annuale per la salute umana, la SVS viene superata in tutti gli *Agglomerati* e nella *zona di Pianura*, mentre i livelli sono sotto la SVI nella *Bassa Pianura e Colli, Prealpi e Alpi*.

Il particolato *PM10* e *PM2.5* eccede la SVS in tutte le zone, rispetto sia ai valori giornalieri che annuali.

Analoga situazione si riscontra per l’*ozono*, poiché tutte le zone registrano il superamento dell’obiettivo a lungo termine.

La SVS per il *Benzo(a)pirene* viene superata in tutti gli *Agglomerati* e nella *zona di Pianura*.

Nel contesto della pianura e di tutti gli *Agglomerati*, gli interventi prioritari di risanamento dell’atmosfera riguardano il *biossido di azoto NOx, il particolato PM10 e PM2.5, l’ozono ed il Benzo(a)Pirene*.

Le azioni del piano programmate nel *periodo 2013 – 2020* si sono sviluppate nell’analisi e controllo dell’utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali e in piccoli impianti civili, nonché riguardo le combustioni incontrollate.

Viene inoltre analizzato il fenomeno del risollevarimento ed emissioni non motoristiche da traffico.

Per quanto riguarda le emissioni prodotte dal settore industriale, vengono indicati i margini di intervento sui piccoli impianti, indicando poi le azioni per il contenimento dell’inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica, focalizzando infine il contenimento delle emissioni da particolari distretti produttivi.

Un’altra delle azioni previste consiste nell’incentivare gli interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico.

Risultano, poi, di fondamentale importanza gli interventi sulla mobilità, declinati nelle diverse componenti del trasporto passeggeri, del trasporto merci e della multimodalità, e quelli sull'agricoltura ed ammoniacca.

Le azioni di piano di concludono con la contestualizzazione delle emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

2.2.2 Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico – Efficienza Energetica (P.E.R.F.E.R.) della Regione Veneto

La Regione, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali degli interventi nel settore energetico, predispone il *Piano Energetico Regionale*.

Tale atto di programmazione regionale è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta Regionale ed approvato con provvedimento amministrativo del *Consiglio Regionale*, la cui durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

Esso definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome" (c.d. *Burden sharing*).

Detto Piano è stato inoltre sottoposto a *Valutazione Ambientale Strategica*, secondo i contenuti indicati nell'allegato VI del D. Lgs. n° 152 del 2006 (TUA) e le procedure individuate nell'Allegato A della D.G.R.V. n° 791 del 31/03/2009.

Vengono di seguito riportati, in ordine cronologico, i provvedimenti e gli atti che hanno permesso la realizzazione dell'iter necessario all'approvazione del P.E.R.F.E.R.:

Con D.G.R.V. n. 2912 del 28 dicembre 2012 la *Giunta Regionale* ha adottato il *Documento Preliminare del "Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica" (P.E.R.F.E.R.)*, dando così avvio alla *Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)* del P.E.R.F.E.R.

Con D.G.R.V. n. 1820 del 15 ottobre 2013 la *Giunta Regionale* ha adottato i documenti del P.E.R.F.E.R. e sono state definite le modalità di realizzazione della consultazione pubblica prevista per legge, finalizzata alla definizione dei contenuti della programmazione in tema di fonti di energia rinnovabili, in seguito sottoposta all'approvazione del *Consiglio Regionale*.

Con un *Ciclo di convegni sul Piano Energetico Regionale*, la Regione del Veneto ha promosso il percorso di consultazione e partecipazione del "Piano" anche mediante l'organizzazione di convegni

sul territorio, volti alla presentazione dei suoi contenuti ed all'illustrazione della programmazione regionale sui temi delle fonti di energia rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetici, nonché delle possibili sinergie tra strategie regionali e finanziamenti comunitari.

Con *Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014* avente ad oggetto "*Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25*" la *Giunta regionale* ha incaricato la *Segreteria di Giunta* di trasmettere il documento di P.E.R.F.E.R. e la documentazione procedurale connessa al *Consiglio Regionale*, al fine di provvedere all'approvazione della documentazione di *Piano*.

Con *Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014* avente ad oggetto "*Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento*". *Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25*" la *Giunta regionale* ha incaricato la *Segreteria di Giunta* di trasmettere il documento di *aggiornamento del P.E.R.F.E.R.* al *Consiglio Regionale*, al fine di provvedere alla approvazione dello stesso.

Con *Deliberazione n. 87/CR del 29 ottobre 2015* avente ad oggetto "*Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica - Riassunzione della Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014* avente ad oggetto "*Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica. Proposta per il Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25*" e della *Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014* avente ad oggetto "*Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica - Aggiornamento. Proposta per il Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2000, n. 25 a seguito di decadenza intervenuta ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento del Consiglio Regionale*" la *Giunta regionale* ha incaricato la *Segreteria di Giunta* di trasmettere il documento di *Piano* ed il suo *aggiornamento tecnico* al *Consiglio Regionale*, al fine di provvedere all'approvazione degli stessi. Tale provvedimento è stato necessario in quanto la *Deliberazione n. 127/CR del 12 agosto 2014* e la *Deliberazione n. 183/CR del 16 dicembre 2014* sono decadute a fine legislatura per gli effetti di quanto disposto dall'*art. 133 del Regolamento del Consiglio Regionale*.

Il giorno *12 maggio 2016* la *Seconda Commissione Consiliare* ha espresso a maggioranza parere favorevole all'approvazione del *Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica (P.E.R.F.E.R.)*.

Nel corso della seduta del giorno *9 febbraio 2017* del *Consiglio regionale del Veneto*, è stato approvato, con ventisei voti favorevoli, sei astenuti ed undici contrari, il "*Piano energetico regionale - fonti rinnovabili - risparmio energetico - efficienza energetica*" (P.E.R.F.E.R.), di cui alla *Proposta di deliberazione amministrativa n.13*.

Con *Deliberazione della Giunta Regionale n. 313 del 29 marzo 2022* è stato dato avvio al processo di redazione del *Nuovo Piano Energetico Regionale*.

In data 27 settembre 2022 la *Giunta Regionale* ha approvato la *D.G.R. n° 1175* avente ad oggetto: "*Nuovo Piano Energetico Regionale (PER) di cui alla Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, art. 2. Adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare del Nuovo Piano Energetico Regionale ed avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*".

Il *Piano* approvato nel 2017 fissava degli obiettivi da raggiungere entro l'anno 2020, e verrà aggiornato una volta completato l'iter di redazione ed approvazione del *Nuovo Piano Energetico Regionale (P.E.R.)* già avviato.

Per quanto riguarda specificatamente l'istanza in oggetto, viste la destinazione funzionale, la posizione e la configurazione del progetto cui fa riferimento, verranno messi in atto, sulla base della presente valutazione, tutti gli accorgimenti atti a garantire che la sua attività possa svolgersi nel rispetto dei principi e nell'ottica della sostenibilità energetica ed ambientale.

2.2.3 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto

Il *Piano di Tutela delle Acque*, previsto dall'*art. 44 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i.*, costituisce un *piano stralcio di settore* del *Piano di Bacino* di cui alla *L. n° 183 del 1989*, ed è lo strumento del quale le *Regioni* debbono dotarsi per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici regionali, stabiliti dagli *articoli 4 e 5* del decreto stesso.

Gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016 erano i seguenti:

- per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale "*buono*" (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 doveva essere raggiunto lo stato ambientale "*sufficiente*");
- deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale "*elevato*";
- devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).

La *Regione* ha approvato il *P.T.A.* con *Deliberazione del Consiglio regionale n° 107 del 5 novembre 2009*. Il *P.T.A.* comprende i seguenti tre documenti:

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi aggiornamenti e comprende l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, per bacino idrografico e idrogeologico;

b) Indirizzi di Piano: contiene l'individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale;

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti *macro-azioni*:

- Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi;
- Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di pertinenza dei corpi idrici;
- Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico;
- Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento.

Linee Guida applicative del Piano di tutela delle acque, approvate con D.G.R. n.° 80 del 27/01/2011

Con *Deliberazione del Consiglio Regionale n° 107 del 5 novembre 2009* la *Regione Veneto* ha approvato il *Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)*, che sostituisce quasi interamente il *Piano Regionale di Risanamento delle Acque*, con le modalità indicate all'*art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione*. Il *Piano* provvede, alla luce di quanto richiesto dalle *direttive comunitarie* in materia e dal *D. Lgs. 152/2006*, a dettare, per il territorio regionale, la disciplina per la tutela e gestione della risorsa idrica e a introdurre, laddove necessario, le misure per il miglioramento della qualità dei corpi idrici e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione delle acque.

Nello specifico, il *Piano* definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che contribuiscano a garantire anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

L'individuazione delle azioni e delle misure viene specificata nel dettaglio nelle *Norme Tecniche di Attuazione del Piano (Allegato A3 alla D.C.R. n. 107 del 05/11/2009)*.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1534 del 3 novembre 2015

Con *D.G.R. n° 1534 del 3 novembre 2015* sono state approvate alcune modifiche e adeguamenti del *Piano di Tutela delle Acque art. 121 D. Lgs. 152/2006, Artt. 33, 34, 37, 38, 40, 44 e Allegati E, F D.G.R. n° 51/CR del 20/07/2015*. Nel tempo il *P.T.A.* è stato oggetto di revisioni, modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire e precisare alcuni aspetti applicativi e di prorogare alcuni termini per l'attuazione di interventi e applicazione dei limiti.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 225 del 3 marzo 2016

Con *D.G.R. n° 225 del 3 marzo 2016* Sono delineate linee guida e indirizzi per la corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui all'*art. 40 del Piano regionale di Tutela delle Acque*, come modificato con la *D.G.R. n° 1534 del 3/11/2015*, in particolare per quanto attiene alla protezione delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 360 del 22 marzo 2017

Con questa *Deliberazione* si è approvata l'aggiunta di un comma all'*art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque*, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari.

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1023 del 17 luglio 2018

Con questa *Deliberazione* è stata approvata la "*Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali e adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n° 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. D.G.R./CR n° 22 del 13/03/2018*".

Deliberazione della Giunta Regionale n° 1170 del 24 agosto 2021

Con questa *Deliberazione* è stata approvata la "*Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 33/1985 artt. 19 e 28. DGR CR n. 66 del 13/07/2021.*" (ridefinizione cartografica di alcune zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, istituzione di una nuova zona vulnerabile da nitrati di origine agricola e cambio di denominazione di *Comuni*).

Cartografia di sintesi degli aspetti conoscitivi

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza





Figura 2.23 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, P.T.A. 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

Com'è possibile osservare dall' Estratto della Fig. 2.1 – Carta dei Sottobacini Idrografici, del Piano di Tutela delle Acque 2009 della Regione Veneto, l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno del Bacino Idrografico Nazionale del Brenta: Bacchiglione, identificato dal codice N003/03 (tematismo areale a riempimento pieno di colore azzurro contorno lineare spesso di colore rosso ad indicare i confini del sottobacino idrografico, con indicazione del codice in rosso all'interno di un cerchio del medesimo colore).

Cartografia Indirizzi di Piano



Piano di Tutela delle Acque

Decreto Legislativo n. 152/2006

Carta delle aree sensibili

| | |
|--|--|
| Fig. 2.1 | Scala: 1:250.000 |
| Data: ottobre 2006 | Sistema di riferimento: Gauss Boaga, fuso Ovest |
| Assessorato alle Politiche dell'Ambiente Segreteria Regionale Ambiente e Territorio Direzione Tutela Ambiente Servizio Tutela Acque | |
| ARPAV - Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto | |

| Legenda | |
|---|--|
| | Confine regionale |
| | Corsi d'acqua |
| | Delta del Po |
| | Bacino scolante nella laguna di Venezia (D.C.R. n. 23 del 7 maggio 2003) |
| | Bacino scolante nel mare Adriatico |
| Corpi idrici individuati quali aree sensibili | |
| | Acque costiere del mare Adriatico |
| | Corsi d'acqua |
| | Zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar del 02/02/1971 resa esecutiva con D.P.R. n. 448 del 13/03/1976 |
| | Laghi |
| | Fiume Mincio |
| | Laguna di Venezia |

Figura 2.24 – Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, P.T.A. 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

L' Estratto della Fig. 2.1 – Carta delle aree sensibili, del Piano di Tutela delle Acque 2009 della Regione Veneto, evidenzia che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade nelle aree del Bacino scolante nel Mar Adriatico (tematismo areale riempimento pieno di colore verde chiaro).

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza





Figura 2.25 – Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, P.T.A. 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

Com'è possibile osservare dall' Estratto della Fig. 2.2 – Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta, del Piano di Tutela delle Acque 2009 della Regione Veneto, l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade tra le aree con un grado di vulnerabilità compreso tra A - alto, valori sintacs 50 - 70 (tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo acceso trasparente) ed

Studio di Impatto Ambientale
 Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Piano di Tutela delle Acque

Decreto Legislativo n. 152/2006

Zone omogenee di protezione dall'inquinamento




Figura 2.27 – Estratto della Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento, P.T.A. 2009 della Regione Veneto (Fonte: ARPAV)

L'Estratto della Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento, del Piano di Tutela delle Acque 2009 della Regione Veneto, evidenzia che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade nella Zona di pianura: zona ad alta densità insediativa (tematismo areale a riempimento pieno di colore blu scuro trasparente e contorno lineare spesso di colore nero ad indicare i confini amministrativi comunali).

2.2.4 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della

Regione Veneto

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della Regione Veneto è stato definitivamente approvato in data 29 aprile 2015 con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n.° 30, in attuazione del D. Lgs. n.° 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n.° 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Piano è composto dalle seguenti parti:

- Elaborato A che riporta, in 24 articoli, la Normativa di Piano;
 - Elaborato B che, con riferimento ai Rifiuti Urbani, contiene un'analisi dello stato di fatto, un'analisi dei fabbisogni impiantistici, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
 - Elaborato C che, con riferimento ai Rifiuti speciali, contiene un'analisi dello stato di fatto, gli Scenari di gestione, le azioni di piano, il monitoraggio e la fonte dei dati;
 - Elaborato D che contiene i Programmi e linee guida regionali con l'indicazione dei Criteri per la definizione delle aree non idonee, le Linee guida per la gestione di particolari categorie di rifiuti, il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, il Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti, il Programma regionale per la decontaminazione, raccolta e smaltimento di apparecchi contenenti *policlorobifenili (PCB)* soggetti ad inventario ai sensi del D. Lgs. n.° 209 del 1999 ed i principali poli di produzione di rifiuti speciali;
 - Elaborato E che contiene il Piano per la bonifica delle aree inquinate nel quale sono riportati, tra l'altro, gli interventi regionali su siti di interesse pubblico, l'anagrafe regionale dei siti contaminati nonché una valutazione delle priorità di intervento.
1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, obiettivi del Piano sono i seguenti:
- a) limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
 - b) promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti;
 - c) garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia;
 - d) rendere residuale il ricorso alla discarica; l'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
 - e) definire i criteri di individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle

pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella *L.R. n. 3/2000 s.m.i.*;

f) definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.

2. Conformemente alle disposizioni di cui all'*articolo 10 della L.R. n. 3/2000* obiettivi del *Piano* per quanto riguarda i *rifiuti urbani* sono:

a) l'individuazione delle iniziative volte alla riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti nonché all'incremento di forme di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero degli stessi;

b) la predisposizione di criteri per l'individuazione, da parte delle *Province*, di aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;

c) stabilire le condizioni e i criteri tecnici, ai sensi dell'*art. 21 della L.R. 3/2000*, in base ai quali gli impianti di gestione rifiuti, ad eccezione delle discariche, sono localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;

d) la definizione di disposizioni volte a realizzare e mantenere l'autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, individuando altresì l'insieme degli impianti necessari ad una corretta gestione nel territorio regionale;

e) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella *Regione*.

f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'*articolo 206 del decreto legislativo n. 152/2006* che promuovano, anche l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti urbani, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

3. Conformemente alle disposizioni di cui all'*articolo 11 della L.R. n. 3/2000* obiettivi del *Piano* per quanto riguarda i *rifiuti speciali* sono:

a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle *Province*, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici, ai sensi dell'*art. 21 della L.R. 3/2000*, in base ai quali

gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

- e) definire, ai sensi dell'*articolo 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006* e successive modificazioni, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenendo altresì conto della presenza di raccordi ferroviari, al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.
- f) promuovere accordi e contratti di programma con enti pubblici, imprese, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, con riferimento ai contenuti dell'*art. 206 del D.Lgs. n. 152/2006*, che promuovano, anche, l'autosufficienza in materia di riciclo, riuso e di smaltimento dei rifiuti speciali, ingombranti nonché la riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio.

4. La Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con i soggetti e secondo le modalità di cui all'*articolo 7 "Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale"* della *legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile."*

Il Piano Regionale Rifiuti urbani del 2004 aveva previsto l'aggregazione dei Bacini in Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), dividendo la Regione in 9 A.T.O..

I dati presi a riferimento per l'elaborazione del Piano sono quelli consolidati all'atto della stesura, che arrivano sino all'annualità 2010.

Con D.G.R. n. 988 del 09/08/2022 (B.U.R. n. 107 del 02/09/2021) è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della Regione Veneto (Allegato A) unitamente ai seguenti documenti redatti a supporto:

- il documento contenente gli allegati dell'Aggiornamento di Piano (Allegato A1);
- il Rapporto Ambientale Preliminare con valutazione di incidenza ambientale (Allegato B).

L'Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali è così costituito:

- *Elaborato A* che riporta, in 31 articoli, la Normativa di Piano;
- *Elaborato B* che, relativamente ai rifiuti urbani, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e la descrizione dei nuovi scenari di piano;
- *Elaborato C* che, relativamente ai rifiuti speciali, contiene la valutazione dell'attuazione del piano del 2015, l'aggiornamento degli obiettivi e azioni di piano e i 5 focus di approfondimento predisposti per specifiche criticità e tematiche emergenti sul territorio veneto;
- *Elaborato D* che contiene l'aggiornamento dei criteri per la definizione delle aree non idonee;

- *Elaborato E* che contiene l'aggiornamento del *Piano* per la bonifica delle aree inquinate nel quale è stato riportato uno stato di fatto, la valutazione delle priorità di intervento, aggiornando i criteri rispetto la precedente pianificazione, e le azioni di Piano;

Sono stati riportati tra gli *allegati* all' *Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (Allegato A1)*, gli aggiornamenti del:

- *programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica (R.U.B.);*
- *programma regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;*
- *programma per la riduzione della produzione dei rifiuti;*
- *programma per la decontaminazione e smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario secondo l'art. 4 del D.lgs. 209/99.*

I succitati programmi, valutati coerenti e attuali rispetto le nuove richieste normative, sono stati riportati aggiornando in alcuni casi solamente i riferimenti normativi, in altri casi la situazione quantitativa dei rifiuti da gestire, in altri casi ancora focalizzando l'attenzione sulle iniziative strategiche o sulle misure già individuate dalla precedente pianificazione in quanto già incluse tra le azioni del *Piano aggiornato*.

L' *Aggiornamento del Piano al 2030* ha infatti voluto garantire la continuità con i contenuti e gli obiettivi del *Piano previgente* approvato nel 2015, essendo i suoi target già in linea con i nuovi indirizzi comunitari, nazionali e regionali, perseguendo la continuità rispetto ai contenuti e gli indirizzi precedentemente definiti, confermandone gli obiettivi principali e declinando le azioni nei settori focalizzati maggiormente caratterizzati da criticità o nuovi requisiti normativi.

Il nuovo *P.R.G.R.U.S.* ha seguito, in particolare, gli indirizzi contenuti nel " *Nuovo Piano d'Azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva*" (COM/2020/98 final).

Le normative intervenute rispetto al 2015 hanno reso necessario l'aggiornamento allo scopo di verificare l'allineamento degli obiettivi e delle scelte programmatiche con le nuove indicazioni impartite dalle direttive europee, con particolare riferimento alla *Direttiva (UE) 2018/851*, che modifica la *Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE* e la *Direttiva (UE) 2018/850*, che modifica la *Direttiva discariche 1999/31/CE*.

Per tale motivo l'attività intrapresa per rinnovare il Piano ha avuto la finalità di valutare l'adeguatezza complessiva dello strumento di programmazione e delle misure proposte, in continuità con le finalità e gli obiettivi originariamente determinati, senza modificare in maniera sostanziale azioni e finalità del *Piano previgente*, trattandosi sostanzialmente di un adeguamento alle sopravvenute evoluzioni e nuove introduzioni normative sovraordinate.

Così come riportato nella *D.G.R.V. n.° 726 del 2021* di avvio dell'iter di pianificazione, l'aggiornamento si è sviluppato nelle seguenti principali linee strategiche:

1. miglioramento delle performance nella gestione dei rifiuti in ambito regionale, nella piena attuazione della *L.R. 52/2012* e nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, privilegiando iniziative volte al sostegno dell'allungamento di vita dei beni e alla riduzione della produzione di rifiuti, contrastando le diverse forme di abbandono, promuovendo sistemi premiali per i soggetti pubblici e privati più virtuosi;
2. promozione e incentivazione di sistemi puntuali per il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e definizione di un'unica tariffa per il conferimento finale del rifiuto urbano residuo sul territorio regionale;
3. individuazione delle misure appropriate per la definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di recupero e, residualmente, di smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, finalizzata a limitare l'esportazione di rifiuti e rendere residuale il ricorso alla discarica anche attraverso ulteriori sistemi disincentivanti;
4. contenimento del ricorso alle materie prime attraverso il sostegno della preparazione per il riutilizzo, l'utilizzo di sottoprodotti e l'incentivazione del recupero di materia tramite l'individuazione di percorsi agevolati per il riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto (*EoW*) attraverso lo sviluppo di specifici progetti, anche avvalendosi di casi studio per determinate filiere produttive;
5. definizione di una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione civile, anche allo scopo di valorizzare il recupero della sostanza organica nel suolo per contrastare i cambiamenti climatici, la diminuzione della sostanza organica nei suoli e la desertificazione;
6. attenzione alla gestione dei rifiuti da Costruzione e Demolizione (*C&D*) e valorizzazione dei prodotti dal recupero degli stessi nel rispetto dei criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, ai sensi dell'*art. 184-ter* ed in conformità alle *Linee Guida SNPA* per tali tipologie di rifiuto e individuazione di percorsi idonei alla gestione dei materiali contenenti amianto;
7. piano per la bonifica delle aree inquinate, con un aggiornamento dell'anagrafe regionale e individuazione delle risorse necessarie e dei criteri di priorità degli interventi;
8. individuazione dei criteri generali e delle procedure tecnico – amministrative per la gestione dei casi di inquinamento diffuso, come definito all'*art. 240, comma 1, lettera r) del D. Lgs. n. 152/2006*, nonché per la predisposizione dei piani di cui all'*art. 239, comma 3* del medesimo dispositivo;
9. fabbisogno di trattamento dei rifiuti contenenti *PFAS* con particolare riferimento ai percolati di discarica.

Il nuovo *Piano* si sviluppa a partire dagli obiettivi previsti per il 2020, mantenendoli come cardini principali su cui vengono adattati azioni e strumenti finalizzati all'attuazione di quanto non ancora raggiunto e alle recenti previsioni normative comunitarie e nazionali.

Conformemente alle disposizioni di cui all'*articolo 199 del D. Lgs. n. 152/2006* e ai contenuti dell'*art. 10 della L.R. 3/2000* gli obiettivi dell'*aggiornamento di Piano* relativamente ai *rifiuti urbani* si confermano quelli del *ciclo di pianificazione 2010-2020*, ossia i seguenti:

- a) limitare la produzione di rifiuti nonché la loro pericolosità;
- b) favorire il riciclaggio;
- c) favorire le altre forme di recupero (quali ad esempio il recupero di energia);
- d) minimizzare il ricorso alla discarica. L'opzione dello smaltimento deve costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti, da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità o la quantità dei rifiuti;
- e) definire i criteri di individuazione, da parte delle *province* e della *Città Metropolitana di Venezia*, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti che tengano conto delle pianificazioni e limitazioni esistenti che interessano il territorio, garantendo la realizzazione degli impianti nelle aree che comportino il minor impatto socio-ambientale; tali criteri sono individuati sulla base delle linee guida indicate nella *Legge Regionale 3/2000 e ss.mm.ii.*;
- f) definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti;
- g) promuovere la sensibilizzazione, la formazione, la conoscenza e la ricerca nel campo dei rifiuti per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Conformemente alle disposizioni di cui all'*articolo 11 della L.R. n. 3/2000* obiettivi dell'*aggiornamento di Piano* per quanto riguarda i *rifiuti speciali* si confermano quelli della *pianificazione 2010-2020*:

- a) promuovere le iniziative dirette a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
- b) stimare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
- c) dettare criteri per l'individuazione, da parte delle *province* e della *Città Metropolitana di Venezia*, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
- e) definire, ai sensi dell'*articolo 182-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni*, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti

speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti.

Rispetto alle azioni previste al 2020, i report di monitoraggio annualmente trasmessi da ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, hanno evidenziato alcune puntuali criticità che verranno affrontate dal nuovo ciclo di pianificazione e sulle quali il Piano aggiornato prevede idonee misure/azioni correttive, per l'appunto sulla scorta dei report di monitoraggio ai sensi di quanto puntualmente previsto dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che gli obiettivi generali elencati sono stati declinati su azioni e strumenti che derivano dalle richieste della normativa sovra ordinata introdotte dal 2015 e dalla necessità di attuazione di misure correttive rispetto alle criticità evidenziate dal monitoraggio degli indicatori di piano.

L'Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) ha inoltre stabilito che, nella Regione Veneto, entro il 31 dicembre 2030, dovrà essere assicurata:

1. la riduzione del rifiuto urbano non differenziato (EER 200301) pro capite a 80 Kg/ab*anno;
2. una raccolta differenziata dell'84%;
3. una preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 65% in peso.

Il Comitato di Bacino regionale, come previsto dall'art. 2 della L.R. 52/2012 coordina le azioni dei singoli bacini al fine del raggiungimento degli obiettivi regionali e di bacino al 2030.

Per concludere si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda i rifiuti urbani gli indicatori di monitoraggio al 2019 e le valutazioni sul trend di produzione per l'anno 2020, essi hanno evidenziato, da un lato, il raggiungimento dell'obiettivo di percentuale di raccolta differenziata (%RD) stabilito nel Piano previgente, e dall'altro, un continuo miglioramento delle performance di intercettazione e gestione dei rifiuti avviati a recupero.

Per quanto riguarda specificatamente il Comune di Vicenza (VI), in cui ricade l'ambito oggetto di analisi e d'intervento:

- il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è gestita dall'azienda AGSM AIM Ambiente - Valore Ambiente S.r.l. a socio unico, la quale si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, ai processi di riciclaggio e di corretto smaltimento; all'interno del territorio comunale vicentino, la raccolta differenziata è obbligatoria secondo quanto stabilito dall'Ordinanza del Sindaco del 18/05/2011 P.G.N. 34529 e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 147 del 18/05/2011; a Vicenza, infatti, sono in vigore norme che prevedono, oltre che l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata, il divieto di conferire i rifiuti in maniera non appropriata, il divieto di abbandono dei rifiuti, il divieto di conferimento di rifiuti da parte di non residenti; sul territorio comunale è attiva la videosorveglianza gestita dal Comando di Polizia Municipale; AGSM AIM Ambiente gestisce con la collaborazione di cooperative sociali, 4 riciclerie attrezzate al corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti e riciclabili, come: vetro in lastre, contenitori ed oggetti di plastica, carta e

cartoni, legno, verde, rottami ferrosi e altri metalli, mobili, libri, oggetti d'arredamento, batterie d'auto, medicinali, pile, indumenti usati, nylon, polistirolo, olii vegetali e minerali, contenitori vuoti per rifiuti tossici ed infiammabili, inerti in modesta quantità (solo Riciclerie Nord ed Ovest), elettrodomestici e altri beni durevoli (solo Riciclerie Nord ed Ovest), lampade al neon e a basso consumo (solo Riciclerie Nord ed Ovest), pneumatici (solo Riciclerie Nord ed Ovest), cartucce per stampanti e toner (solo Riciclerie Nord ed Ovest); presso i Centri di Raccolta Comunali è consentito l'accesso alle utenze non domestiche rientranti nell'Allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, solamente per i rifiuti indicati nell'Allegato L-quater del medesimo decreto, previa compilazione di specifica scheda; il sistema di raccolta è diversificato a seconda delle zone di residenza; sul territorio, in base allo spazio e alla viabilità, si possono trovare campane di colore bianco, cassonetti di color giallo o in centro storico, bidoni di color giallo; inoltre, nell'area monumentale del centro storico ed in alcune aree di periferia è attiva la raccolta porta a porta secondo un calendario prefissato; per le Grandi Utenze, quali insediamenti produttivi (centri commerciali, industrie, mercato agroalimentare, ecc.) ed istituzionali (Caserme, Istituti, Convivenze, Scuole, Ospedali) è assicurato il ritiro della produzione ordinaria del rifiuto, con esclusione delle punte di produzione, per le quali è richiesta la copertura degli oneri per le prestazioni integrative;

- dal Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2022, redatto da ARPAV, emerge che la raccolta differenziata, nell'anno di produzione e gestione 2021, si è attestata sul 74,2 %; la produzione pro capite di rifiuto urbano (R.U.) nello stesso anno si è attestata su 622 Kg/abitante, mentre la produzione pro capite di rifiuti urbani residui (R.U.R.) è risultata essere pari a 144 kg/abitante.

Gli eventuali impatti previsti sulla matrice verranno valutati successivamente nel corso della presente trattazione, al relativo paragrafo inerente alla gestione dei rifiuti.

2.2.5 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027 dell'A.d.b.A.O.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è lo strumento fondamentale previsto dalla legge, o meglio, dal D. Lgs. n° 49 del 23 febbraio 2010 in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.

Esso individua le classi di pericolosità e di rischio che è possibile attribuire alle diverse porzioni di territorio e prevede le possibilità di allagamento delle medesime in tre diversi scenari di probabilità in base al tempo di ritorno (T.R.) considerato (30, 100 e/o 300 anni). Grazie a questo piano, le classi di pericolosità e di rischio che marcano i confini fisici delle diverse realtà amministrative presenti nel

distretto delle Alpi orientali, diventano, elementi di riferimento e di certezza per le attività di trasformazione e di uso del territorio.

La *Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali* ha adottato in data 21 dicembre 2021 il primo aggiornamento del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006*.

La documentazione prodotta dalla *Regione* e dall'*Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali* per la realizzazione del *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 2021 – 2027*, ha oggi verificato e riassunto i contenuti dei diversi *Piani di Assetto Idrogeologici (P.A.I.)* precedentemente vigenti nei territori dei bacini idrografici regionali.

Si riportano di seguito gli estratti degli elaborati del piano che riguardano l'ambito oggetto di analisi, ottenuti attraverso l'utilizzo del *software GIS* e del *servizio WMS/WFS del Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni (SIGMA)*, messo a disposizione dall'*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)*.




Figura 2.28 – Estratto della Carta della pericolosità idraulica, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile osservare dall'*Estratto della Carta della pericolosità idraulica*, del *P.G.R.A. 2021-2027 redatta dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)*, l'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade quasi interamente in area P2 – pericolosità idraulica media (tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo acceso trasparente e contorno lineare leggero di colore

nero), sebbene sia possibile osservare che il margine orientale dello stesso ricada parzialmente in area P1 – pericolosità idraulica moderata (tematismo areale a riempimento pieno di colore verde acceso trasparente e contorno lineare leggero di colore nero).




Figura 2.29 – Estratto della Carta del rischio idraulico, P.G.R.A. 2021-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com’è possibile osservare dall’*Estratto della Carta del rischio idraulico*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall’*Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali*, l’ambito oggetto di analisi e d’intervento ricade per buona parte della sua porzione settentrionale e per una parte della sua porzione orientale in area R3 – rischio elevato (tematismo areale a riempimento pieno di colore arancione trasparente e contorno lineare leggero di colore nero), mentre per il resto della sua superficie in area R2 – rischio medio (tematismo areale a riempimento pieno di colore giallo acceso trasparente e contorno lineare leggero di colore nero).




Figura 2.30 – Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – T.R. 30 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com’è possibile osservare dall’*Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – T.R. 30 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall’*Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali*, nell’ambito oggetto di analisi e d’intervento, considerato lo *scenario di alta probabilità*, può verificarsi, a partire da nord, fino all’angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima *altezza*, un *innalzamento dei tiranti compreso tra 0 e > 200 cm*. Visivamente e indicativamente, è possibile considerare le *altezze dei tiranti* distribuite, sulla superficie dell’ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali:

- 21 % - 0 cm (porzione di estremità nord-orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste molto chiaro trasparente);
- 17 % - 0 – 50 cm (porzione orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste chiaro trasparente);
- 19 % - 50 – 100 cm (porzione centro-orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste trasparente);
- 25 % - 100 – 150 cm (porzione centrale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste intenso trasparente);
- 9 % - 150 – 200 cm (porzione centro-occidentale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste scuro trasparente);
- 9 % - > 200 cm (porzione sud-occidentale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste molto scuro trasparente).

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza




Figura 2.31 – Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – T.R. 100 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com'è possibile vedere dall'*Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – T.R. 100 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, nell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, considerato lo scenario di media probabilità, può verificarsi, a partire da nord-est, fino all'angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima altezza, un innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e > 200 cm. Visivamente e indicativamente, è possibile considerare le altezze dei tiranti distribuite, sulla superficie dell'ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali:

- 3 % - 50 – 100 cm (porzione di estremità orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste trasparente);
- 7 % - 100 – 150 cm (porzione di estremità orientale e sud-occidentale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste intenso trasparente);
- 21 % - 150 – 200 cm (porzione centro-orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste scuro trasparente);
- 69 % - > 200 cm (porzione centrale ed occidentale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste molto scuro trasparente).




Figura 2.32 – Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – T.R. 300 anni, P.G.R.A. 2021-2027 dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (A.d.b.A.O.)

Com’è possibile vedere dall’*Estratto della Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – T.R. 300 anni*, del P.G.R.A. 2021-2027 redatto dall’*Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali*, nell’ambito oggetto di analisi e d’intervento, considerato lo scenario di bassa probabilità, può verificarsi, a partire da nord-est, fino all’angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima altezza, un innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e > 200 cm. Visivamente e indicativamente, è possibile considerare le altezze dei tiranti distribuite, sulla superficie dell’ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali:

- 3 % - 50 – 100 cm (porzione di estremità orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste trasparente);
- 4 % - 100 – 150 cm (porzione di estremità orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste intenso trasparente);
- 18 % - 150 – 200 cm (porzione orientale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste scuro trasparente);
- 76 % - > 200 cm (porzione centrale ed occidentale, tematismo areale a riempimento pieno di colore celeste molto scuro trasparente).

2.3 Vincoli ambientali e culturali

2.3.1 Vincolo Paesaggistico

La lettera c), comma 1°, dell'art.146 del D. Lgs. 29/10/1999, n.° 490, “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali “, a norma dell'art.1 della L. 08/10/1997, n° 352, che riordina, tra l'altro, la L. 29/06/1939, n° 1497 e la L. 08/08/1985, n° 431, sottopone alla disciplina di tutela paesaggistica, tra l'altro, il bosco, i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n° 1775, le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna”.

Viene di seguito riportato un estratto ortofotografico realizzato tramite software GIS che mostra la distanza tra l'ambito d'indagine ed i corsi d'acqua interessati, parzialmente interessati o esclusi dal vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, così come riportati dai relativi shapefiles ottenuti dal Geoportale della Regione Veneto.




Figura 2.33 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto ai corsi d'acqua interessati, parzialmente interessati ed esclusi dal vincolo paesaggistico della Provincia di Vicenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004

Com'è possibile osservare dall'*Inquadramento dell'ambito di progetto rispetto ai corsi d'acqua interessati dal vincolo paesaggistico della provincia di Padova ai sensi del D. Lgs. 42/2004* sopra

riportato l'area d'indagine non risulta attraversata da nessun elemento sottoposto a vincolo paesaggistico.

L'elaborato mostra semplicemente la presenza, a sud-ovest dell'area d'indagine, di un corso d'acqua escluso dal vincolo paesaggistico della Provincia di Vicenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (tematismo lineare di colore azzurro chiaro), corrispondente al corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito di analisi.

2.3.2 Beni culturali ed ambientali

Per quanto riguarda il settore dell'archeologia, le cose ed i rinvenimenti di "interesse particolarmente importante" sono disciplinati, sempre, dalla L. 490/1999 aggiornata dal nuovo D. Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di rinvenimenti di "interesse particolarmente importante", essi sono tutelati dalla normativa vigente in materia, D. Lgs. n° 490 del 29/10/1999, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" e dal più recente D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n° 137", che prevede pure la possibilità di comminare sanzioni (TITOLO II Sanzioni penali).




Figura 2.34 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento dal punto di vista archeologico (Fonte: Regione Veneto – Estratto della Carta Archeologica del Veneto Vol. III, Foglio 50 – Padova, Quadrante IV – 1 - 68)

Dall'analisi dell'estratto della Carta Archeologica del Veneto Vol. III, Foglio 50 – Padova, Quadrante IV – 1-68, risulta che l'ambito oggetto di analisi e d'intervento non si trova nelle vicinanze di nessun punto di ritrovamento archeologico.




Figura 2.35 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto ai vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo (Fonte: Ministero della Cultura – Mi.C.)

Dall'*Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto ai vincoli in rete per i beni e le attività culturali e per il turismo* ottenuto tramite software GIS, grazie al servizio WMS del Ministero della Cultura (Mi.C.), emerge che il bene architettonico di interesse culturale dichiarato (tematismo puntuale quadrato a riempimento pieno di colore rosso e bordo di colore nero) più vicino all'area d'indagine è la Chiesa S. Maria Annunziata e campanile a Settecà, posto ad una distanza di ~ 0,28 km in linea d'aria a nord-est della medesima; né il bene architettonico individuato dall'estratto ortofotografico, né nessun altro bene culturale e ambientale potranno essere in alcun modo compromessi dalla realizzazione di quanto previsto dall'istanza in oggetto.

2.3.3 Vincolo Idrogeologico

La materia è tutelata dal R.D. n° 3267 del 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Sezione I, Vincolo per scopi idrogeologici) e dalla L.R. n° 52 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella *normativa* non sussiste divieto assoluto all'esecuzione di lavori in aree sottoposte al *vincolo idrogeologico*. L'esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l'intervento è ritenuto compatibile.

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza




Figura 2.36 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico (Fonte: Geoportale della Regione Veneto)

Com'è possibile osservare dall'*Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento rispetto alle aree soggette a vincolo idrogeologico* sopra riportato, l'area d'indagine non risulta soggetta a nessun vincolo idrogeologico. Nello specifico, si ritiene opportuno sottolineare che la *pianificazione regionale* ed i dati contenuti dal *Geoportale della Regione Veneto* e dal relativo *shapefile*, non mostrano la presenza di alcuna *area interessata da vincolo idrogeologico della Regione Veneto* all'interno del territorio del *Comune di Vicenza (VI)*.

2.3.4 Aree ambientali tutelate

Relativamente alla *Provincia di Vicenza (VI)*, le *aree ambientali tutelate*, tutte esterne ed a debita distanza dal sito oggetto di studio, sono:

Parchi Regionali:

- ✓ *Lessinia (10.201 ha);*

Siti Rete Natura 2000:

- ✓ *Bosco di Dueville (Codice = IT3220013 – Sup. = 319 Ha)*
- ✓ *Bosco di Dueville e risorgive limitrofe (Codice = IT3220040 – Sup. = 715 Ha);*
- ✓ *Altopiano dei Sette Comuni (Codice = IT3220036 – Sup. = 14.988 Ha);*

- ✓ *Biotopo (Sup = 149 Ha);*
- ✓ *Buso della rana (Codice = IT3220008 – Sup. = 1 Ha);*
- ✓ *Colli Berici (Codice = IT3220037 – Sup. = 12.906 Ha);*
- ✓ *Ex Cave di Casale - Vicenza (Codice = IT3220005 – Sup. = 36 Ha);*
- ✓ *Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa (Codice = IT3220007 – Sup. = 1.680 Ha);*
- ✓ *Granezza (Codice = IT3220002 – Sup. = 1.303 Ha);*
- ✓ *Grave e Zone umide della Brenta (Codice = IT3260018 – Sup. = 3.848 Ha);*
- ✓ *Massiccio del Grappa (Codice = IT3230022 – Sup. = 22.473 Ha);*
- ✓ *Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine (Codice = IT3210040 - Sup. = 13.872 Ha);*
- ✓ *Torrente Valdiezza (Codice = IT3220038 – Sup. = 33 Ha);*

Riserve Biosfera MAB:

- ✓ *Monte Grappa (n.d.);*

Altre Aree Protette:

- ✓ *Bosco delle Fontane (n.d.).*

Nessuna delle aree tutelate soprariportate è a contatto diretto con l'ambito oggetto di analisi e d'intervento, né può in alcun modo essere compromessa dalla realizzazione di quanto previsto dall'istanza oggetto della presente analisi.

2.3.5 Rete Natura 2000

In attuazione della *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992* – relativa alla conservazione degli *habitat naturali* e *seminaturali* nonché della *flora* e della *fauna selvatiche* – e della *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02/04/1979* – concernente la conservazione degli *uccelli selvatici* – sono stati individuati e proposti alla *Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)* ed anche le *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)*. Alla conclusione dell'iter, con *D.M. 03/04/2001*, il *Ministro dell'Ambiente* ha reso pubblico l'*elenco dei S.I.C. e delle Z.P.S. nel territorio italiano*.

Il 26 novembre 2015 la *Commissione Europea* ha approvato l'ultimo (nono) elenco aggiornato dei *S.I.C.* per le tre *regioni biogeografiche* che interessano l'*Italia, alpina, continentale e mediterranea* rispettivamente con le *Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE*. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall'*Italia* ad *ottobre 2014*.

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'*Unione Europea* per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'*Unione*, istituita ai sensi della *Direttiva 92/43/CEE "Habitat"* per garantire il mantenimento a lungo termine degli *habitat naturali* e delle *specie di flora e fauna* minacciati o rari a livello comunitario.

La *Rete Natura 2000* è costituita dai *Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)*, identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla *Direttiva Habitat*, che vengono successivamente designati quali *Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)*, e comprende anche le *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)* istituite ai sensi della *Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"* concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Nello specifico, si riporta di seguito un'elaborazione estratta tramite software GIS dal *Natura 2000 Network Viewer Europeo*, elaborato e gestito dall'*Agenzia Europea per l'Ambiente (E.E.A.)*.




Figura 2.37 - Inquadramento dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento e localizzazione rispetto ai S.I.C., alle Z.S.C. ed alle Z.P.S. più prossime all'iniziativa (Fonte: Natura 2000 Network Viewer Europeo)

Com'è possibile osservare dall'elaborato sopra riportato, l'ambito d'indagine ricade all'esterno dei confini dei siti afferenti alla *Rete Natura 2000* e ad una distanza, dai siti più prossimi, tale da non intaccarne territorio ed *habitat*.

| S.I.C. / Z.S.C. / Z.P.S. | Distanza dall'area |
|--|----------------------------|
| <i>S.I.C. & Z.P.S. - IT3220005 – Ex Cave di Casale - Vicenza</i> | <i>~ 0,70 km (dir. O);</i> |
| <i>S.I.C. - IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe</i> | <i>~ 1,10 km (dir. E).</i> |

I suddetti siti, i quali risultano essere quelli più vicini al contesto analizzato, sono comunque esterni e ad una lontananza tale per cui non ci sono / non sono previste interferenze con quanto proposto dall'istanza.

2.4 VERIFICA DELLA COERENZA

La tabella alle pagine seguenti sintetizza tutti gli *strumenti di pianificazione e programmazione* analizzati, indicando la relazione con il progetto, i vincoli e le classificazioni verificate, riassumendo così i contenuti dell'analisi precedentemente riportata. Il controllo della coerenza esterna risulta affidato sostanzialmente al confronto attivo con i *Piani territoriali e settoriali* analizzati.

Dal confronto risulta una sostanziale coerenza tra progetto e gli *strumenti sovraordinati*, come indicato nel *quadro di sintesi* di seguito riportato.

| Pianificazione Territoriale Sovraordinata | |
|---|--|
| Strumento Analizzato | Raffronto con l'intervento |
| <i>Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto 2020</i> | |
| Tavola 01a – Uso del suolo – Terra | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno del <i>tessuto urbanizzato</i> , nei pressi di un'area <i>agropolitana</i> e, per la <i>ricognizione dei paesaggi del Veneto – perimetri</i> , appartiene all'area dell' <i>Alta Pianura Vicentina</i> ; |
| Tavola 01b – Uso del suolo – Acqua | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del <i>tessuto urbanizzato</i> , di un <i>Comune con falde vincolate per l'utilizzo idropotabile</i> , il <i>Comune di Vicenza (VI)</i> , anche in un'area di <i>primaria tutela degli acquiferi</i> ; a sud-ovest è presente un <i>elemento idrico superficiale di ordine 4</i> , ovvero il <i>corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio del contesto circostante, passando all'esterno dell'area di analisi; |
| Tavola 01c – Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno del <i>tessuto urbanizzato</i> ; |
| Tavola 02 - Biodiversità | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del <i>tessuto urbanizzato</i> , anche in un'area con <i>diversità dello spazio agrario medio alta</i> e, per la <i>ricognizione dei paesaggi del Veneto – perimetri</i> , appartiene all'area dell' <i>Alta Pianura Vicentina</i> ; |
| Tavola 03 – Energia e ambiente | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade, oltre che all'interno del <i>tessuto urbanizzato</i> , anche in un'area con <i>inquinamento da NOx compreso tra 300</i> |

| | |
|---|---|
| | e 1.500 t/a, ed in un'area con possibili livelli eccedenti di radon. |
| Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 2012 della Provincia di Vicenza | |
| Tavola 1.1.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Zona Sud | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento non vede la presenza di nessun particolare tematismo ad eccezione del <i>vincolo sismico – Zona 3</i> (art. 11 delle Norme del P.T.C.P.); a sud-ovest è presente un elemento dell' <i>idrografia</i> , corrispondente al <i>corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ed è poi presente un tratto della <i>Viabilità di Livello Provinciale</i> , che lambisce il confine orientale dell'area d'indagine, corrispondente alla S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume il toponimo di <i>Strada Padana verso Padova</i> ; |
| Tavola 1.2.B – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Zona Sud | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento non vede la presenza di nessun particolare tematismo; a nord-est del sito di studio è presente un'area a <i>pericolosità idraulica P.A.I. – P1</i> (art. 10 delle Norme del P.T.C.P.), a sud-ovest, un elemento dell' <i>idrografia secondaria</i> (art. 10 e 29 delle Norme del P.T.C.P.), corrispondente al <i>corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ed infine, un tratto della <i>Viabilità di Livello Provinciale</i> lambisce il confine orientale dell'area d'indagine ed è corrispondente alla S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume il toponimo di <i>Strada Padana verso Padova</i> ; |
| Tavola 2.1.B – Carta delle Fragilità – Zona Sud | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno di un'area a <i>rischio idraulico R1</i> per il <i>Piano Provinciale di Emergenza</i> (art. 10 delle Norme del P.T.C.P.) e, come precedentemente già evidenziato, in <i>zona 3</i> per quanto riguarda invece il <i>rischio sismico</i> (art. 11 delle Norme del P.T.C.P.); a nord-est del sito di studio è presente un'area a <i>pericolosità idraulica P.A.I. – P1</i> (art. 10 delle Norme del P.T.C.P.), a sud-ovest, un elemento dell' <i>idrografia secondaria</i> (art. 10 e 29 delle Norme del P.T.C.P.), corrispondente al <i>corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo |

| | |
|--|--|
| | <p>sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, ed infine, a nord dell'area d'indagine, un <i>impianto della rete telefonia mobile (art. 10 delle Norme del P.T.C.P.)</i>;</p> |
| <p>Tavola 3.1.B – Sistema Ambientale – Zona Sud</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno delle <i>aree dell'agropolitano (art. 24 delle Norme del P.T.C.P.)</i>; a sud-ovest è presente un elemento dell'<i>idrografia secondaria</i>, corrispondente al <i>corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i>, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, mentre a sud, è infine presente un <i>corridoio ecologico secondario (art. 38 delle Norme del P.T.C.P.)</i>;</p> |
| <p>Tavola 4.1.B – Sistema Insediativo Infrastrutturale – Zona Sud</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade in un <i>ambito per la pianificazione coordinata fra più comuni</i>, ovvero l'ambito <i>C – Vicenza e il Vicentino (art. 91 delle Norme del P.T.C.P.)</i>, oltre che, per il <i>sistema produttivo</i>, tra le <i>aree produttive (artt. 66 e 71 delle Norme del P.T.C.P.)</i>, e vede il passaggio, lungo il suo confine orientale, di una linea della rete della <i>mobilità sostenibile</i> e del <i>sistema del trasporto pubblico</i>, ovvero in particolare, di una linea del <i>collegamento rapido di massa</i>, appartenente alla <i>Maglia Principale Trasporto Pubblico Locale (artt. 63 e 64 delle Norme del P.T.C.P.)</i> corrispondente alla <i>S.R. 11 “Padana Superiore”</i>, che in questo tratto assume il toponimo di <i>Strada Padana verso Padova</i> ed è anche un elemento della <i>viabilità esistente di terzo livello (art. 63 delle Norme del P.T.C.P.)</i>;</p> |
| <p>Tavola 5.1.B – Sistema del Paesaggio – Zona Sud</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente, per quanto riguarda gli <i>ambiti strutturali di paesaggio del P.T.R.C.</i>, all'interno dell'<i>ambito n. 23 – Alta Pianura Vicentina (art. 60 delle Norme del P.T.C.P.)</i> e, per quanto riguarda le <i>aree agricole del P.T.R.C.</i>, all'interno delle <i>aree dell'agropolitano (art. 24 delle Norme del P.T.C.P.)</i>; a sud-ovest è presente il <i>corso d'acqua del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i>, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, e, lungo il suo confine orientale, una linea delle <i>reti fruitive della mobilità lenta</i>, ovvero di un <i>asse ciclabile relazionale (art. 63 delle Norme del P.T.C.P.)</i> lungo la <i>S.R. 11 “Padana Superiore”</i>, che in</p> |

| | |
|---|--|
| | questo tratto assume il toponimo di <i>Strada Padana verso Padova</i> . |
| Piano Territoriale di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2010 del Comune di Vicenza (VI) | |
| Elaborato 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale | L'ambito di analisi ricade interamente in <i>vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art. 6 delle N.T.A.)</i> , in <i>area a pericolosità idraulica modesta (P1) in riferimento al P.A.I. (art. 7 delle N.T.A.)</i> e la sua porzione orientale è in parte interessata dalla presenza di una <i>servitù tecnologica</i> legata al passaggio di un <i>acquedotto non comunale (art. 7 delle N.T.A.)</i> lungo la <i>S.R. 11 "Padana Superiore"</i> , la quale, come già più volte evidenziato, lambisce il confine nord-orientale dell'area d'indagine; a debita distanza, a nord del sito di studio, è presente un <i>impianto di comunicazione elettronica ad uso pubblico (art. 8 delle N.T.A.)</i> ; |
| Elaborato 2 – Carta delle Invarianti | Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi e d'intervento; a debita distanza, a sud-est del sito di studio, è presente un <i>orlo di scarpata di erosione fluviale (art. 11 delle N.T.A.)</i> ; |
| Elaborato 3 – Carta delle Fragilità | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento, per quanto concerne la <i>compatibilità geologica</i> , ricade per la sua porzione nord-orientale, all'interno delle <i>aree idonee (art. 14 delle N.T.A.)</i> e per la sua porzione sud-occidentale, all'interno delle <i>aree idonee a condizione (art. 14 delle N.T.A.)</i> e delle <i>aree esondabili o a ristagno idrico (art. 15 delle N.T.A.)</i> ; |
| Elaborato 4 – Carta delle Trasformabilità | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade interamente all'interno dell' <i>Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) n. 6 (art. 18 delle N.T.A.)</i> e per quanto riguarda le <i>azioni strategiche</i> , all'interno del <i>tessuto urbano consolidato (art. 24 delle N.T.A.)</i> ; a sud-ovest è presente il <i>corso d'acqua (art. 12 delle N.T.A.)</i> del <i>Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, e nelle immediate vicinanze a sud-ovest del sito di studio, un <i>ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della L.R. 14/2017</i> . |
| Variante per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini del contenimento del consumo di suolo al Piano Territoriale di Assetto del Territorio (P.A.T.) 2020 del Comune di Vicenza (VI) | |

| | |
|---|---|
| <p>Elaborato 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade all'interno degli <i>ambiti di urbanizzazione consolidata</i>; nelle immediate vicinanze a sud-ovest del sito di studio è presente un <i>ambito di attuazione in corso di approvazione fatto salvo ai sensi del coordinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 13 della L.R. 14/2017</i>.</p> |
| <p>Piano degli Interventi (P.I.) 2013 del Comune di Vicenza (VI)</p> | |
| <p>Elaborato 2 – Vincoli e Tutele (Foglio n. 6)</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricade interamente in <i>vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 (art. 13 delle N.T.O.)</i>; – ricade interamente in <i>area a pericolosità idraulica media – P2</i> in riferimento al <i>P.G.R.A. (art. 14 delle N.T.O.)</i>; – vede la sua porzione orientale essere in parte interessata dalla presenza di una <i>fascia di rispetto</i> legata al passaggio di un <i>acquedotto (art. 15 delle N.T.O.)</i> lungo la <i>S.R. 11 "Padana Superiore"</i>, la quale, come già più volte evidenziato, lambisce il confine nord-orientale dell'area d'indagine; – vede la sua porzione occidentale essere in parte interessata dalla <i>servitù idraulica</i> di un elemento dell'<i>idrografia sottoposta a servitù idraulica dal R.D. 368/1904 e dal R.D. 523/1904 (art. 15 delle N.T.O.)</i> corrispondente al <i>corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i>, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento; <p>a debita distanza, a nord e a nord-ovest del sito di studio, sono presenti due <i>impianti generanti campi elettromagnetici ad alta frequenza (art. 16 delle N.T.O.)</i>;</p> |
| <p>Elaborato 3 – Zonizzazione (Foglio n. 6)</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ricade, per la sua porzione occidentale e centrale, all'interno della <i>Z.T.O. D21 – Zona per insediamenti economici - produttivi – ambito per insediamenti economici e produttivi esistenti e di completamento (art. 39 delle N.T.O.)</i>; – ricade, per le sue porzioni sud-occidentale e sud-orientale, all'interno della <i>Z.T.O. D10 – Zona per insediamenti economici - produttivi – insediamenti economici e produttivi di espansione assoggettati a P.U.A. (art. 39 delle N.T.O.)</i>, e all'interno di due |

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| | |
|--|--|
| | <p><i>ambiti di intervento con LPS attuabile (art. 56 delle N.T.O.);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ricade, per la sua porzione nord-occidentale, all'interno della <i>Z.T.O. B23 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento (art. 37 delle N.T.O.);</i> – ricade, per la sua porzione centro-occidentale, all'interno della <i>Z.T.O. B7 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento (art. 37 delle N.T.O.);</i> – ricade, quasi interamente, ad esclusione dei due ambiti in <i>Z.T.O. B23 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento</i>, ed in <i>Z.T.O. B7 – Zona residenziale e mista esistente e di completamento</i>, all'interno della <i>previsione puntuale di parco commerciale (art. 28 delle N.T.O.);</i> – ricade parzialmente, per le sue porzioni orientali, all'interno della <i>fascia di rispetto stradale (art. 15 delle N.T.O.)</i>, legata al passaggio, lungo il confine orientale della <i>S.R. 11 “Padana Superiore”</i>, che in questo tratto assume il toponimo di <i>“Strada Padana verso Padova”</i>, elemento della <i>viabilità esistente (art. 32 delle N.T.O.)</i> classificato anche come <i>asse viario principale assoggettato a specifiche misure per la riqualificazione (art. 33 delle N.T.O.);</i> |
| <p>Elaborato 4 – Rete Ecologica (Foglio n. 6)</p> | <p>Non vengono evidenziati tematismi relativamente all'ambito oggetto di analisi e d'intervento; a sud-ovest è presente un elemento dell'<i>idrografia</i> corrispondente al <i>corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i>, il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, cui è legata anche la presenza di un <i>corridoio ecologico secondario (art. 47 delle N.T.O.)</i>.</p> |
| <p>Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (P.C.A.T.C.) 2011 del Comune di Vicenza (VI)</p> | |
| <p>Tavola delle Classi</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento rientra interamente in <i>Classe 5 – aree prevalentemente industriali</i>;</p> |
| <p>Appendice grafica 3 – Fasce di pertinenza acustica preliminare</p> | <p>L'ambito oggetto di analisi e d'intervento è interessato, per la sua porzione nord-orientale, dalla presenza di una <i>fascia di pertinenza acustica preliminare intequartiere</i>, legata al passaggio della</p> |

| | |
|---|--|
| | vicina S.R. 11 "Padana Superiore", che in questo tratto assume, in particolare, il toponimo di <i>Strada Padana verso Padova</i> , e presenta, oltre alla <i>classificazione funzionale</i> indicata, <i>classificazione acustica - Da</i> , con conseguente ampiezza, della citata <i>fascia di rispetto</i> , di 100 m. |
| Pianificazione Settoriale Sovraordinata | |
| Strumento Analizzato | Raffronto con l'intervento |
| <i>Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) della Regione Veneto</i> | Sono stati esaminati i <i>piani di settore</i> , sintetizzando quanto inerente alle attività previste ed alla localizzazione dell'ambito oggetto di analisi e d'intervento. Il progetto risulta conforme e non interferente agli obiettivi dei <i>piani</i> analizzati. |
| <i>Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico – Efficienza Energetica della Regione Veneto (P.E.R.F.E.R.) della Regione Veneto</i> | |
| <i>Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Veneto</i> | |
| <i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (P.R.G.R.U.S.) della Regione Veneto</i> | |
| <i>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) – 2021 – 2027 dell'A.d.b.A.O.</i> | |
| Carta della pericolosità idraulica | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade quasi interamente in area <i>P2 – pericolosità idraulica media</i> , sebbene sia possibile osservare che il margine orientale dello stesso ricada parzialmente in area <i>P1 – pericolosità idraulica moderata</i> ; |
| Carta del rischio idraulico | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento ricade per buona parte della sua porzione settentrionale e per una parte della sua porzione orientale in area <i>R3 – rischio elevato</i> , mentre per il resto della sua superficie in area <i>R2 – rischio medio</i> ; |
| Carta delle altezze idriche, scenario di alta probabilità – T.R. 30 anni | Nell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, considerato lo <i>scenario di alta probabilità</i> , può verificarsi, a partire da nord, fino all'angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima <i>altezza</i> , un <i>innalzamento dei tiranti compreso tra 0 e > 200 cm</i> ; visivamente e indicativamente, è possibile considerare le <i>altezze dei tiranti</i> distribuite, sulla superficie dell'ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali: <ul style="list-style-type: none"> • 21 % - 0 cm (porzione di estremità nord-orientale); • 17 % - 0 – 50 cm (porzione orientale); • 19 % - 50 – 100 cm (porzione centro-orientale); • 25 % - 100 – 150 cm (porzione centrale); • 9 % - 150 – 200 cm (porzione centro-occidentale); |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 9 % - > 200 cm (porzione sud-occidentale). |
| Carta delle altezze idriche, scenario di media probabilità – T.R. 100 anni | <p>Nell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, considerato lo <i>scenario di media probabilità</i>, può verificarsi, a partire da nord-est, fino all'angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima altezza, un <i>innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e > 200 cm</i>; visivamente e indicativamente, è possibile considerare le <i>altezze dei tiranti</i> distribuite, sulla superficie dell'ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 % - 50 – 100 cm (porzione di estremità orientale); • 7 % - 100 – 150 cm (porzione di estremità orientale e sud-occidentale); • 21 % - 150 – 200 cm (porzione centro-orientale); • 69 % - > 200 cm (porzione centrale ed occidentale). |
| Carta delle altezze idriche, scenario di bassa probabilità – T.R. 300 anni | <p>Nell'ambito oggetto di analisi e d'intervento, considerato lo <i>scenario di bassa probabilità</i>, può verificarsi, a partire da nord-est, fino all'angolo sud-ovest, in cui è prevista la massima <i>altezza</i>, un <i>innalzamento dei tiranti compreso tra 50 e > 200 cm</i>; visivamente e indicativamente, è possibile considerare le <i>altezze dei tiranti</i> distribuite, sulla superficie dell'ambito di analisi, secondo le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 % - 50 – 100 cm (porzione di estremità orientale); • 4 % - 100 – 150 cm (porzione di estremità orientale); • 18 % - 150 – 200 cm (porzione orientale); • 76 % - > 200 cm (porzione centrale ed occidentale). |
| Vincoli ambientali e culturali | |
| Vincolo Considerato | Raffronto con l'intervento |
| <i>Vincolo paesaggistico</i> | L'area d'indagine non risulta attraversata da nessun elemento sottoposto a <i>vincolo paesaggistico</i> ; si ritiene opportuno sottolineare che, a sud-ovest dell'area d'indagine, è presente un <i>corso d'acqua escluso dal vincolo paesaggistico della Provincia di Vicenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004</i> , corrispondente al <i>corso d'acqua non vincolato del Rio Gazzara, Riolo e Careggiara o Caveggiara</i> , il quale attraversa il territorio circostante, da nord-ovest a sud-est, e viceversa, lambendo solo in minima parte l'angolo sud-occidentale dell'ambito di analisi. |
| <i>Beni culturali e ambientali</i> | L'ambito oggetto di analisi e d'intervento non si trova nelle vicinanze di nessun <i>punto di ritrovamento archeologico</i> ; il <i>bene architettonico di interesse culturale dichiarato</i> più vicino all'area d'indagine è la <i>Chiesa S. Maria Annunziata e campanile a Settecà</i> , |

Studio di Impatto Ambientale
Ampliamento GSV nel Comune di Vicenza

| | |
|---------------------------------|--|
| | posto ad una distanza di ~ 0,28 km in linea d'aria a nord-est della medesima; né il <i>bene architettonico</i> più vicino, né nessun altro <i>bene culturale e ambientale</i> potranno essere in alcun modo compromessi dalla realizzazione di quanto previsto dall'istanza in oggetto. |
| <i>Vincolo Idrogeologico</i> | L'area d'indagine non risulta soggetta a nessun <i>vincolo idrogeologico</i> ; nello specifico, si ritiene opportuno sottolineare che la <i>pianificazione regionale</i> ed i dati contenuti dal <i>Geoportale della Regione Veneto</i> e dal relativo <i>shapefile</i> , non mostrano la presenza di alcuna <i>area interessata da vincolo idrogeologico della Regione Veneto</i> all'interno del territorio del <i>Comune di Vicenza (VI)</i> . |
| <i>Aree ambientali tutelate</i> | Le aree ambientali tutelate della <i>Provincia di Vicenza (VI)</i> sono tutte esterne all'ambito oggetto di analisi e d'intervento, e quanto proposto dall'istanza non coinvolge/interferisce con nessuna <i>area ambientale tutelata</i> vicina. |
| <i>Rete Natura 2000</i> | L'ambito ricade all'esterno dei confini dei siti afferenti alla <i>Rete Natura 2000</i> . I siti più prossimi all'ambito oggetto di analisi e d'intervento, collocati rispettivamente ad una distanza, in linea d'aria, di ~ 0,70 km ad ovest (<i>S.I.C. & Z.P.S. - IT3220005 – Ex Cave di Casale - Vicenza</i>), e di ~ 1,10 km ad est (<i>S.I.C. - IT3220040 – Bosco di Dueville e risorgive limitrofe</i>), risultano comunque esterni e posti ad una lontananza tale per cui non ci sono né sono previste interferenze con quanto proposto dall'istanza. |

Tabella 2.5 Verifica della coerenza di quanto richiesto dall'istanza rispetto ai contenuti ed alle previsioni della pianificazione territoriale, settoriale e paesaggistica vigente